

260.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	14767	Proposte di legge:	
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	14769	(Annunzio)	14767
Disegni di legge:		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	14767, 14824
(Approvazione in Commissione)	14824	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	14770
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	14767	Proposta di legge (Discussione):	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	14770	BALZAMO ed altri: Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (1524)	14770
Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	14824	PRESIDENTE	14770, 14771, 14774 14775, 14777, 14780, 14788, 14796
		BERLINGUER GIOVANNI, <i>Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione</i>	14797

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 APRILE 1978

	PAG.		PAG.
CERQUETTI	14791, 14807, 14817	Corte costituzionale (Annunzio di sen- tenze)	14769
DEL PENNINO, <i>Relatore per la maggio- ranza per la IV Commissione</i>	14798		
DEL DONNO	14822	Corte dei conti (Trasmissione di docu- mento)	14769
MELLINI	14776, 14779, 14781		
ORSINI BRUNO, <i>Relatore di minoranza</i>	14801	Sul processo verbale:	
PANNELLA	14771, 14778, 14790	PRESIDENTE	14765, 14766, 14767
PENNACCHINI	14788	BONINO EMMA	14765
RAUTI, <i>Relatore di minoranza</i>	14805	MELLINI	14766
SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	14807	Votazione segreta	14792
SQUERI	14818		
Interrogazioni (Annunzio)	14825	Ordine del giorno della seduta di domani	14826
Consigli regionali (Trasmissione di do- cumenti)	14769		

La seduta comincia alle 16.

COCCIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

BONINO EMMA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

BONINO EMMA. Chiedo di parlare ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 del regolamento, per chiarire il mio pensiero, espresso nella seduta di ieri, e per proporre una rettifica del resoconto stenografico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONINO EMMA. Ieri ero intervenuta per oppormi alla proposta di ordine del giorno della seduta di oggi, sulla base di due considerazioni: la prima di carattere regolamentare, la seconda di merito. Per quanto riguarda la prima, intendevo affermare che il Presidente della Camera, a mio avviso, non poteva proporre l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna della proposta di legge sull'aborto, se non convocando, in realtà, la seduta stessa alle ore 20. Questo tenuto conto dell'articolo 82, comma secondo, del regolamento, il quale recita che « l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali ».

Ricordo che l'articolo 28 del regolamento stabilisce che i termini previsti dal regolamento sono calcolati secondo il calendario comune. Dobbiamo, quindi, supporre che anche le ore siano calcolate sul-

l'orologio ordinario. Intendo comunque precisare - ed in materia propongo una rettifica, a pagina 50 del resoconto stenografico - quanto segue. Lei, signor Presidente, rispetto a tale mia obiezione ebbe a dichiarare: « Il Presidente le comunica una cosa molto semplice, cioè, un parere: non vedo altro strumento per definire l'ordine del giorno dei nostri lavori che non sia quello appunto di chiamare l'assemblea a decidere su una proposta, come precisa l'articolo 26. Altrimenti noi non avremo le condizioni... ».

PRESIDENTE. Onorevole Emma Bonino, questo è il mio pensiero, non il suo!

BONINO EMMA. Lo sto solo citando per poter spiegare il mio.

PRESIDENTE. La prego di voler formulare la richiesta di rettifica che ha preannunciato.

BONINO EMMA. Lei mi ha detto: « Le faccio presente che in questo caso avremmo questa conseguenza, che una qualsiasi opposizione di un gruppo nella riunione dei capigruppo paralizzerebbe i lavori dell'Assemblea ». Tendo a farle notare, come già poi abbiamo chiarito, che non è vero che io paralizzavo...

PRESIDENTE. Onorevole Emma Bonino, questo non è un chiarimento; non entri nel merito, tanto più che lei già mi ha preannunciato un richiamo al regolamento.

BONINO EMMA. Io non ho preannunciato un richiamo al regolamento, per quanto mi riguarda, personalmente almeno.

PRESIDENTE. Il suo gruppo, onorevole Emma Bonino, lo ha preannunciato. Ad

ogni modo la prego di indicare la rettifica del resoconto stenografico che intende chiedere.

BONINO EMMA. Vanno cancellate le parole: « verrebbe a mancare lo strumento », perché bastava porlo all'ordine del giorno di giovedì mattina, o all'ordine del giorno di oggi, ma alle 20!

PRESIDENTE. Dove andrebbe cancellato?

BONINO EMMA. Alla fine del suo intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Emma Bonino, lei comprende che non può decidere lei quello che devo dire io!

BONINO EMMA. No, ma io le propongo una rettifica!

PRESIDENTE. Onorevole Emma Bonino, faccia un po' di attenzione: lei mi può proporre una rettifica per le parole che ha pronunciato lei, per quello che si riferisce a lei!

BONINO EMMA. Questo è evidente, ma se io...

PRESIDENTE. Lasci chiarire a me quello che si riferisce alle cose dette dal Presidente, non le pare? Le auguro di essere eletta Presidente della Camera ed in questo caso potrà rettificarle.

BONINO EMMA. L'unica rettifica, in realtà, si riduce ad una aggiunta, perché lei mi dà una interpretazione di questo e, quindi, l'unica rettifica è una aggiunta a quello che io ho detto ieri.

PRESIDENTE. Onorevole Emma Bonino, mi dispiace ma adesso devo toglierle la parola, perché ella non può modificare le mie parole, né interpretarle.

A questo punto — la prego — possiamo considerare concluso il suo richiamo in ordine al processo verbale. D'accordo?

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà (*Proteste del deputato Emma Bonino*). Onorevole Emma Bonino, le ho chiesto con tutta cortesia, con attenzione e con volontà di ascoltarla, di fare la sua precisazione e lei l'ha fatta. Poi mi ha detto che voleva indicare una rettifica: lei può rettificare quanto figura nel resoconto stenografico, per quello che lei ha detto ma non può rettificare quello che ha detto il Presidente! Mi dispiace: io confermo le mie parole, e mi lasci la libertà di rettificarle quando credo. Non le pare?

BONINO EMMA. Una interpretazione del regolamento, che prevede due iscrizioni all'ordine del giorno: quindi non è pensabile....

PRESIDENTE. Questa è un'altra questione, onorevole Emma Bonino. Le mi ha detto che voleva chiedere una rettifica, del resoconto stenografico, per precisare il suo pensiero. Le ho detto di indicarmi la rettifica da lei chiesta ma lei chiede di rettificare parole pronunziate da me e a questo punto, francamente, non posso consentirle di rettificare quanto ho detto io.

BONINO EMMA. Ma insomma...

PRESIDENTE. La prego, per cortesia, di non insistere!

MELLINI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per chiarire il mio comportamento nella seduta di ieri, di cui è menzione nel processo verbale. Nel resoconto stenografico si dice che io avrei chiesto di parlare (ciò risulta esattamente a pagina 51 del resoconto, cui devo fare riferimento per chiarire il mio comportamento), mentre sarebbe stata una semplice mia interruzione, mentre avevo chiesto

di parlare precedentemente, quando avevo preso la parola.

Dopo di che, avendo ella voluto fare delle precisazioni, ho detto che attendevo queste sue parole illuminanti sulla circostanza, prima di poter proseguire. Invece, nel resoconto stenografico, si dice che io avrei fatto questa interruzione (e quindi avrei parlato senza che mi fosse stata concessa la parola); dopo di che avrei chiesto la parola: questo dopo che la collega Bonino aveva parlato a favore della sua opposizione. Signor Presidente, i fatti si sono svolti in questo modo: la collega Bonino ha cominciato a parlare; è intervenuta questa sua interruzione e precisazione; io ho chiesto la parola come prescrive l'articolo 26 del regolamento, che prevede che possano parlare, a seguito di un'opposizione, un oratore a favore e uno contro. Io ritengo che l'espressione « un oratore a favore e uno contro », non essendo detto nel regolamento « compreso il proponente dell'opposizione », come si dice in altri casi, significhi che io avessi, che io avevo questa possibilità e che, pertanto, avendo chiesto la parola, questa mi poteva essere data; questo chiarimento credo che mi dovesse essere concesso perché, certamente, io non ho tentato di parlare su una questione della quale già il numero delle persone che potevano prendere la parola era esaurito.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, nel resoconto stenografico è stato raccolto quello che io ho chiesto, che ho sentito e che è stato registrato: che lei intendeva parlare a favore della proposta della onorevole Bonino.

MELLINI. Certo, signor Presidente. Sto precisando che ben sapevo di poter parlare a favore della proposta. Dal momento che vi erano due proposte — la sua e quella dell'onorevole Bonino, che rappresentava l'opposizione alla sua richiesta — l'opponente non può essere calcolato nel numero dei due oratori, uno a favore ed uno contro, che sono previsti dall'articolo 26 del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le preciso che questo sarebbe potuto semmai avvenire dopo l'eventuale reiezione da parte dell'Assemblea della proposta di ordine del giorno avanzata dalla Presidenza.

A questo punto, consideriamo ad ogni modo chiarite le cose. Se non vi sono altre osservazioni il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Antoniozzi e Sgarlata sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PRETI ed altri: « Modifiche alla legge 8 agosto 1977, n. 513, che prevede provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia pubblica » (2094);

STEGAGNINI ed altri: « Norme per la concessione delle uniformi e di altri oggetti di equipaggiamento agli ufficiali e marescialli delle forze armate » (2095);

BOLLATI ed altri: « Integrazioni e modifiche al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 e successive disposizioni, concernente l'ordinamento della professione di geometra » (2096).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento,

comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea e del Consiglio delle Comunità europee da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro, nonché degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati africani, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976 » (approvato dal Senato) (2085) (con parere della V, della VI, e della XII Commissione);

VII Commissione (Difesa):

CAZORA ed altri: « Provvidenze in favore dei militari di leva in caso di invalidità per causa di servizio e dei loro congiunti in caso di morte » (1949) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

STEGAGNINI ed altri: « Provvedimenti straordinari a favore dell'Istituto geografico militare » (2058) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

BARTOCCI ed altri: « Concessione di un contributo annuo di lire 150.000.000 a favore della Fondazione "Giacomo Brodolini" con sede in Roma » (2048) (con parere della V Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici):

COSTAMAGNA ed altri: « Ripristino delle possibilità di trasferimento in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice » (2055) (con parere della I, della IV e della VI Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

AMICI CESARE ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio » (2033) (con parere della I e della IV Commissione);

XII Commissione (Lavoro):

PERRONE e MANNINO: « Modifiche alla legge 15 marzo 1973, n. 44, concernente la proroga del trattamento di previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (2051) (con parere della I e della XII Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni » (2091) (con parere della I, della IV, della V e della XII Commissione);

XV Commissione (Sanità):

« Norme sulla ristrutturazione degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna » (2030) (con parere della I, della V, della VI, della VII e della XI Commissione);

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e X (Trasporti):

PICCINELLI ed altri: « Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (807) (con parere della V Commissione);

Commissione speciale fitti:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2090) (con parere della I Commissione).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettere in data 20 marzo 1978, copia delle sentenze nn. 20, 21, 23 e 25 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la corte ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo 14 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 « Testa delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali » (doc. VII, n. 209);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 7 luglio 1977, recante « norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale » (doc. VII, n. 210);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 48 della legge della regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51 (doc. VII, n. 212);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1° ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973-1974, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto (doc. VII, n. 214).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7

della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, per gli esercizi dal 1970 al 1975 (doc. XV, n. 78/1970-1971-1972-1973-1974-1975).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di documenti da consigli regionali.

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di marzo sono state trasmesse mozioni, ordini del giorno e risoluzioni dai consigli regionali dell'Emilia-Romagna, della Puglia e della Toscana.

Tali documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione dei deputati presso il Servizio per i rapporti con le regioni e per l'attività delle Commissioni bicamerali.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

« Passaggio del comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento » (2029) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

V Commissione (Bilancio):

« Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per

provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 » (2028) (con parere della I, della IV, della XII e della XIV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza » (2016) (con parere della I e della VII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo » (2044) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII Commissione (Difesa):

« Istituzione del Sacratio delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano » (2023) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

« Istituzione della Soprintendenza per i beni artistici e storici del Lazio » (2021) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

« Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennità

agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2015) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnate in sede referente:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE ed altri: « Regolarizzazione di alcuni casi di inadempimento relativi alle denunce e ai versamenti previsti dalla riforma tributaria » (1665).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori pubblici):

« Ulteriore finanziamento dei lavori di ampliamento della sede della Galleria di arte moderna in Roma » (approvato dal Senato) (1808).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge: Balzamo ed altri: Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (1524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Balzamo, Bozzi,

Gorla Massimo, Mammi, Natta Alessandro, Preti e Spinelli: Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

PANNELLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, desidero svolgere un richiamo all'articolo 82 del regolamento perché interferente, credo, con lo svolgimento dei lavori della nostra seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, ella mi aveva già preannunciato questo richiamo al regolamento. La Presidenza ritiene di poterle consentire di svolgere tale richiamo al fine di un maggiore chiarimento su un tema — che del resto è già stato toccato in sede di approvazione del processo verbale — avvertendo però che questa eccezionale riproposizione di una questione regolamentare non può in alcun modo costituire precedente.

PANNELLA. La ringrazio, signor Presidente. Poiché i colleghi ieri sera, nella fase finale della seduta, erano comprensibilmente poco numerosi, penso sia utile che essi possano adesso dedicarci la loro attenzione a proposito di quello che è a mio avviso un punto apparentemente marginale, ma sicuramente limpido e chiaro del nostro regolamento.

Ricordiamo che l'articolo 82, comma secondo, recita: « Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del quinto comma dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali ».

Ieri sera, signor Presidente, colleghi e colleghe, ci eravamo fatti carico di preavvisare l'Assemblea stessa di una situazione che ci sembrava non regolamentare. Nel momento in cui la Presidenza,

alle ore 20 di ieri o anche più tardi, annuncia per la seduta di oggi pomeriggio l'inizio dell'esame della proposta di legge sull'aborto, noi riteniamo che sia disattesa la norma che prevede che tale annuncio debba essere fatto almeno 24 ore prima (e direi che la letteratura critica della Camera dei deputati su questo è tassativa: si tratta di « almeno » 24 ore prima). Noi riteniamo che quando lo articolo 82 prevede un preavviso di 24 ore intenda esattamente (e su questo la letteratura critica della Camera dei deputati è tassativa) dire 24 ore: ed è per questo che abbiamo asserito che nella circostanza questa prescrizione è stata lesa.

A questo punto, certamente sorge in ciascuno di noi la tentazione di dire che « 24 ore prima » o « un giorno prima » sono la stessa cosa e che non vale la pena di formalizzarsi. In realtà, se il nostro regolamento (che è del 1971) sente la necessità di essere così tassativo da dire « almeno 24 ore prima », vuol dire, probabilmente, che un secolo — o almeno trent'anni — di esperienza parlamentare dimostrano la necessità di mettere il sigillo parlamentare, prima ancora dei gruppi, nella condizione di procurarsi in 24 ore (che sono poi pochissime e non possono certo essere tutte di lavoro) una documentazione — se già non l'aveva — che gli consenta di formarsi almeno una prima convinzione in merito al tema che deve essere affrontato con l'esame del nuovo progetto di legge.

Io penso, quindi, che nelle pieghe delle norme più limpide e più marginali del regolamento sia riposta la vera potenzialità di difesa di ciascuno di noi: e indubbiamente molto chiara è la norma che prevede un termine di 24 ore di attesa dopo l'annuncio della discussione di un nuovo progetto di legge.

Nel nostro regolamento si usano a più riprese termini di altra natura: esso prevede i minuti (per esempio, per la durata degli interventi o per il preavviso della votazione), prevede le ore (articolo 30, secondo comma, sulla convocazione delle Commissioni), prevede i giorni (articolo

30, terzo comma, sulla convocazione delle Commissioni nei periodi di aggiornamento della Camera), prevede i mesi (articolo 72, secondo comma, in merito al divieto di riproporre progetti respinti).

Nel nostro regolamento, dunque, sono usati termini semantici molto precisi e non in modo indifferente: i minuti, le ore, i giorni o i mesi sono indicati in modo puntuale. Si dice in esso molto spesso « non prima di due giorni », « *tot* minuti », « *tot* ore », e così via.

Ciò significa che se il regolamento usa l'espressione « ora », intende proprio riferirsi all'ora; e in questo caso, in più, si dice « almeno 24 ore », aggiungendo « almeno » proprio perché molto spesso può non collimare l'ora in cui si affronta il problema con quella d'inizio della discussione: se si parlasse dell'argomento alle 11 di sera, potrebbe non essere possibile cominciare a discutere alle 11 della sera successiva. In altre parole, l'uso del termine « almeno » sta a significare che il regolamento si preoccupa di fare in modo che eventualmente l'approssimazione sia per eccesso, mai per difetto: è escluso che si possa trattare di 24 ore meno un minuto.

Questa è una prima osservazione e non sarebbe certo compiere un atto di senno, proprio della diligenza del buon padre di famiglia, dire, di fronte ad un sospetto di formalismo (che è invece rispetto della formalità), che è uguale parlare di 24 ore o di un giorno. Non è così e, nel momento in cui un precedente del genere dovesse affermarsi, la capacità di noi singoli deputati (che è già distrutta dallo svolgimento dei problemi parlamentari degli ultimi sessanta o trent'anni) di operare finirebbe per comprimersi al di sotto dei limiti dell'immaginabile. Invece, deve essere garantita quanto meno la possibilità teorica di un processo conoscitivo a ciascuno di noi sui progetti di legge che vengono in esame.

E questo è stato ulteriormente precisato nel regolamento del 1971, signor Presidente, colleghi, colleghe. Nel 1971 tutti conoscevano benissimo quali fossero le prassi, gli andazzi, le difficoltà della vita

parlamentare ed è per questo che si è sentito il bisogno, nel preparare il nuovo regolamento, di precisare, all'articolo 28, che « i termini indicati nel regolamento si intendono computati secondo il calendario comune », il che significa anche secondo l'ora solare, secondo l'orologio.

La letteratura critica, l'esegesi della Camera dice chiaramente che si è fatto questo perché contro una prassi precedentemente seguita, si è voluto rendere tassativi i termini aumentando il tempo a disposizione delle Commissioni per svolgere il loro lavoro, per rendere tassativo il principio della corrispondenza del calendario con l'orario effettivo — non con quello di Camera aperta o di Camera chiusa — quindi con un orario non relativo ai nostri orologi ma relativo all'economia dei nostri lavori. Prima connessione: articolo 82 — le ore, non i giorni — e la precisazione, all'articolo 28 del nostro regolamento, il quale asserisce che le ore sono le ore, i giorni sono i giorni, quali che siano le vicende di Camera chiusa o di Camera aperta o le incidenze di altra natura. Il Presidente ieri ci ha menzionato l'articolo 26. Leggiamolo: « Il Presidente della Camera o il Presidente della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro » — attenti colleghi, stiamo veramente e costantemente camminando sul terreno minato ogni giorno, delle prassi seguite, magari in modo totalitario, senza che si senta il bisogno, dopo sette anni, di modificare la norma perché se si usasse il sistema novellistico di riforma verrebbero fuori degli inconvenienti molto gravi; per evitare, quindi, la riforma del regolamento di tipo novellistico, applichiamo lo stesso attraverso delle prassi e degli alvei che sono esplicitamente posti a regolamentare — « fermo » — ieri non ci è stato ricordato — « sempre » — badate sarebbe bastato dire « fermo restando » invece si dice « fermo sempre » — « il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 82 ».

Vedete allora colleghi che qui si dice: « almeno ventiquattro ore » e « fermo sempre ». Signor Presidente, sono andato a

leggere altri articoli del nostro regolamento, il 109, il 110 e il 111 e in tutti questi articoli è detto: «fermo sempre il termine del secondo comma dell'articolo 82». Allora che cosa ne consegue? Ne consegue che dobbiamo cercare di capire e di farci carico noi, signor Presidente, di quali sono i motivi pratici, concreti, direi di diligenza del buon padre di famiglia, che possono spiegare questo continuo rincorrersi di questa novellistica giurisprudenziale nei confronti dei richiami al regolamento radicali che hanno portato in sei sedute ben cinque situazioni di questo genere. Mi pare chiaro, e ieri il Presidente ce lo ha ripetuto, colleghi e colleghe, e ringrazio i non pochi che vedo avere la pazienza di ascoltarmi e di seguire questa attenzione al fatto regolamentare, cosa ci viene detto. Ci viene detto: in realtà se adesso — adesso ieri sera ore venti — noi accettassimo questa cosa delle ventiquattro ore ci troveremmo paralizzati.

Devo dire che in certi casi si smarrisce la bussola solo perché ci si trova ad avere la bussola ufficiale e non guardare quindi il sole che a volte può essere anche un miraggio. Signor Presidente, che cosa, in realtà, si può verificare? Almeno ventiquattro ore era previsto quando è detto «almeno ventiquattro ore». In una seduta di pomeriggio evidentemente l'inizio dell'esame, signor Presidente, può cominciare nella mattina del: «dopo un giorno e mezzo». È chiaro, signor Presidente, che se noi ci occupiamo alla fine delle sedute dell'ordine del giorno e viene detto «almeno ventiquattro ore» è evidente che l'indomani non cominceremo in via normale una seduta nel momento in cui normalmente vengono fatte terminare. Almeno ventiquattro ore significa che responsabilmente chi ha votato questo regolamento si è reso conto che dicendo «almeno ventiquattro ore» significava la seduta del mattino ancora successivo o, se siamo in sede di mattino, la seduta del pomeriggio del giorno dopo.

Allora quello che spinge e stimola chiunque ad occuparsi di regolamento è certo il doveroso interesse politico; il tentativo cioè di trovare nelle nostre norme

comuni, nelle regole del gioco, dei margini costanti di rispetto di un comune modo di comportarci dal quale possiamo trarre un vantaggio. Qual è il vantaggio, in concreto, che può essere addebitato come tentativo di vantaggio al gruppo radicale? È quello, forse, di guadagnare mezza giornata di questo dibattito. Credete davvero che per fare questo noi sottoporremo — è solo questo — al logoramento tanti colleghi — oggi siamo tanti — costringendoli a venire magari per il voto a scrutinio segreto, solo per guadagnare sei ore? Ma guardate l'ostilità che questo crea. A volte — è umano — vi è una reazione contro di noi quando facciamo queste cose. Evidentemente è per noi un costo umano e politico di molto maggiore alle quattro o cinque ore che in questo modo guadagnamo. Ma abbiamo veramente timore, colleghe e colleghi, che ormai costantemente mozione non significa più mozione — vi ricordate quanto accadde a luglio? — e le cose più limpide e semplici, le più marginali sono invece piegate alle esigenze dell'efficacia pronta o assoluta e immediata.

Quindi, a questo punto, io ripropongo questo argomento. Si dice — ed è questo l'argomento centrale, credo — che l'articolo 26 del regolamento fa riferimento all'ordine del giorno e all'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro. Ecco, colleghi, questo è il centro, non il centro naturale, ma quello a cui volontariamente si vuole ricondurre questa vicenda. Noi sappiamo dal regolamento che abbiamo, da una parte, un programma, che non può andare oltre i tre mesi e, dall'altra, abbiamo un calendario che non può andare oltre i quindici giorni. Abbiamo poi un ordine del giorno che non può andare oltre le 48 ore, secondo il regolamento. Nel 1971 si è stabilito questo. Ora, in questa legislatura, cosa sta accadendo? Per fatti della maggioranza, programmi non sono più nemmeno tentati, e il signor Presidente ce ne può dare — credo — tranquillamente atto; non si tentano nemmeno, perché le vicende di questa legislatura sono state tali che una programmazione trimestrale da parte e del Governo e delle maggioranze — astensioni

o no — non è stata sostanzialmente tentata. Siamo arrivati, qualche volta con difficoltà da parte delle opposizioni e qualche volta di altri, ad avere il calendario fino ai 15 giorni. Adesso dovremmo avere l'ordine del giorno per le successive 48 ore, ma non abbiamo nemmeno quello. Perché? Perché, in realtà, questa norma, che stabilisce che l'ordine del giorno è di 48 ore, è largamente e costantemente disattesa. In realtà, abbiamo le 24 ore. Alla fine delle sedute, normalmente il Presidente ci propone l'ordine del giorno per le 24 ore successive.

Gli uffici, ancora una volta preziosi nel loro contributo, ci hanno fatto sapere che, in realtà, dopo poco dall'approvazione di questo regolamento del 1971, dopo ben poco, è cominciato ad andare in desuetudine l'ordine del giorno di 48 ore, e si è stabilito l'uso di fissare l'ordine del giorno solo per le 24 ore successive. Allora, anche qui io devo dire che forse non è un buon metodo, non è un buon sistema quello oggi di dire: abbiamo avuto sei anni di desuetudine completa di una norma e l'affermarsi di un'altra figura di ordine del giorno per le 24 ore successive. In questo caso dovrebbero intervenire la Giunta del regolamento e l'Assemblea. Qui sì che una modifica novellistica diventa giusta, obbligata. Perché? Perché quella esperienza di allora potrebbe non essere, signor Presidente, automaticamente riconducibile ad oggi. Ma allora si dice: visto che noi, contro l'indicazione del regolamento, non abbiamo ordini del giorno di 48 ore e ne abbiamo uno di 24... Con questa indicazione rischiamo di rendere ulteriormente complicata e difficile l'elaborazione di questo ordine del giorno di 24 ore.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la prego di concludere. Ella aveva a sua disposizione un quarto d'ora, che è già trascorso.

PANNELLA. Signor Presidente, la mia ignoranza è senza limite: non sapevo di avere un quarto d'ora di tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le ricordo il disposto dell'articolo 41 del regolamento.

PANNELLA. D'accordo. Io credevo che per richiamo al regolamento vi fosse un quarto d'ora a disposizione per gli interventi a favore e contro, ma non per il proponente. Questa è una interpretazione come un'altra dell'articolo 41 (*Rumori*). Sentite, colleghi, perché far dell'ironia? E se fossi solamente utile nel dire: credevo che?

Volevo dire, signor Presidente, soprattutto che non mi pareva di starmi minimamente ripetendo.

PRESIDENTE. Ella ha spiegato ampiamente i suoi punti di vista. Avete parlato anche precedentemente sul processo verbale.

PANNELLA. Mi pare che io stessi svolgendo l'unico punto del mio intervento che non era stato trattato né ieri né oggi dai miei colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, ella sta insistendo adesso su una certa interpretazione che lei dice formale, del regolamento. Io qui le devo ricordare, in modo molto semplice e cortese che, a norma dell'articolo 41 del regolamento, e secondo una prassi molto lunga, è previsto il tempo di un quarto d'ora per chi propone un richiamo al regolamento come per chi, poi, si pronuncia a favore o contro.

PANNELLA. Mi avvio a conclusione. Se i precedenti facessero — come non fanno — prassi, dovrei darle atto che almeno in tre casi lei mi ha consentito di svolgere i richiami al regolamento in questa legislatura ampiamente oltre il quarto di ora (*Proteste all'estrema sinistra*). Andate allora a leggere l'articolo 41: la lettera attribuisce il quarto d'ora solo a chi parla a favore o contro, ma...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la prego di concludere.

PANNELLA. Credo che potrò concludere, se potessi svolgere quest'ultimo argomento che stavo svolgendo (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cerchiamo di discutere serenamente.

PANNELLA. L'osservazione che si fa è: poiché ci troviamo, nella sostanza, innanzi a una prassi totalmente diversa dalla lettera del regolamento e non abbiamo ordini del giorno di 48 ore, ma di 24, questa norma delle ventiquatt'ore creerebbe delle complicazioni ulteriori e successive perché finirebbe, in realtà, per esserci una coincidenza tra il tempo massimo di ordine del giorno (le ventiquattro ore) (*Commenti all'estrema sinistra*). No, perché è qui la differenza: noi abbiamo...

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Pannella.

PANNELLA. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, tenga conto del fatto che la Presidenza ha inteso compiere un gesto di grande comprensione.

PANNELLA. Non dubito della sua grande comprensione.

PRESIDENTE. Adesso la prego di concludere.

PANNELLA. Ho constatato la mia assoluta incapacità di farmi comprendere. Quindi, di questo umilmente profitto... (*Proteste all'estrema sinistra*) ...perché ritengo che l'argomento che sto svolgendo...

PRESIDENTE. La prego, concluda il suo ragionamento.

PANNELLA. La ringrazio. Il mio è un ragionamento di interpretazione. Allora, se abbiamo le ventiquatt'ore... Voglio sottolineare: non votiamo l'ordine del giorno per le ventiquatt'ore successive, signor

Presidente ma lo votiamo per il giorno successivo e le ore possono essere anche trentasei, se la seduta è di mattina. Questo è un problema centrale, sul quale è necessario riflettere un momento, tant'è vero che, a parte il fatto che il rispetto dell'articolo in questione non ci vieta di affrontare...

PRESIDENTE. È la terza volta che mi rivolgo alla sua cortesia perché lei concluda il ragionamento, senza riprenderlo da capo. Non mi costringa a cose che non sono gradevoli. Anche i diritti dell'Assemblea devono essere rispettati.

PANNELLA. Per questo motivo, che ritengo di non aver spiegato, ma che non ritengo più possibile spiegare, anche per questo, signor Presidente, termino. Termino, a questo punto, enunciando le tre conseguenze che possono essere tratte per noi da questa situazione. La prima è che noi riteniamo (senza nessuna offesa: è una interpretazione) che la decisione di ieri sera, essendo non regolamentare, è viziata in qualche modo di nullità e che, di conseguenza, non si tratta adesso solo del recupero delle due o tre ore che mancherebbero rispetto alle ventiquatt'ore. In subordinata, signor Presidente, voglio far presente che il nostro regolamento prevede la possibilità di inserire d'ufficio, subito, un punto all'ordine del giorno della seduta in corso, ma non per iniziativa presidenziale: per iniziativa della maggioranza. Questo si legge all'articolo 27.

PRESIDENTE. La prego di concludere: non mi costringa a toglierle la parola. Lei in questo modo dimostra di non tener conto del valore della decisione assunta dalla Presidenza, che ha consentito in via eccezionale che una questione regolamentare già affrontata ieri sera venisse riproposta al fine di chiarire il significato e la portata di alcune disposizioni regolamentari. Il tempo a sua disposizione è trascorso già da molto. Adesso concluda: non mi costringa a cose che non voglio fare.

PANNELLA. Signor Presidente, non concludo: termino e taccio (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sempre a termini dell'articolo 41 del regolamento, vi è qualcuno che chiede di parlare a favore o contro la proposta fatta dall'onorevole Pannella?

MELLINI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che anche lei ha a disposizione quindici minuti.

MELLINI. Signor Presidente, sarò molto breve, ma è chiaro che è difficile parlare a favore di un richiamo al regolamento di cui non sono state espresse le conclusioni. Le conclusioni le dobbiamo trarre dalle argomentazioni che sono state espresse dal collega onorevole Pannella e che riguardano appunto la conseguenza di una violazione del regolamento relativa al termine dilatorio tra il momento in cui viene stabilito l'ordine del giorno ed annunciata la discussione di un provvedimento e quello in cui può avere inizio la trattazione del provvedimento stesso: sempre almeno 24 ore.

È stato ricordato che, quando il regolamento non si limita a dire «almeno 24 ore» o «24 ore», ma dice «sempre almeno 24 ore», significa che vi è una sottolineatura particolare in cui le ore contano. Sappiamo che nella precedente legislatura si è discusso talvolta proprio su problemi di ore in ordine all'inizio di discussioni di provvedimenti, quando insorgevano delle difficoltà relativamente al momento della presentazione della relazione e dell'inizio della discussione.

Signor Presidente, qui credo che l'unica questione che si possa proporre è proprio contro questa considerazione: ne parlo brevemente per dimostrare come *per absurdum* essa rappresenti viceversa proprio una dimostrazione della fondatezza del richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Pannella. Infatti, se dovesse applicarsi il regolamento, interverrebbero delle

conseguenze negative in quanto questa disposizione dell'articolo 26 riguarda proprio il caso in cui si verificasse la mancanza di unanimità fra i gruppi, bastando, quindi, l'opposizione di un gruppo per impedire la formazione dell'ordine del giorno e quindi la messa in discussione di un qualsiasi progetto di legge.

Già Pannella, nell'illustrare il suo richiamo al regolamento, ha ricordato che, poiché l'ordine del giorno non deve necessariamente essere fatto per le prossime 24 ore, non sussiste alcun impedimento o contraddizione tra il fatto che per la messa all'ordine del giorno della discussione di un progetto di legge debbono decorrere 24 ore e quello che l'ordine del giorno deve essere stabilito per un determinato periodo più lungo di 24 ore. Quindi, vi è lo spazio per collocare in questo ordine del giorno, nella sua giusta posizione, la discussione del progetto di legge, perché — appunto — vi sono le 48 ore entro le quali può essere predisposto l'ordine del giorno.

Ma vi è un'altra considerazione: proprio perché questa eventualità prevista dall'articolo 26 deve applicarsi soltanto nel caso che non vi sia l'unanimità tra i gruppi, questa argomentazione non ha alcun valore, poiché — potendo derogare nel caso di unanimità tra i gruppi — evidentemente il fatto che un solo gruppo... questa circostanza che sarebbe l'argomento contro l'applicabilità del termine delle «almeno e sempre 24 ore» si ritorce — appunto — contro la possibilità che si debba escludere l'applicazione del regolamento per una sua presunta impossibilità di far funzionare poi i lavori della Assemblea.

Dopo queste considerazioni, penso che non resti che trarre le conclusioni e vedere cosa dobbiamo fare. A mio avviso, da questo richiamo al regolamento deve sorgere poi la necessità di arrivare ad una inversione dell'ordine del giorno. Questo è il modo per rimediare a questa situazione, poiché — ricordiamoci — la disposizione del termine delle 24 ore non è contenuta direttamente nella norma che riguarda la formazione dell'ordine del giorno per cui si possa dire che, una volta formato l'ordi-

ne del giorno e superate eventualmente in quella sede le questioni regolamentari, non si può tornare sull'argomento. La questione è un'altra: è per l'inizio della discussione del progetto di legge che debbono essere decorse le 24 ore. Quindi la verifica di questa circostanza, nell'ipotesi in cui vi sia stata una inosservanza del regolamento o — meglio — non si sia tenuto presente questo dato del regolamento, deve esse fatta nel momento in cui viene formato l'ordine del giorno.

Allora il richiamo al regolamento consiste nel fatto che dobbiamo sospendere l'inizio della discussione del progetto di legge in questione, per parlarne soltanto a compimento delle 24 ore, cioè alle ore 20; o altrimenti provvedere ad una inversione dell'ordine del giorno, che ci consenta di poter iniziare questa discussione con l'osservanza di questa norma, che ripeto, torno a sottolinearlo — riguarda non la formazione dell'ordine del giorno in se stesso (anche se certamente la formazione dell'ordine del giorno deve tener presente questa considerazione, questa necessità), ma riguarda proprio il momento dell'inizio della discussione di un progetto di legge.

In questo momento, quindi, in cui è formalmente proponibile il richiamo al regolamento (perché ieri solo indirettamente il regolamento veniva in questione), dobbiamo rilevare questa situazione e non procedere, a norma di regolamento, alla discussione del progetto di legge. Credo che se poi si vorrà utilizzare questo tempo, si potrà procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, che tra l'altro contiene altri numerosi argomenti, che potranno essere utilmente discussi nel tempo che abbiamo a disposizione fino allo scadere delle 24 ore, dal momento dell'annuncio della discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza deve ribadire il rigetto del richiamo al secondo comma dell'articolo 82, per motivi essenzialmente basati sulla desuetudine, che ormai ha investito tale norma, parallelamente alla correlata norma

dell'articolo 26, primo comma, che prescrive la fissazione dell'ordine del giorno per le sedute dei due giorni successivi.

Appare evidente infatti, tenendo presente il normale meccanismo della vita parlamentare, che, mentre l'osservanza della predetta norma sarebbe del tutto agevole se la fissazione dell'ordine del giorno fosse effettivamente compiuta per due sedute successive, in mancanza di tale adempimento essa risulta invece impossibile, se non immaginando tra la fissazione dell'ordine del giorno e la seduta una vacanza parlamentare di 24 ore.

È in relazione a tale grave inconveniente che, una volta desueta la norma dei due giorni contenuta nell'articolo 26, si è formata una prassi interpretativa dell'articolo 82, secondo comma, tale da conciliare l'esigenza garantista, che era stata alla base, con l'esigenza di far procedere senza interruzioni i lavori parlamentari.

Secondo questa prassi interpretativa, l'espressione « 24 ore » contenuta nel secondo comma dell'articolo 82 è stata perciò sempre intesa come esigenza di fissazione dell'ordine del giorno nel giorno precedente a quello della seduta di inizio della discussione, senza un rigido riferimento orario. Del resto una simile prassi interpretativa, aliena da una rigidità che finirebbero per recare notevoli danni all'attività di tutti i gruppi — ed in rapporto inverso alla loro consistenza numerica — vige anche in relazione alla identica espressione contenuta nell'articolo 83, comma quarto, per le richieste di ampliamento della discussione, e nell'articolo 86, commi secondo e terzo, per quanto riguarda la presentazione di emendamenti.

Anche in questi casi la prassi è sorta dalla necessità di consentire una razionale applicazione delle norme citate e di sottrarle all'incertezza proveniente dalla difficoltà di stabilire preventivamente il termine orario *ad quem*.

Per tali ragioni, la Presidenza ritiene di dover confermare la propria decisione di rigetto del richiamo al regolamento testé proposto, anche se si riserva di segnalare alla Giunta per il regolamento,

nel quadro dei suoi lavori, la questione del tenore letterale degli articoli citati.

PANNELLA. Chiedo di parlare per proporre una inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, l'inversione che propongo e che mi auguro mi consenta brevemente di illustrare è quella di reintegrare...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le ricordo che anche in questo caso c'è un limite di tempo per l'illustrazione.

PANNELLA. Certo, signor Presidente. In realtà, colleghi, non propongo tanto, come può sembrare, una inversione dell'ordine del giorno, quanto la reintegrazione di un ordine del giorno che a dicembre era stato un punto di onore comune di tutti i gruppi, cioè propongo che il dibattito sull'aborto segua e non preceda l'approvazione della riforma sanitaria che da quindici anni ormai, per evenienze dei tipi più diversi, non riusciamo a varare.

Vorrei ricordare semplicemente che quando già le urgenze, come dire, del superamento della possibilità di *referendum* erano concordemente avvertite dall'arco cosiddetto costituzionale dei partiti, unanimi i capigruppo riconobbero la necessità di far seguire e non precedere il dibattito sull'aborto al dibattito sulla riforma sanitaria. Il perché lo sappiamo. E dobbiamo proprio dire che forse si è arrivati in questo Parlamento, colleghi, a dare prova tutti di una profonda sensibilità, pur di iniziare, di incardinare e di arrivare alla conclusione di questo dibattito (credo che la collega Maria Eletta Martini e i colleghi della Commissione sanità potranno testimoniare), ad un impegno straordinario — credo mai avvenuto — della Camera, della istituzione (si è lavorato di notte, si è lavorato durante i giorni festivi; io penso che la Presidenza, tutti si siano posti in una situazione straordinaria quasi di emergenza rispetto al pericolo ancora una vol-

ta di slittamento di questa riforma). E perché, colleghi, credo che non possiate a cuor leggero in effetti accettare la proposta che vi viene fatta? Perché noi sappiamo tra l'altro che nella riforma sanitaria — anche se il nostro giudizio è abbastanza negativo su questa riforma — vi sono pure degli interessi che si ledono in qualche misura. Sappiamo che a proposito della riforma sanitaria, se non siamo riusciti da sinistra in quindici anni ad ottenere qualche cosa, malgrado l'opera dei compagni socialisti al Governo, malgrado il tallonamento costante dei compagni comunisti in tutte le legislature su questo, è per la resistenza feroce, accanita di interessi che non possono non essere lesi e superati dalla realizzazione di questa riforma, anche se minima, anche se riformistica e non riformatrice.

Allora adesso qual è la *ratio*? Perché d'un tratto? È questo, colleghi, che mi pare sia importante. A volte sembra che noi si sia eccessivi, quando diciamo che il Parlamento adesso ha un solo dovere, sembra avere un solo imperativo categorico (non discutere di ordine pubblico, di Brigate rosse, tallonare il Governo): quello di far fuori i *referendum*, quello di legiferare in due-tre giorni su temi sui quali non si è legiferato per anni o quinquenni, di legiferare in fretta, con dibattito estremamente limitato, pur di poter ottenere questo. Forse che l'aborto depenalizzato con *referendum* non ci consentirebbe di portare poi entro 50 o 40 giorni a conclusione meglio questa nostra fatica? Certo, che urgenza oggettiva c'è se non quella di evitare la « lacerazione » di un esercizio effettivo della iniziativa popolare costituzionale nel momento in cui le cronache del nostro paese sono invece piene della presenza di 100 o 200 o 300 persone le quali appunto, invece di puntare all'esercizio dei diritti del gioco democratico, hanno ritenuto di poter mettere in corto circuito i nostri meccanismi? In che modo? Usando la pistola invece della pena, della carta stampata, della richiesta di poter delegare al paese una volta tanto quello che tra l'altro mai è stato delegato nei confronti del Parlamento.

Quindi non è semplicemente — lo è anche — una riaffermazione di principio che viene fuori dal gruppo radicale che ritiene qui di esprimere concretamente il diritto di 6.200.000 firmatari autenticati di richieste di *referendum*, i quali si trovano dinanzi ad una scelta politica incomprensibile (mobilitati noi contro questi, non contro altro).

Niente misure economico-sociali. Ma che esempio diamo? Ci sono le Brigate rosse, diciamo sempre che vi sono delle cause sociali e civili, abbiamo la legge sulla riforma sanitaria, potremmo concluderla oggi, quando non si sono del tutto riorganizzati certi interessi, e invece fra cinque, sette, dieci giorni la sospenderemo a termine indefinito, perché dopo l'aborto, in base alla stessa logica, avremo il superamento della legge Reale, i decreti costituzionali che continuano ad arrivarci addosso, il problema relativo all'Inquirente, agli istituti manicomiali e ogni misura di emergenza, con la quale si è giustificata la crisi; quelle di tipo economico e sociale ci sono per la prima volta e ufficialmente tolte.

Per questo, signor Presidente, chiediamo l'inversione all'ordine del giorno e in questo momento l'inversione che proponiamo è relativa al seguito della discussione dei progetti di legge Triva, Gorla, Tiraboschi, Zanone, e successivamente la discussione della proposta di legge Balzamo ed altri sull'aborto.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 41 del regolamento, sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal deputato Pannella darò la parola, ove me ne sia fatta richiesta, ad un oratore a favore e ad uno contro e per non più di quindici minuti ciascuno.

MELLINI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, non ritengo di dover aggiungere altro alla questione che è stata evocata, relativa alla necessità di essere coerenti con scelte

operate dall'Assemblea in un momento rispetto al quale noi non vediamo quale altro fatto nuovo possa aver prodotto una diversa determinazione, in ordine alle precedenze da dare, rispetto a problemi che oggi urgono nella opera riformatrice, se così la possiamo definire, alla quale dovremmo essere chiamati.

È anteriore alla crisi di Governo la determinazione di affrontare prima dello aborto la riforma sanitaria; abbiamo lavorato in questa aula per la riforma sanitaria mentre era in corso la crisi di Governo, ci siamo lamentati del fatto di dover discutere la riforma stessa senza avere nemmeno quell'interlocutore essenziale, in quanto è una riforma che presenta all'esecutivo dei problemi da risolvere sul piano dei doveri dell'esecutivo stesso. Ricordo che ci è stato imposto che potevamo fare a meno di questo impegno perché bastava il dato formale di un Governo che non aveva ancora rassegnato le dimissioni al Capo dello Stato, mentre già le aveva rassegnate alla stampa e alla televisione; siamo stati qui a discuterne e oggi abbiamo un Governo al quale dovremmo rassegnare subito materia per i suoi programmi, rispetto ai quali ha detto che ci informerà. Non ci consta che tra questi programmi vi sia la legge sull'aborto, in quanto su questo argomento il Governo ha assicurato la sua neutralità, anche se sappiamo che negli accordi di Governo si è parlato di questo problema; comunque non rientrerà nei programmi del Governo per quello che riguarda la sua attività come organo dell'esecutivo, e quindi è naturale, proprio perché siamo al dopo crisi di Governo, che noi affrontiamo per primo il tema della riforma sanitaria per poi affrontare quest'altro.

La cosa importante, che ci allarma, è proprio la mancanza di questo fatto nuovo, perché dobbiamo ritenere che il fatto nuovo sia esclusivamente questo dato relativo alla urgenza, rappresentato dal *referendum*. Non vogliamo qui ricordare che anche per il problema della riforma sanitaria c'è un *referendum* che si cerca di far saltare; quindi nelle vostre urgen-

ze indubbiamente dovrebbe esserci anche quella di affrontare quest'altra legge. Anche se non in questa ottica, certamente, della precedenza delle urgenze per evitare il *referendum*, noi vi proponiamo la inversione dell'ordine del giorno. Noi non possiamo accettare il concetto secondo il quale l'urgenza può essere giustificata da queste motivazioni e da questi argomenti; non possiamo ritenere che l'avvicinarsi di una data del *referendum*, come abbiamo precisato in una nostra proposta di sospensiva presentata alla Presidenza, possa essere il motivo per determinare quella nuova formulazione delle precedenza dei lavori parlamentari alla quale oggi in realtà stiamo assistendo.

Parlo quindi a favore dell'inversione dell'ordine del giorno ma, riprendendo quanto diceva prima il collega Pannella, mi sembra, in sostanza, di parlare contro questa inversione degli ordini del giorno, del programma dei lavori della Camera, che è stata realizzata con una motivazione inespressa, che può ricercarsi soltanto in un motivo che ritengo sia negativo anziché positivo per quanto riguarda i doveri del Parlamento come organo dello Stato rispetto ad altri organi dello Stato.

Sono pertanto favorevole alla proposta inversione dell'ordine del giorno che, tra l'altro, non comporterà neppure l'inconveniente di essere contraria alla prassi interpretativa (a questo nuovo regolamento che emerge dalla prassi e che ha abrogato le altre norme del regolamento). Ritengo che la nostra proposta possa essere accettata e sostenuta per una serie di motivi ognuno dei quali giustifica la sua approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Pannella, la pongo in votazione.

(È respinta).

È stata proposta dall'onorevole Mellini la seguente questione sospensiva:

« La Camera,

ritenuto che il progetto di legge in discussione ha per oggetto l'abrogazione

del titolo X del libro II del codice penale i cui articoli, nella maggior parte, sono oggetto di *referendum* abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione della Repubblica, come da ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* in data 7 novembre 1975 e da sentenza n. 251 in data 22 dicembre 1975 della Corte costituzionale, *referendum* già indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1976, sospeso per il successivo anticipato scioglimento delle Camere e che dovrà essere indetto per una domenica tra il 15 aprile ed il 15 giugno del corrente anno 1978;

ritenuto che la Corte costituzionale, con sua ordinanza n. 17 del 1978 ha dichiarato che quello del popolo attraverso il *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione deve essere considerato un potere dello Stato con proprie attribuzioni per la cui tutela può essere sollevato conflitto con altro potere;

che il potere attribuito al Parlamento dagli articoli 70 e 74 della Costituzione che comprende ovviamente quello di abrogare leggi esistenti, deve essere considerato concorrente e coordinato con quello di cui all'articolo 75 della Costituzione;

che il fatto che la rimozione della norma che è oggetto del *referendum* faccia venire meno l'oggetto del *referendum* stesso, che pertanto non può più essere utilmente espletato, principio raccolto dall'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, non può considerarsi fonte di regolamento delle reciproche limitazioni dei due organi costituzionali e di coordinamento dei procedimenti relativi, dovendo viceversa l'eventualità considerata da tale norma ed il procedimento che ad essa può dar luogo, considerarsi oggetto della limitazione e del coordinamento suddetto;

che la regolamentazione del suddetto concorso deve ricercarsi nei principi di diritto e di correttezza costituzionali che postulano l'autonomia e la non interferenza reciproca dei vari poteri ed organi costituzionali ed in particolare nel principio della prevenzione secondo cui l'organismo per primo investito della funzione eventualmente spettante in modo con-

corrente anche ad altro organo, deve essere lasciato svolgere la funzione stessa senza la sovrapposizione e l'interferenza dell'altro;

che in base a tale principio, una volta dichiarato regolare ed ammissibile il *referendum*, non è ammissibile che sia esercitato il potere legislativo del Parlamento per l'abrogazione ed a maggior ragione per la sostituzione della legge che ne è oggetto in modo da determinare sovrapposizione di due poteri;

che in ogni caso tale principio importa che non possa esercitarsi il potere legislativo del Parlamento con procedure legislative che debbano provocare la manipolazione o la soppressione surrettizia o anche reale della norma oggetto del *referendum* dopo il termine entro il quale il *referendum* deve essere indetto e, nella specie, oltre il termine di scadenza della sospensione delle operazioni del *referendum* determinata dall'anticipato scioglimento delle Camere;

che inoltre deve ritenersi inconcepibile che le funzioni di uno dei poteri dello Stato siano esercitate, come nella specie si pretende dai proponenti della legge, al fine dichiarato di impedire l'esercizio, nei modi e nei termini della Costituzione, di un altro potere;

che del resto appare assurdo e palesemente inconcepibile che il procedimento del *referendum*, che comporta una serie di operazioni preliminari per la votazione oltretutto il confronto ed il dibattito nel paese, possa essere condizionato da possibili interferenze oltre un determinato limite di tempo in modo da rispettare il libero ed autonomo svolgimento della preparazione e della campagna elettorale;

che l'abrogazione delle sopra menzionate disposizioni di legge e la loro sostituzione con altre norme penali incriminatrici degli atti di interruzione della gravidanza compiuti al di fuori delle procedure e dei casi previsti dal progetto è parte essenziale della proposta in discussione;

che in ogni caso è prevedibile che l'iter della proposta oggi in discussione non possa essere ultimato in modo da

sortire gli effetti di cui sopra è cenno prima della dovuta indizione del *referendum*;

tutto ciò considerato,

delibera

di sospendere l'esame del progetto di legge n. 1424 fino alla proclamazione dei risultati del *referendum* ».

L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrarla.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, la questione che dobbiamo trattare è tale da condurci ad affrontare un tema estremamente delicato ed abbastanza nuovo, in ordine all'equilibrio dei poteri dello Stato nell'ambito della Costituzione repubblicana: equilibrio che deve essere affidato ad una puntuale applicazione e ad un puntuale rispetto delle norme costituzionali, oltre che di quelle norme di correttezza che riguardano — appunto — l'equilibrio ed il reciproco rispetto dei poteri sui quali si fonda larga parte dell'ordinamento costituzionale, non soltanto di questo nostro Stato secondo la sua Costituzione ma — direi — di ogni Stato e di ogni Costituzione. Se, infatti, alla parola Costituzione non vogliamo attribuire un significato puramente astratto, per cui ogni ordinamento di fatto debba essere riconosciuto come tale da rappresentare la Costituzione, in senso materiale, di uno Stato, dobbiamo dire che ogni ordinamento che abbia una qualche articolazione di poteri presuppone, per il suo funzionamento, che detti poteri si pongano tra loro delle regole, anche se le stesse non sono precostituite attraverso un documento costituzionale o una serie di disposizioni. Se non esistono disposizioni, d'altronde, esiste una normativa costituzionale, esiste una prassi costituzionale, che deve, appunto, imporre che nessun potere agisca impedendo ad altro potere di esercitare determinate sue funzioni, e fa in modo che si determini tra i vari poteri dello Stato un equilibrio ed un'armonia di funzionamento, che sola può garantire che la Costituzione non rimanga nella so-

stanza un pezzo di carta. Deve, altresì, fare in modo che la pluralità degli organismi costituzionali non rappresenti un elemento di conflittualità perenne nella vita dello Stato, bensì un elemento di ricchezza e di complementarità. Deve esistere, cioè, un complemento tra questi vari organismi per determinare il funzionamento e la volontà dello Stato.

Ci troviamo di fronte ad un problema di confini e di correttezza di funzionamento di due poteri dello Stato: il Parlamento ed il popolo, nell'esercizio del suo potere diretto di funzione referendaria, regolato dall'articolo 75 della Costituzione.

Già altra volta, signor Presidente, colleghi, ebbi in quest'aula a proporre la questione, all'inizio della discussione della legge sulla riforma sanitaria che contiene, all'articolo 30, una norma introdotta nel corso dell'esame in Commissione, con la previsione dell'abrogazione di una delle leggi sottoposte a *referendum*. Si votò e la questione da me posta fu respinta. La Camera, in detta occasione, respinse la nostra proposta di sospensiva sino alla definizione del *referendum* con una motivazione espressa in determinati termini. Credo che tale dato dialettico del parlare a favore o contro una certa proposta debba essere considerato in un determinato modo e che, in mancanza di un altro elemento, si debba tener conto delle valutazioni fatte da chi ha espresso la tesi che è risultata prevalente nella votazione.

Quale fu l'espressione usata, quali furono le argomentazioni usate dal collega Fracchia che parlò contro quella mia proposta di sospensiva? Il collega Fracchia contestò che potesse considerarsi fondata la tesi, ed il punto di partenza era rappresentato dal fatto che ci trovavamo in presenza di un potenziale conflitto di due poteri dello Stato. Io avevo detto: l'articolo 75 della Costituzione istituisce non un dato puramente formale, un dato complementare dell'attività del Parlamento; tale articolo introduce nel nostro ordinamento un istituto e credo che proprio i colleghi della democrazia cristiana siano stati i sostenitori, in seno all'Assemblea

costituente, di questo istituto, come dato correttivo — secondo una loro vecchia tesi, un loro vecchio atteggiamento — nei confronti del Parlamento. Nel rinnovamento di certe vecchie tesi, che pure ebbero valore in questa aula, nel momento della discussione della Costituzione, credo che questo aspetto abbia assunto un significato oggi anche per noi certamente positivo. Dicevo che l'articolo 75 della Costituzione non è soltanto il momento in cui il Parlamento cerca di suffragare o di controllare la propria volontà, ma introduce nella nostra Costituzione un nuovo potere dello Stato. Il collega Fracchia — lo ricordavo — contestò questa tesi e disse che assolutamente non si poteva parlare di un potere dello Stato consistente nel *referendum* (nel popolo) perché, disse, organo costituzionale dello Stato è il popolo, ma soltanto attraverso il suo potere delegato al Parlamento. Secondo questa tesi la sovranità popolare, nel nostro ordinamento, è delegata al Parlamento.

Questa teoria della sovranità delegata non sto a discuterla: qui ci interessa un'altra cosa, ci interessa stabilire se è esatto (credo che la nostra proposta dovrebbe essere fondata anche se ciò non fosse esatto, ma certamente è incontestabilmente fondata se questo è esatto) questo principio e questo postulato. Ebbene, dopo quel voto della nostra Assemblea, un'ordinanza della Corte costituzionale, emessa in un conflitto di attribuzione, sollevato nei confronti dell'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione, risolvendo la questione preliminare se ci si trovasse in presenza di un potere dello Stato, ha ribadito il principio che quello del popolo, nell'esercizio della democrazia diretta attraverso la funzione referendaria, è un potere dello Stato! Se questo è un potere dello Stato, indubbiamente qui dobbiamo affrontare il tema che ci si trova di fronte. Evidentemente, si può dissentire dalla Corte costituzionale, ma credo che alla Corte costituzionale dobbiamo pur fare riferimento, quando dobbiamo affrontare temi in materia costituzionale. Credo che la Corte costituzionale non abbia dimostrato una particolare tenerezza nei confronti

dell'istituto del *referendum*. Eppure in questa ordinanza della Corte costituzionale abbiamo visto riaffermare tale principio.

È un potere dello Stato, ed allora quale è il problema? Il problema è che il potere di democrazia diretta di abrogare le leggi mediante il voto popolare, attraverso il *referendum*, concorre con altro potere che è insito nel più ampio potere legislativo attribuito, viceversa, dagli articoli da 70 a 74 della Costituzione, al Parlamento. Voglio sperare che non si debba porre il problema rispetto agli altri articoli della Costituzione relativi al potere legislativo del Governo, perché voglio sperare che quei dati di fantapolitica, per discutere *per absurdum* di una certa tendenza relativa all'uso del decreto-legge, non diventino un dato della realtà politica, come spesso avviene, e che non si debba assistere in questo nostro paese, nella prassi interpretativa, anche a questa interpretazione della Costituzione, secondo cui si possono liquidare i *referendum* con decreto-legge! Io spero che di questo non dovremo discutere; parliamone quindi soltanto come di un dato di fantapolitica, per ora!

Ma qual è la norma che regola il concorso di questi due poteri? Cosa avviene se il problema dell'abrogazione delle leggi se lo pongono contemporaneamente questi due poteri? Si badi che l'esercizio della funzione referendaria del popolo avviene attraverso un procedimento rigido, con tempi esattamente predeterminati dalla legge, senza che sia possibile alcuna scelta in merito ad eventuali ritardi, che a volte avvengono per interventi dall'esterno. Accade però che, attraverso l'esercizio di altri poteri, come dichiarato in questo caso, si tenti non di ritardare, ma in realtà di impedire l'esercizio di questo potere popolare.

È possibile che, nel rispetto della Costituzione, si assista all'esercizio di un potere allo scopo specifico di bloccarne un altro? Io credo che fin da quando, in epoca romana, venne istituito il principio della collegialità, nel senso della dualità, il principio fondamentale sia sempre stato quello della non interferenza reciproca dei due

poteri: quando l'uno aveva cominciato a svolgere una determinata attività, l'altro non poteva intervenire per bloccarla o interferire in essa. Questo è un dato di fatto fondamentale.

Ma qui non dobbiamo ancora nemmeno affrontare il problema di un esercizio del potere da parte di uno degli organi che abbia per scopo specifico quello di bloccare l'esercizio del potere di un altro organo. Qui il problema è soltanto quello temporale, soltanto quello della correttezza nei rapporti; si deve stabilire se sia concepibile che anche soltanto temporalmente uno di questi poteri agisca in modo da impedire che l'altro possa mandare ad effetto la procedura già iniziata e che ha precise e inalterabili scadenze (questo tengo a sottolinearlo).

Credo che dobbiamo fare innanzitutto una prima osservazione, che va aggiunta alla considerazione che si tratta di un potere dello Stato: non siamo di fronte ad un potere comunque integrato dalla volontà di altri organismi. Di questo dobbiamo tener conto anche nello stabilire gli inconvenienti in ordine ai limiti che andremmo a porre alla nostra stessa libertà di affrontare nel merito i provvedimenti che stiamo discutendo: dobbiamo tener presente l'esigenza di non creare dati di potenziale conflittualità con l'istituto del *referendum*.

Noi non abbiamo un *referendum* di tipo francese. A noi radicali, che abbiamo sostenuto l'esigenza di usare finalmente per la prima volta in maniera realmente conforme allo spirito della Costituzione questo istituto del *referendum*, è stato rimproverato che questa nostra preferenza è in fondo di tipo gollista. Io dico invece che il nostro *referendum* è la perfetta antitesi del *referendum* di tipo gollista, che in realtà è un plebiscito, cioè un atto della volontà popolare richiesto a sussidio della determinazione di altri poteri, di quesiti posti da altri poteri. Nel nostro ordinamento il *referendum* nasce nell'ambito dell'elettorato: sono dieci elettori quelli che formulano il quesito, sono 500 mila elettori quelli che suffragano la richiesta di *referendum*, e quindi impon-

gono (o dovrebbero imporre, finché la Costituzione è la Costituzione) che si tenga il *referendum*; sono gli elettori quelli che si pronunciano sul quesito posto dai primi 500 mila. È quindi strettamente nell'ambito del popolo, nell'esercizio di questo suo potere di democrazia diretta, che nasce e si esplica l'istituto del *referendum*, che per noi è l'antitesi di quello di tipo gollista.

Stiamo attenti, perché anche questo ha la sua importanza e si rischia, interferendo con l'osservanza di certi limiti temporali, di violare anche questo dato fondamentale dell'istituto del *referendum*. E dovremo vedere poi perché e come.

Ci è stato detto: l'articolo 39 della legge sul *referendum* stabilisce che, se prima dello svolgimento della votazione la legge viene abrogata, il *referendum* non viene più tenuto ed è dunque — si aggiunge — questa la norma che stabilisce ciò che si può fare e quindi — essendo prevista l'abrogazione — può benissimo esservi un Parlamento che abroga.

Io però sostengo che è proprio l'eventualità che si verifichi la situazione prevista dall'articolo 39 a regolare il fatto, la conseguenza materiale sul *referendum*. Tanto è vero che questo non viene verificato dalla Corte costituzionale, organo arbitro tra i poteri, ma dalla Corte di cassazione, che ha una mera funzione di controllo di legittimità formale. E quindi l'articolo 39 pone proprio il problema della regolamentazione dei rapporti fra i poteri: è dunque l'atto previsto da quell'articolo che deve essere oggetto della nostra attenzione e della regolamentazione che dobbiamo trarre dai principi fondamentali del diritto costituzionale e dalla nostra stessa Costituzione.

Signor Presidente, colleghi, ricordiamo, tra l'altro, che la legge 25 maggio 1970, della quale fa parte quell'articolo 39, ha una sua storia precisa. Fu varata mentre era in discussione la legge sul divorzio e fu voluta — diciamoci chiaramente le cose — dal Vaticano, il quale accettò che si andasse avanti nella discussione sul divorzio purché ci fosse subito la possi-

bilità di sottoporre a *referendum* la legge relativa.

Essendo vera questa circostanza, e cioè che l'istituto del *referendum* fu modellato e organizzato quando la legge sul divorzio era ancora in discussione ma già si prevedeva di sottoporla a *referendum*, credo che il Parlamento avrebbe dimostrato di avere un momento di non lucidità se avesse pensato che proprio la legge sul divorzio (sulla quale — finalmente, una volta tanto — era in corso un aperto confronto fra le parti in questa Camera) dovesse essere subito dopo l'approvazione abrogata, in modo che non si tenesse più il *referendum*.

Probabilmente, in realtà, si pensò ad un'altra cosa è cioè a quell'abrogazione in senso improprio che veniva preconizzata da quella parte della Camera che sperava in una dichiarazione di incostituzionalità. Questo è un atto che muove da un mero accertamento dei dati di fatto e non è quindi atto legislativo in senso proprio: non può dirsi tale l'atto con il quale il Parlamento, prendendo atto dell'incostituzionalità di una legge, la abroga. È solo l'attuazione del dovere primario del Parlamento di abrogare norme che quello stesso Parlamento o un Parlamento precedente hanno votato ma che sono non conformi alla Costituzione. Questo, semmai, può aver tenuto presente il legislatore nel momento in cui ha preso in esame il problema dell'articolo 39 della legge sul *referendum*.

Qui, però, si sgrana una serie di altre considerazioni e di altre eventualità. Certo noi possiamo avere una serie di ipotesi di una discussione di un progetto di legge che sia in corso nelle Camere nel momento in cui vengono depositate le firme per la richiesta del *referendum*, ma in cui ancora alle Camere non sia data comunicazione del fatto che 500 mila cittadini abbiano richiesto il *referendum* per cui l'espressione formale, ferma, chiara dell'articolo 75 della Costituzione: « si dà luogo a *referendum* quando ne facciamo richiesta... » non sia un dato rispetto al quale il Parlamento possa essere tenuto a regolare i suoi lavori per

il fatto che alcune persone hanno detto di aver depositato presso la Corte di cassazione 500 mila firme. Tale deposito ancora non è avvenuto in quanto non si sa se la Corte stessa ha proceduto alla verifica e se la stessa abbia dato esito positivo.

Qui abbiamo un *iter* della richiesta di *referendum* che è oggi perfetta. Noi abbiamo la proposta di dieci elettori che sono andati alla Corte di cassazione e hanno formulato un quesito; abbiamo depositato 500 mila firme — che poi sono 700 mila —; abbiamo la verifica fatta dalla Corte di cassazione che ha dichiarato la regolarità e la congruità delle firme per il *referendum*; abbiamo una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato ammissibile quel *referendum*; abbiamo, in sostanza, le condizioni poste dall'articolo 75 della Costituzione. Si deve perciò dar luogo al *referendum*.

Abbiamo comunque qualcosa di più. Abbiamo ormai il termine indilazionabile — 9 aprile — in cui scade il tempo per indire tutti i *referendum* da parte del Presidente della Repubblica.

Per questo *referendum* che ci riguarda e che investe immediatamente il problema della legge che dobbiamo affrontare occorre dire che esso è stato indetto, ma la votazione è stata sospesa perché è intervenuto lo scioglimento anticipato delle Camere. Sono, quindi, decorsi i 365 giorni, e poiché siamo nella fase del diritto in cui l'interpretazione del diritto viene fatta sempre secondo la logica, 365 giorni nel nostro paese, secondo il Consiglio di Stato e secondo il Governo, significano due anni in quanto si deve coincidere con il periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno: ecco quindi che diventano due anni, ma a questo punto il Presidente della Repubblica dovrà, riteniamo, indire il *referendum*, insieme con gli altri, entro il 9 aprile.

Noi oggi ci presentiamo ad affrontare la discussione di un progetto di legge con una prospettiva certa che l'*iter* legislativo debba andare oltre il termine entro il quale il Presidente della Repubblica dovrà indire il *referendum* per l'abrogazione

degli articoli del codice penale che sono, sostanzialmente, al centro di tutto il problema dell'aborto e dell'elusione che si tenta di fare attraverso questa legge. Di conseguenza quale altro problema ci viene di fronte? Ormai è scontato che detto *referendum* si dovrà tenere nell'ultima domenica utile. E quindi molto dubbia la possibilità di far funzionare l'articolo 39. A questo punto domandiamo un dato. Abbiamo i rappresentanti del Governo; non è presente però il ministro dell'interno il quale è responsabile della tenuta del *referendum* e anche delle sue operazioni. Noi ci domandiamo cosa significherebbe, ad un certo punto, un *referendum* parziale — perché questa è una delle ipotesi che si avanzano, cioè che una abrogazione parziale darebbe luogo ad un *referendum* parziale — e quindi tagliare un pezzo della scheda in cui sia scritto: « volete o no l'abrogazione degli articoli », quando il Parlamento avesse abrogato una parte di questi e si fosse arrivati all'applicazione dell'articolo 39 in maniera, addirittura, da manipolare l'oggetto del *referendum*.

Ecco che torniamo all'ipotesi del *referendum* gollista, ecco che, se fosse possibile questa sovrapposizione, se fosse possibile intervenire a far funzionare l'articolo 39 quando è già in corso l'operazione del *referendum*, noi avremmo l'assurdo di vedere le operazioni di voto con un oggetto diverso, con un partito che eventualmente si sia pronunciato a favore o contro il *referendum*, e che poi deve cambiare posizione perché ad un certo punto gli si propone di abrogare qualcosa di diverso.

Altre volte ho fatto il caso di un *referendum* abrogativo di tutte le norme penali — cosa che si può verificare ad esempio per la legge Reale — che lasciasse una esclusione dell'applicazione della penalizzazione di certe norme per cui ad un certo punto il *referendum* si dovrebbe fare sul dato contrario, cioè sull'abrogazione della norma di depenalizzazione. Questo esempio vi porta alla considerazione di quale assurdità noi faremmo se dovessimo riconoscere, se dovessimo pensare che si possa arrivare a questa inde-

finita continuazione di una attività legislativa per così dire ordinaria da parte del Parlamento. Le vostre forze politiche potranno aver detto che i *referendum* non si tengono, ma la Costituzione dice che si devono tenere, la Costituzione e la legge dicono che ci sono delle scadenze, dicono che un certo giorno di giugno, al più tardi, dobbiamo andare a votare. E questo cosa significa? Significa che qui si finisce per manipolare questo *referendum*.

Basterebbe questa considerazione per poter affermare che esiste chiaramente la prospettiva di un conflitto di poteri, che va risolta secondo il principio della prevenzione. Immaginiamo che cosa sarebbero i lavori, ad esempio, della Camera e del Senato se, ad un certo punto, mentre la Camera sta lavorando, sta votando in un certo modo un certo disegno di legge, anche il Senato prendesse in considerazione lo stesso provvedimento, votandolo magari con un'altra formulazione, così che poi questa dualità dell'organismo parlamentare verrebbe a portare una perpetua paralisi, in quanto non ci sarebbe più quella possibilità di esame successivo che è l'unica che garantisce il funzionamento del sistema bicamerale. Nel concorso di altri poteri nella stessa funzione indubbiamente questo è l'unico sistema possibile. Del resto, sono sufficienti considerazioni elementari, non c'è bisogno di far ricorso al diritto costituzionale, alla prassi costituzionale, alla correttezza costituzionale; è sufficiente che noi facciamo riferimento alla logica, allo stato di necessità in ordine al funzionamento dell'istituto del *referendum*. Voi potete dire che non esiste questo istituto, potete dire che esso deve cadere in disuetudine — certo non vi è ancora caduto, ma è un mero caso — ma non potete dire a un certo punto che l'istituto del *referendum* deve essere trattato in maniera tale da non farlo funzionare e che, quindi, qualsiasi norma può essere usata in modo da paralizzarlo e in modo da far sì che il *referendum* stesso sia intralciato e su di esso i cittadini non possano giudicare e votare e che non si sappia su che cosa si vota. A queste conseguenze si finirebbe per arrivare se la

decisione dovesse essere quella di consentire di procedere in una discussione, addirittura oltre il termine entro il quale il *referendum* deve avere luogo.

Ma non è soltanto per il rispetto di un altro potere dello Stato che noi dobbiamo regolarci in questo modo, non è soltanto per il rispetto dovuto a questo potere popolare, ma è anche per il rispetto dovuto alla nostra stessa funzione. Se noi vogliamo ammettere che l'unico problema di regolamento, che l'unica fonte di regolamento non è data dai principi costituzionali, ma è data dall'articolo 39, allora state attenti perché l'articolo 39 pone dei problemi per quanto riguarda il merito, il tipo dell'abrogazione, che cosa si fa con l'abrogazione. L'articolo 39 pone questi problemi. Ne ha discusso stamane la Corte costituzionale. Comunque, se ne dovrà discutere per altre questioni e per altri aspetti. E allora noi andremmo a discutere di questo problema, di questa legge non essendo liberi nelle nostre determinazioni. Ad esempio, non potremmo permetterci, evidentemente, di arrivare a delle formulazioni della legge che portassero a conseguenze tali per cui la legge che andiamo a varare fosse essa stessa sottoposta a *referendum*. Di questo si discuteva stamane alla Corte costituzionale, dopo che essa aveva già dichiarato ammissibile il problema del conflitto. Non potremmo permetterci di discutere senza tener presente questa esigenza di non trovare formule tali per cui una o tutte le stesse norme che andiamo ad approvare possano in qualche modo creare il problema della spezzatura del *referendum*, per cui mentre si fa la campagna elettorale noi discutiamo sulla stessa materia. A proposito, mentre il *referendum* prevedeva tutti gli articoli, uno è stato abrogato.

Dunque, ci troveremmo nella condizione — ecco che bisognerebbe avere un minimo di rispetto per questo altro istituto, per lo meno formalmente — di non poter affrontare nella pienezza del potere del Parlamento questo problema, proprio perché abbiamo voluto esercitare questo potere in un momento in cui è attivato il potere di un altro organo.

Io credo che dobbiamo avere questo obbligo di rispetto della nostra stessa funzione di parlamentari. Io credo che queste siano argomentazioni in base alle quali non possa discutersi, non essere messo in dubbio il fatto che si impone sul piano costituzionale la sospensiva. Noi non diciamo che sussiste una preclusione dell'oggetto della decisione, ma, in sostanza, che esiste un problema di regola costituzionale, relativa ai poteri dello Stato, che ci impone di lasciare che l'altro potere eserciti le sue funzioni fino in fondo, fino alla naturale scadenza, secondo i tempi determinati rigidamente dalla legge, sui quali, evidentemente, non c'è possibilità di una sospensione da parte di chi ha deciso il *referendum*. Il comitato per il *referendum* non può stabilire una data diversa, dicendo: « aspettiamo cosa fa il Parlamento, aspettiamo un po' »; tant'è vero che un disegno di legge che prevedeva di rendere elastica la data del *referendum*, è rimasto tale, senza diventare una legge dello Stato. Si deve tenere presente questo dato, per il contrario. Oggi i tempi del *referendum* sono rigidi, salva l'eventualità — che oggi non si pone — dello scioglimento anticipato delle Camere, che già una volta ha influito sull'effettuazione di questo *referendum*.

Questi sono problemi di carattere costituzionale, o, quanto meno, sono temi di correttezza costituzionale: mi domando a quale altro organo dello Stato noi useremo un trattamento di questo genere, a quale altro potere dello Stato noi opporremo una legge che dichiaratamente (perché poi questo è il problema: io non l'ho detto; questo è un problema separato); non dovremmo arrivare, dicevo, neanche al problema del varo di una legge che dichiaratamente (come si ricava dai programmi del Governo, dai lavori parlamentari) tende ad evitare il *referendum*, a non attuare la Costituzione, a mettere sotto i piedi l'articolo 75 della Costituzione, a calpestare un altro potere dello Stato. Rispetto a quale altro potere dello Stato noi potremmo riservare un comportamento di questo genere senza che chiunque abbia il minimo senso della Costituzione,

della legge, della legalità, insorga per dire che, in sostanza, non è ammissibile che questo sia il comportamento tra i poteri dello Stato, in una Repubblica, in uno Stato di diritto?

Credo che, oltre a queste considerazioni di ordine giuridico, costituzionale e legale, ve ne siano altre di ordine politico. Insomma: in quest'aula, quando in precedenza fu affrontato il problema dello aborto, abbiamo assistito a sedute che avevano una drammatica apparenza di contrapposizione delle parti. Bene, siamo stati noi, questi faziosi radicali, a dirvi che non esisteva il dramma, che, dietro l'apparente drammaticità della vostra contrapposizione, in realtà vi era un intento molto più omogeneo di quanto le parole accorate pronunciate dal collega Piccoli e dai colleghi dei cosiddetti due fronti, abortista e non abortista (che in realtà non corrispondono a posizioni abortiste né antiabortiste), avessero potuto far supporre. Questo abbiamo detto noi, ma tutti hanno avuto l'impressione che questa contrapposizione esistesse. Oggi ci si viene a dire che esistono dei « quasi problemi » e che dovremmo invece discutere su problemi gravissimi, che si è passati anche sopra a questi fatti per arrivare alla composizione del Governo. Ci si viene a dire che si discuterà se sarà vietato alla ragazza tra i sedici e i diciotto anni di abortire, altrimenti che in clandestinità. Vi domandiamo dove vanno a finire questo vostro diritto alla vita, colleghi democristiani, questa vostra difesa della donna, colleghi socialisti e colleghi comunisti, questi dati che appaiono inconciliabili (che voi dite inconciliabili), quando voi dite che potete trovare delle linee di intesa, perché nel paese c'è il terrorismo.

Lasciamo perdere queste considerazioni. Ma perché ritenete che questa contrapposizione di fondo non debba essere sottoposta al paese, che questo dato sia lacerante nel paese e non in quest'aula? Noi vi diciamo, invece, che qui non vi è nessuna lacerazione, che siete tutti d'accordo, in sostanza, poiché vi è un dato di fondo che vi accomuna nelle vostre leggi e nel vostro aborto di Stato! Vor-

remmo che non fosse così, perché noi riteniamo che la drammaticità delle contrapposizioni arricchisca la Repubblica e la democrazia. Ma se questo è vero, allora che cosa avete in contrario, in sostanza, se dovete legiferare su altri aspetti che sono la conseguenza di quello che nasce da questo problema della depenalizzazione o non depenalizzazione dell'aborto? Se questo è vero, perché sostenete che nella contrapposizione anche drammatica (che può essere drammatica, civilmente drammatica, saviamente drammatica nel paese) non debba sortire altro che la fine del mondo? Perché pensate che la vostra alleanza politica debba essere incrinata se, a un certo punto, nella contrapposizione di posizioni diverse su questo punto, voi vi appellereste non come Parlamento (abbiamo detto che non è un appello del Parlamento al popolo), ma come forze politiche al voto popolare? Avendovi, noi radicali, offerta la possibilità di questo riscontro con le decisioni del popolo, con l'animo popolare, con lo spirito del paese, della gente su queste questioni, voi non potrete domani legiferare (se e quando legifererete) sulle questioni sulle quali sarà necessario legiferare, dopo il voto popolare e non prima.

Soprattutto voi, compagni comunisti, ci dicevate che, proponendo questa questione, saremmo andati per le lunghe, che non si sarebbe mai arrivati a vedere finalmente le povere donne che muoiono di aborto non morire di aborto: oggi siamo nell'imminenza del *referendum*. Al massimo entro l'11 giugno il voto ci sarà e il giorno dopo si vedrà che cosa potrà accadere.

Noi siamo convinti che con la forza vostra, certamente, e con l'occasione anche nostra, si possa decidere in un altro modo; altrimenti avranno ragione i colleghi dell'altra parte, dell'altro schieramento, dell'altra cultura. Ma questo scontro, se veramente rappresenta un dato su cui le due culture si debbono confrontare (e questo è un dato fondamentale della democrazia) arricchirà — credo — la vostra stessa alleanza, le darà maggiore chiarezza, se di chiarezza ha bisogno, invece di altre cose.

Ecco, questo noi vi sottoponiamo: vi proponiamo la sospensione della discussione fino alla proclamazione dell'esito del *referendum*. Credo che con questo noi avremo compiuto un atto di correttezza costituzionale. Io credo che ogni potere abbia, di fronte alle esigenze di altri poteri, l'obbligo di limitare innanzitutto la propria attività: semmai l'obbligo di usare un eccesso di correttezza, mai il contrario. Anche sul piano politico, se è vero quello che ci avete detto con toni drammatici in quest'aula quando in precedenza si discusse su questo argomento, credo che non potrete sottrarvi a questa nostra proposta, altrimenti dovremo ritenere che veramente le nostre peggiori supposizioni nel merito...

Una voce all'estrema sinistra. Hai finito?

MELLINI. Sì, ho finito, collega, ma non perché mi viene chiesto, ma perché ho ultimato le mie considerazioni! (*Commenti del deputato Preti*). Altrimenti, dicevo, dovremo ritenere che le nostre peggiori considerazioni (quelle che vorremmo non fossero vere) siano in realtà vere.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 del regolamento, sulla questione sospensiva proposta dal deputato Mellini potranno prendere la parola due soli deputati a favore, compreso il proponente, e due contro.

Avverto altresì che sulla questione sospensiva Mellini mi è pervenuta richiesta di votazione a scrutinio segreto da parte del gruppo radicale. Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

PENNACCHINI. Chiedo di parlare contro la questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENNACCHINI. Signor Presidente, il gruppo parlamentare della democrazia cri-

stiana voterà contro la questione sospensiva proposta dal gruppo radicale. Il motivo è ovvio: la proposta radicale, come è stata testè illustrata dall'onorevole Mellini, si basa essenzialmente su considerazioni di natura costituzionale. Noi siamo profondamente convinti che la proposta di legge sull'interruzione volontaria della gravidanza presenta in molte sue parti un contenuto, che non si pone tanto ai margini della legittimità costituzionale, ma vulnera con ripetuta ed incisiva fermezza i principi consacrati dalla nostra Carta costituzionale come cardini della convivenza sociale. Personalmente, ebbi già l'onore di illustrarne i motivi in questa aula, nella seduta del 13 dicembre 1976, e in sede di illustrazione dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, nella seduta del 18 gennaio 1977.

Il mio gruppo, anzi, si propone di ritornare sull'argomento e ribadire il suo punto di vista sulla incostituzionalità della proposta di legge al nostro esame, che non presenta elementi di apprezzabile novità rispetto a quella già respinta dal Senato e, quindi, determina la conferma della nostra assoluta contrarietà, la cui fermezza e totalità non è certo scalfita dal nostro doveroso rispetto delle norme regolamentari e delle regole democratiche.

Riteniamo però doveroso distinguere, di fronte al pressoché totale isolamento della nostra posizione ideologica, verificatosi in quest'aula (anche perché questo isolamento non attenua minimamente la fermezza dei nostri convincimenti), la nostra contrarietà, che discende dalla certezza che la proposta supera i limiti della liceità morale, naturale e costituzionale, dalla contrarietà di quanti ritengono la proposta ancora poco permissiva e liberalizzante. E riteniamo che i limiti costituzionali dell'ordinamento giuridico che regge il nostro paese non possono essere dilatati per raggiungere posizioni di comodo o per ottenere conferme di punti di vista settoriali. Come non si può, del pari, rendere più pallida a questo scopo l'equità del giudizio dei supremi organi chiamati a decidere su conflitti di attribuzioni.

Così come va ritenuta giusta una decisione, che in pratica sancisce il principio che non basta una qualsiasi sostituzione di norme per vanificare una richiesta di *referendum*, ma occorre una abrogazione ed una sostituzione, che vada in direzione della volontà dei promotori, le cui richieste sottoscritte da almeno 500 mila persone non possono essere mutate per volontà dell'ufficio centrale della Cassazione, con altrettanta chiarezza occorre dire che affiorano in noi talune perplessità per il riconoscimento concesso al comitato promotore per il *referendum* della qualifica di potere dello Stato, al pari del potere giudiziario.

Al riguardo è anche doveroso ricordare che esiste un comitato promotore, denominato « Movimento per la vita », la cui proposta ha raggiunto un milione e 83 mila sottoscrizioni (*Interruzione del deputato Mellini*). Sarebbe stato preferibile definire il comitato come organo esercente una funzione costituzionalmente garantita, dato che il concetto di pubblica funzione non coincide certo con quello di pubblico potere. Ma forse non esisteva altro mezzo per impedire che cadesse nel nulla una richiesta di *referendum*, a seguito di modifiche più o meno apparenti, e ciò — lo riconosciamo — non avrebbe avuto tutti i requisiti dell'equità e della giustizia democratica.

Ma di fronte a questa doverosa ammissione, esiste una altrettanto indiscutibile realtà giuridica. Ed è quella dello articolo 75 della Costituzione, che dichiarando che la legge determina le modalità di attuazione del *referendum*, conferisce piena liceità costituzionale alla legge 25 maggio 1970, n. 352, il cui articolo 39 prescrive in modo inequivoco che il *referendum* non ha più corso quando, prima della data dello svolgimento del *referendum* — quindi anche il giorno antecedente, onorevole Mellini — la legge e le disposizioni cui il *referendum* si riferisce siano state abrogate. E per abrogare una legge occorre che il Parlamento possa continuare ad operare, senza essere ostacolato od impedito da questioni di legittimità che altro scopo non hanno se

non quello di reprimere la libera e democratica volontà delle Camere. A questo punto appare superfluo, onorevole Mellini, collocare la legge del 1970 nell'arco temporale in cui si discuteva del divorzio ed attribuire la sua natura a pressioni di origine esterna. Ormai questi sospetti sono completamente caduti.

PANNELLA. Certo, non ci sono più, sono divenuti certezze ed evidenze!

MELLINI. Se vuoi dire che il Vaticano non fa pressioni circa il *referendum* sull'aborto, hai ragione.

PENNACCHINI. Ella, onorevole Mellini, oltre a dire queste cose, le dovrebbe anche dimostrare, ma si limita, caso strano, sempre soltanto a dirle, mai a provarle.

È veramente inaccettabile poi la tesi che si debba impedire alle Camere l'esercizio della funzione legislativa (di cui sono titolari in via primaria, ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione) una volta dichiarato regolare ed ammissibile il *referendum*, perché ciò, fra l'altro, implicherebbe un inconcepibile rapporto di sovraordinazione tra due poteri dello Stato. E forse le nostre perplessità sul riconoscimento, sia pure temporaneo, al comitato promotore della qualifica di potere dello Stato lasciavano prevedere la possibilità che, con decisione in verità un po' ardita, si volesse dare pari dignità e potere costituzionale ad un Parlamento liberamente eletto da 36 milioni di elettori e ad un comitato fatto di 700 mila firme. Ma qui non è questione di numeri, ma di leggi e di sensibilità democratica che non sembra davvero conciliarsi con la proposta di affidare ad un comitato promotore di un *referendum* il potere di impedire l'esame di una legge sino alla proclamazione dei risultati del *referendum* stesso. Questo infatti significherebbe, in altre parole, il coordinamento, teorizzato dall'onorevole Mellini, dei poteri attribuiti al Parlamento dagli articoli 70 e 74 con quelli previsti dall'articolo 75.

Queste osservazioni appaiono elementari a qualunque coscienza democratica e ren-

dono quindi ancora più evidente la nostra opposizione a questo e a qualunque altro sistema che intenda praticamente impedire il libero svolgimento della funzione legislativa del Parlamento, nel rigido rispetto della suprema volontà popolare. Questi soltanto sono i motivi di profonda serietà democratica che ci fanno votare contro la questione sospensiva proposta dall'onorevole Mellini. Di ben altra natura sono le nostre convinzioni sulla incostituzionalità della proposta oggi al nostro esame e su di essa, ripeto, torneremo a tempo opportuno chiedendo una esplicita pronuncia della Camera.

PANNELLA. Chiedo di parlare a favore della sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, non lo avrei fatto se non avessi udito testé la esposizione del collega Pennacchini e se, tra l'altro, non avessimo comunque da attendere il decorso dei termini. Sarò breve e non toglierò altro tempo oltre quello, appunto, che ci è in questo momento consentito di usare.

Non sarei intervenuto se la difesa di una certa posizione da parte del collega Pennacchini non avesse in un modo limpido, colleghe e colleghi, posto in evidenza quanto una certa posizione significhi completamente una volontà, oggi specifica, di agire in frode della legge, in base ad una legge che certo fu votata allora in quattro e quattr'otto per rispondere alle esigenze del professor Gabrio Lombardi e dietro di lui della CEI. Non a caso, collega Pennacchini, non vi eravate mai inchinati ai valori costituzionali e avevate sempre impedito che l'istituto del *referendum* fosse realizzato e attuato, smentendo una volta di più le vostre posizioni durante la Costituente, timorosi già allora di giudizi popolari; e fu varata una legge che da tutte le parti ci rendiamo conto fa acqua.

Desidero semplicemente fare riflettere i colleghi sulla tesi secondo la quale il Parlamento può fino all'ultimo minuto mutare qualcosa, e può quindi

rendere impossibile il *referendum* anche attraverso una non integrale abrogazione. Questa è la realtà della posizione del collega Pennacchini. Certo, modifiche o abrogazioni nella direzione voluta. Bene, chi accerta collega Pennacchini (*Interruzione del deputato Pennacchini*). L'ufficio centrale, la Corte di cassazione deve accertare se... (*Interruzione del deputato Pennacchini*). No, mi spiace, la Corte costituzionale in seguito, ma è l'Ufficio centrale.

Guardate cosa accade: se noi il 10 giugno votiamo un piccolo emendamento qualsiasi, magari di tipo peggiorativo, collega Pennacchini, e non migliorativo, a questo punto l'ufficio centrale della Cassazione gli riconosce non altro che l'efficacia di far depennare dal *referendum* quella norma superata dalla decisione del Parlamento. Ma a questo punto interviene la impossibilità « tipografica » di tenere il *referendum*. Se noi votiamo, collega Pennacchini, il 10 giugno il Ministero dell'interno non ha tempo di ritirare le schede, mutarle, togliere una delle norme che nel frattempo non sono più sottoposte a *referendum* e consentire la costituzione dei seggi. È la nostra tesi, ma è evidente che nessuna lettura dell'articolo 39 della legge può essere tale da invalidare le modalità costitutive della legge stessa. Quella è una legge di attuazione del principio costituzionale per attuare, garantire l'esercizio del diritto di *referendum*. In realtà così come lo interpretate nei silenzi, quelli per i quali non ci sono più termini *a quo* e *ad quem*, sempre, fino all'ultimo minuto, fino ad un minuto prima che i presidenti proclamino aperti i seggi, è evidente che consente operazioni ufficiali, formali in frode della legge e dei motivi per i quali la legge è stata votata per far rispettare la Costituzione e regolamentare il diritto dei cittadini, non vanificarlo e annullarlo attraverso operazioni fraudolente, come quelle di votare il 20 maggio per cui il ministro dell'interno, richiamandosi a conflitti tra poteri dello Stato e constatando che il Parlamento ha ritenuto che si potesse votare anche fino al 24 maggio, può dire di essere nella impossibilità tipografica di far

rispettare la Costituzione. Questa è la linea sulla quale vi muovete e noi sottolineiamo che questa, in realtà, è una linea violenta, di frode della Costituzione, della legge e non l'eccesso radicale.

Tra l'altro, il giorno in cui le Brigate rosse accerteranno queste cose accompagnandole con il corpo di qualche assassinato, i vostri giornali, la vostra radiotelevisione di Stato questi motivi li amplificheranno e comunicheranno; ma qui resteranno chiuse all'interno di questo Parlamento, perché guai se questo dibattito sui *referendum*, in corso da un anno e mezzo, fosse stato davvero conosciuto dalla gente e laicizzato. Non a caso lo avete tenuto sequestrato, non a caso lo state votando all'ultimo momento e volete votare queste cose in 48 ore. Vero Piccoli? Tutti sappiamo, colleghi e colleghe, che il tempo parlamentare è uno degli elementi fondamentali della lotta politica. Quando la DC farà finta di essere contro l'aborto di Stato, ma in realtà lo consentirà, impedendo ai propri deputati di intervenire su questo fatto di coscienza, in sostanza, per questo aborto di Stato si sarà pronunciata nei fatti anche la DC, come chi, anni fa, prima si assicurava che i compagni socialisti votassero in favore della legge Reale e che la legge sarebbe stata approvata, e poi votava contro.

CERQUETTI. Chiedo di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Signor Presidente, il gruppo di democrazia nazionale voterà contro la proposta di sospensiva dell'onorevole Mellini per mere e squisite motivazioni di ordine giuridico. Non entriamo nel merito delle valutazioni politiche espresse dall'onorevole Mellini, poiché riteniamo che tali tesi, ribadite anche dall'onorevole Pannella, ben poco abbiano a che fare con le prerogative del Parlamento. E mi meraviglia che da parte di chi sempre sostiene la sovranità del Parlamento si arriivi ad ipotizzare la possibilità che il Parlamento, sia pure *in extremis*, non possa

modificare anche parzialmente una norma, sottraendola al *referendum*.

L'articolo 39 della legge del 1970 è esplicito e non lascia adito a dubbi: fino alla data del *referendum*, ove venga modificata la norma sottoposta alla prova referendaria, tale prova non può esplicarsi sulla norma medesima. Gli onorevoli Mellini e Pannella dovrebbero esporre argomentazioni giuridiche, anziché politiche, a sostegno della validità della loro proposta: se ne avessero di oggettivamente valide, certamente la Camera non le disattenderebbe.

La verità è che, attraverso la forzatura — questa sì, violenta — di un *referendum* chiesto e voluto quasi, direi, in maniera incosciente per abrogare qualsiasi norma impeditiva dell'esercizio di un egoistico arbitrio; attraverso l'abrogazione delle norme penali alla quale tendono i *referendum*, si aprirebbe un vuoto legislativo nella vita sociale e morale del paese che difficilmente potrebbe essere colmato e comunque non lo sarebbe prima del non breve tempo necessario a far entrare in vigore una nuova normativa, il che produrrebbe conseguenze negative veramente deleterie, scongiurabili solo evitando il determinarsi di una siffatta *vacatio legis*.

Per queste valutazioni di ordine giuridico, che nulla concedono a teorizzazioni politiche, il gruppo di democrazia nazionale voterà contro la sospensiva.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Mellini.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	436
Maggioranza	219
Voti favorevoli . . .	19
Voti contrari . . .	417

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Adamo Nicola
 Agnelli Susanna
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amendola Giorgio
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo detto Iso
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Arfè Gaetano
 Armella Angelo
 Arnone Mario
 Ascari Raccagni Renato
 Bacchi Domenico
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Balzamo Vincenzo
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Bardelli Mario
 Bardotti Martino
 Bartocci Enzo

Bartolini Mario Andrea
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Berlinguer Giovanni
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoldi Luigi
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Bollati Benito
Bolognari Mario
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni
Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carlassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci Maria Teresa

Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casapieri Quagliotti Carmen
Casati Francesco
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerquetti Adriano
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Chiarante Giuseppe
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cirasino Lorenzo
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Craxi Benedetto
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonio

Cuminetti Sergio	Garzia Raffaele
D'Alema Giuseppe	Gaspari Remo
D'Alessio Aldo	Gatti Natalino
Da Prato Francesco	Gatto Vincenzo
Darida Clelio	Giadresco Giovanni
de Carneri Sergio	Giannantoni Gabriele
De Caro Paolo	Giannini Mario
De Carolis Massimo	Giglia Luigi
De Cinque Germano	Giordano Alessandro
de Cosmo Vincenzo	Giovagnoli Angela
De Gregorio Michele	Giovanardi Alfredo
Del Castillo Benedetto	Giuliani Francesco
Del Donno Olindo	Giura Longo Raffaele
Del Duca Antonio	Gorla Massimo
Del Pennino Antonio	Gottardo Natale
Del Rio Giovanni	Gramegna Giuseppe
De Michelis Gianni	Granati Caruso Maria Teresa
Di Giulio Fernando	Grassucci Lelio
Di Vagno Giuseppe	Gualandi Enrico
Dulbecco Francesco	Guarra Antonio
Esposito Attilio	Guasso Nazareno
Evangelisti Franco	Guerrini Paolo
Fabbri Seroni Adriana	Guglielmino Giuseppe
Faccio Adele	Gullotti Antonino
Faenzi Ivo	Gunnella Aristide
Fantaci Giovanni	Ianni Guido
Fanti Guido	Iotti Leonilde
Federico Camillo	Kessler Bruno
Felicetti Nevio	La Loggia Giuseppe
Felisetti Luigi Dino	Lamanna Giovanni
Ferrari Marte	Lamorte Pasquale
Ferrari Silvestro	La Rocca Salvatore
Fioret Mario	La Torre Pio
Flamigni Sergio	Lattanzio Vito
Fontana Giovanni Angelo	Lenoci Vito Vittorio
Formica Costantino	Leonardi Silvio
Fornasari Giuseppe	Libertini Lucio
Forni Luciano	Licheri Pier Giorgio
Forte Salvatore	Lodi Faustini Fustini Adriana
Fortunato Giuseppe	Lodolini Francesca
Fracanzani Carlo	Lombardi Riccardo
Fracchia Bruno	Lombardo Antonino
Frasca Salvatore	Longo Luigi
Froio Francesco	Lucchesi Giuseppe
Furia Giovanni	Lussignoli Francesco
Fusaro Leandro	Macciotta Giorgio
Galli Luigi Michele	Magnani Noya Maria
Galluzzi Carlo Alberto	Magri Lucio
Gambolato Pietro	Malagodi Giovanni
Garbi Mario	Mammì Oscar
Gargani Giuseppe	Manca Enrico
Gargano Mario	Mancini Giacomo

Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Marraffini Alfredo
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Mastella Mario Clemente
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Mellini Mauro
Menicacci Stefano
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Migliorini Giovanni
Milani Armelino
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Monsellato Amleto
Monteleone Saverio
Mora Gianpaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Mosca Giovanni
Moschini Renzo
Napoleoni Claudio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Nicolazzi Franco
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Nucci Guglielmo
Ochetto Achille
Olivi Mauro
Orsini Bruno

Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Pagliai Amabile Morena
Pajetta Gian Carlo
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pannella Giacinto Marco
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Pertini Alessandro
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Piccoli Flaminio
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Prete Luigi
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Quarenghi Vittoria
Querci Nevol
Quercioli Elio
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rumor Mariano

Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trajujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mario
Segre Sergio
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Spinelli Altiero
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo

Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Usellini Mario
Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Vizzini Carlo
Zagari Mario
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Antoniozzi Dario
Granelli Luigi
Sgarlata Marcello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo che i gruppi parlamentari radicale e del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne hanno chiesto l'ampliamento, senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti ai gruppi stessi,

ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza per la XIV Commissione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROGNONI

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione*. Signor Presidente, è la terza volta che in quest'aula si discutono le proposte di legge sulla regolamentazione dell'aborto. Questo è un segno della difficoltà intrinseca di legiferare sull'argomento, che ha certamente vaste implicazioni di natura sociale e di carattere morale, e complicate applicazioni nell'ordine giuridico e nell'attività assistenziale. Queste difficoltà esistono anche in altri paesi; sappiamo, infatti, per esperienza che in nessun paese il problema dello aborto è stato risolto in modo positivo e definitivo, né dove ha finito con il prevalere la totale permissività, né dove l'aborto è stato considerato sempre un reato. Ciascuno di noi, in base a queste esperienze, può addurre esempi positivi e negativi per ambedue le scelte compiute.

Le difficoltà derivano, in sostanza, dal fatto che la soluzione del problema dell'aborto richiede progressi notevoli delle scienze, maturazione delle coscienze, adeguamento delle istituzioni, e tempi lunghi.

Anche per la nostra situazione, in Italia, l'ideale sarebbe non un voto di stretta maggioranza, ma un accordo molto ampio, perché in questo caso l'applicazione della legge sarebbe certamente più agevole; ed i contraccolpi sarebbero minori, sia per le persone direttamente interessate all'applicazione della legge (le donne e le famiglie), sia per la vita civile e politica, già così tormentata. Tuttavia, un accordo che comprenda una larga maggioranza è reso difficile dalla distanza che vi è tra le posizioni che si affrontano in quest'aula. Questa distanza non pare attenuata, anche se nel testo che è ora in discussione sono comprese numerose modifiche che

erano state proposte, nelle varie fasi del dibattito, dal gruppo democristiano. Sarebbe interessante fare un elenco completo di queste modifiche, che sono assai rilevanti, segno evidente che i proponenti sono sensibili (come saremo anche ora, in quest'aula) ai miglioramenti da apportare al testo, da chiunque proposti.

Un accordo più ampio è anche reso difficile da ragioni estrinseche alla legge. Sotterranee manovre hanno talora inquinato (non con un solo veleno, ma con tossici provenienti da varie parti) la discussione, e forse anche il voto, nelle varie sedi in cui l'argomento è stato affrontato. Ora l'onorevole Piccoli, nella lettera ai deputati della democrazia cristiana che è stata pubblicata da *Il Popolo* del 4 aprile, ha ricordato di dover legittimamente « riaffermare la compattezza e la chiarezza di posizioni con le quali, per due volte (una alla Camera e una al Senato), poté essere efficacemente combattuta » la battaglia contro questa legge. Ma credo necessario invitare a fare, oltre al calcolo dei voti, anche quello dei giorni e delle circostanze.

Vediamo i giorni che mancano alla indizione del *referendum*, che scatterebbe automaticamente se non vi fosse nel frattempo (cioè nell'arco di appena due mesi) un provvedimento abrogativo delle norme fasciste, e al tempo stesso positivo, che sostituisca queste norme con una adeguata legislazione.

Si stanno facendo in questo periodo passi validi per evitare la confusa e pericolosa « ammucchiata » dei *referendum*...

MELLINI. Un'altra ammucchiata!

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione*. ...cercando di modificare sostanzialmente la legge Reale, le leggi psichiatriche, la legge sulla Commissione inquirente, e così via. Ma anche se fosse isolato dagli altri, il *referendum* sull'aborto avrebbe effetti gravi e forse laceranti nel paese. Noi certamente potremmo e dovremmo impegnarci — tutti coloro che hanno dichiarato che sono ormai superate le norme fasci-

ste — a votare concordemente per l'abrogazione; e potremmo anche sforzarci di condurre la polemica mantenendola sul tema, evitando cioè travisamenti o ingigantimenti propagandistici, che altererebbero la natura del pronunciamento popolare. Ma è chiaro che nelle circostanze attuali il referendum sull'aborto contrasterebbe comunque in modo profondo con il clima di unità che si è formato in queste settimane drammatiche, e che si è manifestato nuovamente ieri in quest'aula, da parte della grande maggioranza dei partiti e dei gruppi parlamentari. Contrasterebbe con le esigenze e con la volontà del paese, di tutte le correnti e le fedi, che vogliono ripristinare l'ordine democratico, riformare l'economia e la scuola, risanare la vita civile, e che non comprenderebbero e condannerebbero uno scontro acuto sul tema dell'aborto.

Questi tempi e queste circostanze non possono certamente indurre a cancellare le differenze, né ad offuscare i dissensi; ma occorre certamente stringere i tempi e ricercare le vie d'uscita.

L'onorevole Piccoli si è augurato che da parte dello schieramento favorevole alla legge vi sia una comprensione di alcune delle ragioni di fondo della posizione della democrazia cristiana. Se la maggior ragione di fondo, come mi sembra di comprendere, è quella di prevenire e di ridurre la piaga dell'aborto, su questo vi è consenso. Le differenze insorgono sulla regolamentazione dell'aborto; e su questo punto lo schieramento favorevole alla legge esaminerà collegialmente tutte le proposte ed i suggerimenti tesi a migliorare il provvedimento.

Tuttavia, quando si dice che « è inaccettabile il principio che spetti unicamente alla donna decidere la prosecuzione o meno della gravidanza », vi è in questa affermazione un'evidente forzatura nell'interpretazione della legge, che prevede invece procedure che coinvolgono l'organizzazione sociale e le esperienze dei sanitari. Vi è, inoltre, un misconoscimento di ciò che è accaduto in altri Paesi. La relazione per la maggioranza richiama quanto è stato verificato dall'Organizza-

zione mondiale della sanità quando sono stati introdotti filtri e controlli e decisioni estranee alla volontà della donna: ovunque, queste procedure restrittive hanno provocato soltanto la corsa della donna da una sede all'altra, e la persistenza della clandestinità dell'aborto. Vi è infine, in questa affermazione, una formulazione di principio che rimane opinabile. Non riesco infatti a comprendere come mai, se si ammette che è comunque reato ogni tipo di aborto, questo atto debba poi risultare lecito se è deciso da un collegio medico, e illecito se è deciso dalla donna (dopo le necessarie consultazioni, anche del padre, ove la donna consenta), che dopo queste procedure prende la decisione finale con sua piena responsabilità.

Per tutte le altre considerazioni che sono state svolte, da me e dall'onorevole Del Pennino, nella relazione scritta, rimando a quel testo e mi riservo ovviamente di intervenire in sede di esame degli articoli e in un'eventuale replica (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza per la IV Commissione, onorevole Del Pennino.

DEL PENNINO, Relatore per la maggioranza per la IV Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo dibattito cade in un momento drammatico della vita del paese, quando le stesse ragioni di fondo della nostra convivenza sembrano essere rimesse in discussione. Per questo, sentiamo innanzitutto il dovere di rinnovare l'invito, contenuto nella relazione scritta predisposta con il collega Giovanni Berlinguer, ad un confronto che sia improntato a grande serenità e ragionevolezza, caratterizzato dal massimo sforzo di comprensione delle altrui ragioni, per evitare che la strada delle contrapposizioni frontali annulli per la terza volta il tentativo di dare una risposta legislativa al problema dell'aborto: una risposta sollecitata dalla coscienza civile del paese e dal ripetersi dei drammi umani

che l'attuale legislazione repressiva cagiona.

Questo invito si carica oggi di un significato che va al di là dell'esigenza di trovare una soluzione al problema dell'aborto, vuole porre l'enfasi sulla necessità di evitare lacerazioni e rotture da cui il paese deve rifuggire, se intende organizzare una risposta forte e civile alla sfida inumana che gli è stata rivolta.

Ricercare con serenità e pazienza una soluzione in questo Parlamento è necessario oggi più che mai, di fronte alla scadenza referendaria. Abbiamo già ricordato nella relazione scritta che, per quanto riguarda la questione specifica, il *referendum* non risolverebbe di per sé il problema di una diversa tutela e assistenza per le donne che interrompono la gravidanza; non basterebbe a sconfiggere la piaga dell'aborto di classe, né a diffondere la conoscenza delle moderne tecniche contraccettive atte a prevenirlo. Perché di aborto non si muoia e non si soffra più nel nostro paese, non appare sufficiente l'abrogazione delle norme penali vigenti, ma è necessario garantire con una legge positiva che l'interruzione della gravidanza sia eseguita da medici qualificati in strutture sanitarie pubbliche o garantite dal controllo pubblico, al di fuori dell'arrangiamento e dell'improvvisazione.

Ma vi sono altre considerazioni, che solo all'incoscienza e all'irresponsabilità radicale possono sfuggire, che inducono a considerare la via referendaria una strada politicamente sbagliata e pericolosa. Lo scontro tra le forze della maggioranza che si determinerebbe in occasione del *referendum* sull'aborto è i conseguenti inevitabili tentativi di carico strumentale di un significato che vada al di là dello specifico problema (magari presentandolo come scelta generale tra una pseudo-posizione permissiva e un'esigenza repressiva), renderebbero più difficile lo sforzo che tutti insieme dobbiamo compiere per rafforzare lo Stato repubblicano.

E quindi con questo spirito e con questi obiettivi che non possiamo non invitare i relatori di minoranza a rimeditare

su alcune considerazioni con cui hanno voluto motivare il loro giudizio negativo sulla proposta di legge che stiamo discutendo.

I colleghi Orsini e Gargani ribadiscono il convincimento — già per altro espresso nei precedenti dibattiti — che questa proposta di legge sia contraria ai principi essenziali della Costituzione. Essi negano che lo Stato debba rimanere neutrale nei confronti dei problemi di principio posti dalla interruzione volontaria della gravidanza e ricordano che « la Costituzione contiene una norma — l'articolo 2 — che di per sé sola condanna ogni attentato ai diritti inviolabili dell'uomo, con un'accezione tanto ampia da potervi comprendere ogni possibile tutela della vita umana, anche quella dei viventi non nati ».

Da questa affermazione essi traggono la conseguenza che è necessario « verificare l'adeguatezza della legge al dettato programmatico della Costituzione, cui deve seguire la norma precettiva », e poiché « c'è una norma che protegge la maternità deve esserci una qualunque norma precettiva che concreti quel dettato e gli dia rilevanza giuridica ».

Abbiamo già avuto modo di ricordare, in precedenti occasioni, come questa norma precettiva non debba necessariamente essere accompagnata dalle sanzioni penali e come vi siano forme alternative di intervento della società che rappresentano una tutela dei principi costituzionali certamente più efficace di quella rappresentata dalla repressione penale. E l'aver rafforzato il ruolo dei consultori, il ruolo della prevenzione, rispetto al testo che fu approvato il 21 gennaio dello scorso anno da questa Camera, significa essersi fatti carico da parte nostra di una serie di preoccupazioni che proprio colleghi che si erano opposti alla proposta di legge di regolamentazione dell'interruzione della gravidanza avevano qui avanzato.

Ma vi è un elemento di novità intervenuto in questi mesi a suffragio della tesi secondo la quale dalla Costituzione non deriva alcun obbligo di sanzionare penalmente gli atti abortivi.

È stato già ricordato da chi parla e da altri colleghi, nei precedenti dibattiti, come dalla sentenza n. 251 della Corte costituzionale del 22 dicembre 1975, che aveva dichiarato l'ammissibilità del *referendum* abrogativo sull'aborto, si potesse implicitamente dedurre l'inesistenza di un impedimento costituzionale a dichiarare penalmente irrilevante il fenomeno abortivo.

È questa una tesi che derivava dalla considerazione — condivisa anche da un giurista di parte cattolica, il professor Elia, in un commento alla sentenza n. 27 della Corte costituzionale sulla parziale illegittimità dell'articolo 546 del codice penale — che i valori consacrati nella Costituzione debbono considerarsi sempre sottratti alla libera disponibilità della maggioranza del corpo elettorale. Se vi fosse stato un obbligo costituzionale di sancire penalmente l'aborto, si sarebbe dovuto giungere alla dichiarazione di inammissibilità del *referendum*, da parte della Corte costituzionale.

Tale interpretazione fu allora contestata obiettandosi che era impossibile fare discendere dalla sentenza del dicembre 1975 la conseguenza che a noi sembrava si dovesse trarre, perché in realtà la Corte in sede di sindacato si era limitata a verificare se le norme soggette al *referendum* appartenessero o meno alle categorie di leggi sottratte a *referendum* abrogativo dal secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, e che alla Corte sarebbe semmai spettato di giudicare in una « sede diversa » (quelle del sindacato incidentale sugli atti aventi forza di legge) la legittimità costituzionale dell'eventuale abrogazione introdotta dal *referendum*.

Ma dopo la sentenza del 7 febbraio di quest'anno in materia di *referendum*, questa tesi ci sembra non regga più e la validità di quanto deducemmo dalla sentenza n. 251 appare irrefutabile. È infatti la stessa Corte costituzionale che ha dichiarato « troppo restrittiva la configurazione del giudizio di ammissibilità per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di verificare se le richieste di *referendum* abrogativo riguardino materie che

l'articolo 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare », aggiungendo che « tale interpretazione non ha alcuna altra base, in effetti, al di fuori dell'assunto — postulato, più che dimostrato — che la testuale indicazione delle cause d'inammissibilità, contenuta nel capoverso dell'articolo 75, sia rigorosamente tassativa; laddove è altrettanto sostenibile che essa presuppone una serie di cause inesprese previamente ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale del *referendum* abrogativo ». La Corte ha pertanto ritenuto che « vanno preclusi i *referendum* aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venir alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali) ».

È evidente, dopo questa sentenza, che non si può dedurre dalla Costituzione un obbligo di punire i comportamenti abortivi. Né è possibile, collega Orsini e collega Gargani, invocare i limiti rappresentati dalla sentenza n. 27 del 1975 sulla incostituzionalità dell'articolo 546 e ignorare le altre due sentenze della Corte in materia di ammissibilità di *referendum*.

Noi siamo pronti a farci carico di alcuni rilievi e di alcune riserve che i colleghi di parte democristiana hanno avanzato. Siamo pronti a farci carico di un riesame del ruolo del padre e della posizione della minore, per ricercare insieme soluzioni che, senza vanificare le finalità della legge (che — ricordiamoci — sono quelle di debellare la piaga dell'aborto clandestino), possano meglio garantire il ruolo e i valori della famiglia. E siamo pronti anche a studiare quelle modifiche della regolamentazione dell'obiezione di coscienza che appaiano necessarie per meglio tutelare il rispetto di tutte le convinzioni, ma non si traducano in un appesantimento dei meccanismi operativi.

Quello che però chiediamo ai colleghi della democrazia cristiana è di non insistere nel voler imporre con il rigore della norma penale comportamenti che solo

la coscienza di ogni donna può decidere, di non insistere su pregiudiziali che si ergano come barriere fra noi in questo momento. Se sapremo, pur nella diversità delle opinioni, superare queste barriere, avremo fatto insieme fino in fondo il nostro dovere (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Bruno Orsini.

ORSINI BRUNO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia comune a tutti i componenti di questa Assemblea la consapevolezza della drammaticità del momento in cui la Camera, per la terza volta, affronta il tema oggettivamente divaricante dell'aborto. Credo che questo induca tutti noi a riflettere sul lunghissimo e sin qui sterile travaglio legislativo che ha caratterizzato il nostro impegno sulla materia, e ci permettiamo di chiedere su questo punto una riflessione particolarmente impegnata a chi sembra ancor oggi ritenere che, sul filo di maggioranze numericamente esigue e politicamente fragili, sia possibile e giusto imporre al paese soluzioni massimaliste, estranee allo spirito e alla lettera della Costituzione e incompatibili con valori saldamente radicati nella coscienza popolare.

Credo che tutti ricordiamo che il 7 giugno 1977 il Senato della Repubblica, cui era stata sottoposta una proposta di legge pressoché identica a quella oggi in discussione, la giudicò, a maggioranza e con una votazione a scrutinio segreto, contraria ai principi essenziali della Costituzione e tale da rappresentare una seria alterazione del nostro ordinamento, decidendo perciò il non passaggio all'esame degli articoli.

Poco fa, i relatori per la maggioranza hanno esposto le loro tesi con una moderazione che apprezziamo. Ma resta il fatto che solo due giorni dopo che il Senato della Repubblica respinse la proposta di legge prima ricordata, essa venne, nello identico testo, ripresentata alla Camera, con una decisione che non ha precedenti

nella storia della Repubblica. Resta il fatto che da allora ad oggi, alle ripetute espressioni di moderazione verbale non sono seguiti decisivi atteggiamenti e sostanziali misure tali da ricondurre il provvedimento in esame nell'ambito della compatibilità con i principi costituzionali e con le stesse indicazioni espresse dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 27 del 1975.

Tutti gli emendamenti da noi proposti, tutte le iniziative politiche e legislative da noi proposte hanno trovato soltanto minima eco. Da tutto ciò consegue che l'approvazione da parte della Camera di un testo sostanzialmente identico a quello respinto dal Senato sottoporrebbe l'altro ramo del Parlamento ad un umiliante esame di riparazione di assai dubbio esito.

BERLINGUER GIOVANNI, Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione. È previsto dal regolamento e dalla Costituzione che si possa rivedere un testo legislativo. Non vi è nulla di offensivo nei confronti del Senato.

ORSINI BRUNO, Relatore di minoranza. Infatti, sto esprimendo la speranza che questo testo possa essere rivisto e, se mi è consentito, sto formulando una previsione politica.

PICCOLI FLAMINIO. Si tratta di un esame di maturità.

ORSINI BRUNO, Relatore di minoranza. Penso che sottoporre al Senato lo stesso testo che ha già respinto possa rischiare di posporre definitivamente l'approvazione della nuova regolamentazione giuridica (pur da tutti ritenuta necessaria) di un evento tanto complesso qual è quello dell'aborto. E non può sfuggire alla nostra valutazione la sottolineatura ripetutamente compiuta dai relatori per la maggioranza, cioè che la mancata sollecita ridefinizione legislativa della materia comporta l'effettuazione del referendum abrogativo nei prossimi mesi.

Sappiamo bene (e lo abbiamo detto pubblicamente nelle diverse sedi, senza ti-

more di assumere una posizione che potesse apparire di debolezza, perché dire la verità non è mai debolezza) che tale referendum condurrebbe, nel caso di specie, o ad un vuoto legislativo, certamente drammatico in una materia di tanta gravità, o alla sopravvivenza di norme che tutti ritengono superate. Sappiamo bene che il referendum aggraverebbe quindi tutti i problemi, senza risolverne alcuno. Tutto ciò richiede, pertanto, con ogni evidenza, un esercizio sollecito e responsabile dei poteri legislativi della nostra Assemblea, capace di contribuire alla soluzione dei gravi problemi connessi all'interruzione della gravidanza, e, soprattutto, sostanzialmente e formalmente rispettoso dei valori sanciti dalla Carta costituzionale che costituisce il denominatore comune della nostra convivenza civile. Riteniamo, quindi, nostro dovere illustrare gli aspetti della proposta di legge in discussione che, a nostro avviso, molto si discostano da tali valori, determinando perciò la grave frattura registratasi fin qui sulla materia non solo tra i due rami del Parlamento, ma nella stessa coscienza civile del paese.

La proposta di legge in esame ribadisce che nei primi novanta giorni l'aborto è una facoltà discrezionale della gestante che, ove intenda esercitarla, ha l'unico dovere di rivolgersi ad un medico di sua fiducia o a un consultorio o ad una struttura socio-sanitaria pubblica. All'ultimo comma dell'articolo 5 del testo delle Commissioni riunite si legge che in ogni caso — ivi compreso quello dell'inesistenza di un qualsiasi danno alla sua salute rapportabile alla gravidanza o al parto — ella è facoltizzata ad ottenere l'interruzione della gravidanza trascorsi sette giorni dall'avvenuta richiesta. Come già abbiamo avuto occasione di scrivere, tali norme trasformano la donna in un giudice unico e inappellabile della vita di suo figlio, caricandola di una tremenda responsabilità, cui consegue che la nascita del concepito è rimessa alla discrezionalità altrui.

Tale dettato legislativo può soddisfare chi, secondo me incautamente — mi permetto questa valutazione avverbiale —, ha scritto nella relazione che accompagna la

proposta di legge che lo Stato deve rimanere neutrale nei confronti dei problemi di principio posti dalla interruzione volontaria della gravidanza. Ma così non è! Noi siamo profondamente convinti che molti deputati, appartenenti anche ad aree politiche diverse dalla nostra, sappiano bene che lo Stato repubblicano e democratico non può mai restare neutrale di fronte alla discrezionale soppressione della vita umana.

L'onorevole Giovanni Berlinguer nel suo chiaro e sintentico intervento ci ha detto di non capire bene la differenza tra l'interruzione della gravidanza decisa autonomamente dalla donna e quella decisa da un collegio medico, evidentemente sulla base di norme di legge. Apprezzo la finezza dialettica, ma non credo in questa incomprendimento del collega relatore.

BERLINGUER GIOVANNI, *Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione*. C'è anche il diritto a non capire!

ORSINI BRUNO, *Relatore di minoranza*. Vi è il diritto a non capire ed io cerco di esercitarlo il meno possibile, ma sicuramente mi appartiene. Tuttavia, non credo di poterlo esercitare in questa circostanza.

La differenza sta (ed è la differenza dirimente fra tutte le legislazioni abortiste del modo) tra l'aborto discrezionale e l'aborto su indicazione, allorché cioè ricorrano determinate condizioni che la legge prevede. Vi è la stessa differenza che intercorre tra chi accetta nella sua lettera e nel suo spirito, al di là delle disquisizioni giuridiche che interessano l'onorevole Del Pennino, l'articolo 2 della Costituzione, che afferma che « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo », e chi a questa norma dà una interpretazione diversa dalla sua lettera e dallo spirito con cui i costituenti l'hanno formulata.

« La Repubblica riconosce e garantisce »: ciò significa che questi diritti preesistono allo Stato, che non li conferisce, ma — appunto — li riconosce. E nessuno può ragionevolmente dubitare che fra i diritti inviolabili dell'uomo vi sia, prima

di ogni altro, quello alla vita che, ovviamente, comprende il diritto prioritario di nascere. La Corte costituzionale, nella sentenza che abbiamo citato, ha ribadito tale assunto, sottolineando che la tutela del concepito ha rilevanza costituzionale.

Abbiamo un precedente importante nella storia recente della nostra Europa. Il parlamento della Germania occidentale, il 18 giugno 1973, ha approvato una disciplina legislativa dell'aborto quasi speculare a quella che viene sottoposta oggi al nostro esame. Ebbene, la Corte costituzionale di quel paese l'ha cassata ritenendola incompatibile con la norma costituzionale germanica secondo cui « ognuno ha diritto alla vita ed alla incolumità fisica ». Con singolare chiarezza, la Corte costituzionale tedesca ha ricordato che « il processo di sviluppo, una volta iniziato, è un divenire continuo che non consente esatte delimitazioni dei vari stadi della vita umana e non termina neppure con la nascita vera e propria ». Ha altresì affermato che il diritto alla vita viene garantito a chiunque viva.

È del tutto evidente che la Costituzione italiana conduce ad identiche conclusioni: essa non usa la parola « persona », ma quella ben più lata di « uomo », la quale va evidentemente intesa nello stesso significato di *Jeder* (ognuno) che si legge nell'articolo 2 della *Grundgesetz*.

I relatori per la maggioranza non hanno mai negato che la tutela della vita del concepito abbia rilevanza costituzionale; essi affermano però che tutto ciò non costituisce impedimento alcuno — almeno di carattere costituzionale — a stabilire la prevalenza, per un determinato periodo, del diritto di decisione della donna rispetto ad ogni altro. Noi non accettiamo questa affermazione: come non rilevare che un diritto costituzionalmente garantito e un diritto — si badi bene — così prioritario, essenziale ed inviolabile come quello alla vita viene annullato ove dipenda dalla incondizionata soggettività altrui?

E ancora: come non rilevare che la norma proposta prescinde completamente dal fine di preservare la salute della donna, allorché afferma che comunque, « in

ogni caso », ella può da sola decidere la soppressione del nascituro con un suo esclusivo atto di volontà, anche ove non ricorra alcuna condizione tale da menomare in alcun modo, né attuale né potenziale, il suo stato di salute?

Noi chiediamo all'insieme delle forze politiche che sostengono questa proposta di legge — lo chiediamo non polemicamente, ma nella speranza, nell'attesa di una risposta convincente e positiva — come possano affermare che lo Stato deve adempiere il suo dovere di tutelare la vita del nascituro, e contemporaneamente assoggettare la sua vita alla più assoluta ed arbitraria discrezionalità altrui, così come fanno con l'ultimo comma dell'articolo 5 del testo delle Commissioni riunite.

Ma la proposta di legge in esame viola, inoltre, palesemente il principio costituzionale dell'eguaglianza dei diritti e dei doveri dei genitori, principio che è inequivocabilmente affermato dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, che trova conferma negli articoli 143, 144, 147 e 261 del codice civile (quelli che ci leggono quando ci sposiamo), ed è confermato e specificato dal nuovo diritto di famiglia, che attribuisce ad entrambi i genitori la patria potestà.

È mai possibile che, per cambiare domicilio, occorra il consenso di entrambi i coniugi e per sopprimere uno dei loro figli basti soltanto la decisione di uno di essi? Questo complesso di norme è palesemente violato dalla normativa che si vuole introdurre con gli articoli 4 e 5 della presente proposta di legge. In essi, infatti, si prevede che la donna, anche se coniugata e convivente, possa, « in ogni caso », « ottenere l'interruzione di gravidanza », anche ove non sussistano pericoli di sorta per la sua salute, senza che il padre del nascituro — neppure nel caso in cui sia il marito della donna — abbia conoscenza di un evento che conduce alla soppressione di suo figlio. Anche più assurdamente, la norma consente al consultorio, alla struttura socio-sanitaria, al medico di fiducia di non informare il padre del nascituro, anche se è il marito della gestante, neppure a richie-

sta della donna stessa. È sufficiente che tale informazione non venga giudicata « opportuna »

Si realizza così la singolare circostanza per cui l'esercizio di un diritto costituzionale — e tale è, senza ombra di dubbio, la parità dei genitori di fronte alla prole — può essere vanificato da un generico ed immotivato parere di « opportunità », formulato con criteri imprecisati, e quindi soggettivi, da un qualsiasi sanitario, anche se tale giudizio non è condiviso neppure dalla stessa gestante.

La proposta di legge in esame conferma il grave principio dell'emancipazione per aborto, perequando, ad ogni effetto, le sedicenni alle maggiorenni e conferendo, quindi, anche ad esse la facoltà di abortire discrezionalmente. Il nostro dissenso rispetto a questa norma è totale, non solo perché essa altera profondamente il nostro ordinamento, ma anche perché pone donne giovanissime, poco più che bambine, nella drammatica condizione di decidere da sole, nella fase di turbamento intrinseco ad ogni iniziale consapevolezza di gravidanza, della vita o della morte di coloro che portano in sé. Attribuire l'esclusiva e discrezionale facoltà di una così terribile decisione a delle sedicenni significa sottoporle alle più diverse e interessate pressioni altrui e caricarle di responsabilità tali da condizionare, inevitabilmente e negativamente, il loro futuro equilibrio emotivo ed effettivo.

Ma la proposta di legge in esame regola, in modo censurabile, anche il problema dell'aborto delle minori dei sedici anni nei primi novanta giorni di gravidanza, peggiorando ulteriormente la già grave normativa su tale materia approvata dalla Camera nel gennaio scorso. Si facoltizza infatti il medico, il consultorio, la struttura socio-sanitaria a non consultare neppure i genitori « quando vi siano seri motivi che lo sconsiglino », e si dispone che il giudice senta la donna-bambina, ma non il padre e la madre di costei. Ciò configura un sistema in base al quale i genitori possono non essere neppure informati di aborti — anche ripetuti — di loro figlie minori dei sedici anni; in ogni caso,

il loro concorde dissenso non è ostativo all'effettuazione dell'aborto stesso.

Per gli aborti delle minori dei sedici anni, dopo i primi novanta giorni di gravidanza, se ne prevede l'effettuazione, « indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela ».

Come si vede, in tali casi l'emancipazione per aborto si applica anche alle ragazze di dodici, tredici, quattordici, quindici anni, che possono essere sottoposte — anche al di fuori dell'ipotesi dello stato di necessità prevista, come è noto, dall'articolo 54 del codice penale — ad un grave intervento chirurgico — qual è quello abortivo nelle fasi avanzate della gravidanza — anche nell'ignoranza o con il dissenso dei loro genitori. Ricordiamo al riguardo — a noi stessi, prima ancora che agli altri, ma speriamo anche agli altri — che persino le leggi scandinave richiedono, per l'aborto delle minori, il consenso di chi esercita la patria potestà e che la recente legge francese richiede l'assenso di almeno uno dei genitori.

La consapevolezza dell'estrema complessità e delicatezza del problema e degli aspetti negativi che qualunque soluzione comporta non può impedirci di esprimere sin d'ora il nostro pieno dissenso dalla soluzione proposta che, in vicende tanto drammatiche, consente l'annullamento del ruolo del padre e della madre.

Ciò è, del resto, conforme alle caratteristiche generali della proposta di legge in esame, che non possiamo non rilevare. Una delle sue peculiari caratteristiche è che essa, nei suoi diversi aspetti, sottovaluta gravemente o addirittura ignora il significato della famiglia cui il costume e la coscienza del paese, prima ancora della sua Costituzione e delle sue leggi, assegnano, invece, un ruolo centrale.

Quanto abbiamo sin qui esposto, onorevoli colleghi, credo motivi ampiamente, di per sé, il fermo dissenso del gruppo democristiano nei confronti della proposta di legge in esame. Altri aspetti saranno oggetto di analisi e di emendamenti nel corso del dibattito. Vogliamo dire sin d'ora che anche nel corso di questa

discussione — così come abbiamo fatto in passato — non ci limiteremo alle enunciazioni generali, che pure sono dirimenti, ma affronteremo il testo in esame riga per riga, parola per parola, non tanto e non soltanto per fare emergere altrui contraddizioni, quanto per adempiere il nostro dovere di legislatori, che è quello di tendere comunque al miglioramento di un provvedimento dalla cui logica complessiva pur così gravemente dissentiamo; e ringraziamo l'onorevole Giovanni Berlinguer di aver dato implicitamente ed esplicitamente atto che questo lavoro che stiamo conducendo da molto tempo, dall'inizio di questa legislatura, ha in qualche modo già dato qualche risultato.

Noi non respingiamo affatto questo titolo, che riteniamo di merito: quello cioè di aver contribuito, sino ad oggi, ad eliminare alcune gravi ed erronee impostazioni, anche se ciò che resta e che abbiamo illustrato credo giustifichi ampiamente la permanenza del nostro dissenso.

Onorevoli colleghi, abbiamo, a suo tempo, assunto un impegno, quello di far risuonare in quest'aula quella che abbiamo chiamato « la voce di chi non ha voce », di difendere, con il diritto alla vita, posizioni profondamente legate alla storia, alla cultura e alla coscienza del nostro paese. Tale impegno è oggi, per noi, anche più grave di fronte ai terribili eventi che si sono verificati recentemente nel segno della violenza e dell'aggressione allo Stato. Essi richiedono, certo, un grande senso di responsabilità da parte di tutti — e noi intendiamo esercitarlo anche in questa circostanza — ma richiedono soprattutto una ferma difesa della figura morale della Repubblica, che è democratica proprio perché si pone come garante della vita e della libertà di ognuno. Ed è a questa consapevolezza che ci ispireremo, in questa ed in altre vicende, nel Parlamento e nel paese (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Rauti.

RAUTI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi

vogliamo premettere alla discussione un sia pur breve intervento a commento e ad illustrazione della relazione scritta, alla quale ovviamente mi richiamo, mentre rimando agli emendamenti al testo dell'articolo che presenteremo.

Il fatto che si torni a parlare per la terza volta dell'aborto non impressiona perché, anzi, più si pensa a questo problema e più si è indotti a riflettere; più si studia e più si è portati ad approfondire, ad apprendere, ad imparare anche culturalmente e direi spiritualmente; più si argomenta e più si è spinti ad estendere l'area delle proprie ricerche.

Anch'io vorrei cominciare da una frase, da un concetto della relazione di maggioranza che davvero ci pare incomprensibile e che respingiamo. Mi riferisco al concetto della neutralità a proposito dell'aborto e dei problemi di principio che sono sottesi all'aborto: una neutralità che viene additata allo Stato nel suo complesso, e cioè alla struttura giuridica nella quale lo Stato si incarna e concretamente funziona. Al contrario, proprio in termini di principio, neutrali, qui, non si può essere; può esserlo al limite politicamente un partito in quanto aggregazione di uomini di vario orientamento su questo problema, ma né lo Stato, né il singolo individuo possono restare neutrali quando si viene a discutere di un tema coinvolgente tanti valori e che insiste, incide, scava nella coscienza di ciascuno.

Una norma ci vuole, una scelta va effettuata, un orientamento di massima va indicato alla collettività e, pur potendosi e anzi dovendosi, ad un certo punto, arrivare a precisazioni concrete, di dettaglio, è pur sempre ad un principio generale che occorrerà rifarsi. E la relazione che ho presentato fin dal giugno dell'anno scorso fa testo di questo orientamento e testimonia questa nostra scelta, nella quale è prioritario e protetto dall'impegno dello Stato e dalla norma giuridica il diritto alla vita. Un diritto che è in sintonia — ecco un punto, un primo punto da sottolineare — con le più moderne, recenti acquisizioni della medicina e in particolare della genetica e della biologia.

Anzi, più la scienza progredisce, più le ricerche mediche si affinano, più si spostano in avanti le frontiere della conoscenza medica e più emerge chiaro, netto, incontestabile il fatto che la nascita di un nuovo essere non è un « salto di qualità » da una preesistente e inferiore condizione; è soltanto un evento naturale che si inserisce in un « decorso » il quale non presenta soluzioni di continuità sin dal momento del concepimento. Nasce, viene alla luce, quel che già esisteva; un essere umano che già essere umano era in ogni aspetto della sua struttura, in ogni articolazione della sua « ingegneria » genetica; quel particolare essere umano, unico e irripetibile.

Guardavo nei giorni scorsi, mentre attorno a me, come attorno a tutti noi, incalzavano le cronache del sangue, della morte e dell'odio, le splendide fotografie contenute in un libro fatto pervenire, credo, a tutti i parlamentari da un'associazione di Padova per la difesa della famiglia. Ecco perché accennavo poc'anzi all'ampliamento delle frontiere della conoscenza medica. Da quando si è riusciti addirittura a fotografare « dentro » la donna l'essere che in lei si va formando, nessuno può più decentemente negare che quell'essere è creatura umana. Il fatto che sia una minuscola creatura umana, nulla toglie alla sua essenza. Se non c'è un intervento traumatico ostile, casuale o volontario, la sua crescita è regolare, rapidissima, direi magnifica per la spinta dinamica di cui è impregnata; la sua crescita è inarrestabile, secondo un ritmo che non noi, ma la scienza e la poesia, insieme, definiscono meraviglioso, quasi a ripetizione e a concretizzazione del ritmo di vita che, dal cosmo, fluisce in ogni singolo individuo.

Ho fatto un esperimento, che per me è stata anche una esperienza; ho mostrato quelle foto ad un gruppo di ragazze riunite per discutere dell'aborto e che sul problema, pur appartenendo al nostro stesso ambiente politico, erano estremamente divise, come capita — credo — su questo argomento in ogni gruppo politico. E la risposta, credetemi, è stata una-

nime: noi non lo sapevamo; questo non lo sapevamo. Perché « vedere » come già nelle prime settimane siano presenti tutti i connotati, oltre che tutti i contenuti essenziali e qualificanti di un essere umano, davvero colpisce e sbalordisce. Ed io sono sinceramente convinto che se invece di spendere tanti mezzi ed impegnare tanta *intelligencija* dissacratrice a favore dell'aborto, si fosse compiuto uno sforzo contrario e si facesse vedere, ad esempio, ad ogni giovane, ad ogni adolescente, quell'essere umano che cresce dopo il concepimento, già un sentimento nuovo, profondo, istintivo si accompagnerebbe alla riflessione personale in materia.

Perciò non solo mi appare strano, ma sconcertante, contraddittorio, assurdo, che proprio nell'epoca in cui si esalta tanto la spinta alla qualità della vita, la spinta a non rendere più prioritarie le motivazioni economiche ed edonistiche, in un periodo in cui — a parole — tanto si vorrebbe fare per trasferire alla società in genere anche compiti, funzioni e attività che prima erano riservate o lasciate al singolo, sia proprio ad una scelta singola, estremamente individualizzata, che si affida il diritto di veto ad una nuova vita. Perché questo è l'aborto: questo e non altro.

Né vale obiettare che vi possono essere casi individuali, personali, concreti, e spesso terribilmente concreti; né che così ormai vanno le cose di questo mondo e di questa società. Perché, se così vanno davvero — a parte il fatto che è un ben triste mondo (e lo vediamo!) ed è una società in sfacelo ed in disgregazione, anche morale (e pure questo lo vediamo, tutti, ormai, lo vedono!) — bisognerebbe intervenire a correggere per il meglio e non ad aizzare legislativamente verso il peggio, non lasciando giuridicamente via libera, senza freni né remore, all'edonismo e all'istintivismo egoistico.

Quanto ai casi singoli, ai casi drammatici, la risposta potrebbe essere questa: una donna che in concreto non possa o non voglia avere un figlio può chiedere, per questo suo figlio, tutto alla società (in termini di assistenza, di allevamento,

di adozione e via dicendo), ma non può avere il diritto di veto per questa nuova vita, tranne i casi che prevedano — al limite e sempre con il parere medico qualificato — l'interruzione della gravidanza per motivi terapeutici e eugenetici.

Su un altro punto mi voglio brevemente intrattenere: è quello che attiene ai problemi posti dalla sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 della Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha risolto il conflitto tra il diritto alla vita del concepito e il diritto alla salute della madre a favore di quest'ultimo, ma ha anche indicato alcuni criteri direttivi che questo « diritto alla salute » delimitano in modo ben preciso. È qui, è qui soprattutto che mi sembra che la proposta di legge al nostro esame effettui una forzatura che è poi un cedimento al permissivismo più completo. La Corte, infatti, ha parlato di « danno o pericolo grave » e che non sia solo grave, ma « non altrimenti evitabile » che con il ricorso all'aborto, richiedendo che tale danno o pericolo sia « medicalmente accertato ».

Nella motivazione della sentenza, a proposito dell'intervento del medico, si precisa che « è obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga provocato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno e del pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire la gravidanza ». Di questi orientamenti, di queste indicazioni, non vi è traccia negli articoli 4 e 5 del testo delle Commissioni riunite, in base ai quali l'aborto è rimesso alla discrezionalità assoluta della donna e praticamente liberalizzato entro i primi 90 giorni.

Un'ultima considerazione desidero fare su un argomento che tratteremo in specifici interventi: essa riguarda la posizione del padre. A me sembra così assurdo che, comunque si voglia legiferare in materia, si escluda il parere del padre che è genitore allo stesso titolo della madre, che davvero non mette conto di insistere sull'argomento. Aggiungo solo che soltanto in un mondo ed in una società così disgregati ed intossicati una tesi contraria è sostenibile. Poi non lamentiamoci di quel

che si intravede dietro l'angolo, come suol dirsi: quando si dimenticano tanti valori, quando si rompono tutti i freni, tutte le dighe, tutte le difese del senso organico e superiore del vivere, del senso sociale e spirituale dell'esistenza individuale e collettiva, quando non verso l'alto si chiama, ma si incita, si spinge, si aizza verso il basso, è verso un triste tramonto di civiltà che ci si avvia (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cerquetti. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli relatori, in un clima politico e morale ancora più disastroso di sempre ci apprestiamo a discutere sull'introduzione nel nostro paese di una legislazione che va ad incidere moralmente e giuridicamente su uno dei più profondi e radicati valori della società; una società che è da difendere e non da buttare, nel rispetto e nella protezione della vita umana.

Già questa prima valutazione deve farci seriamente riflettere, ad evitare che, attraverso questo nuovo strumento giuridico, si porti un ulteriore e forse definitivo colpo a quella concezione spiritualistica della vita, nel cui rispetto si è sviluppata ed evoluta la stessa umanità ed il cui graduale abbandono ci ha portato all'odierno stato di crisi, che è crisi di valori, prima ancora che crisi di leggi. Il giorno in cui dovessimo abbandonare il principio che la vita trascende ogni momento positivistico dell'uomo e della dottrina, finiremmo fatalmente per acconsentire che del diritto alla vita altri si impossessino ed altri stabiliscano il criterio dell'uso stesso del nostro vivere civile, politico e morale.

La regolamentazione del diritto alla nascita o alla non nascita attiene indubbiamente a quel valore ed a quel principio

supremo per cui nessuno può togliere ad altri il diritto a nascere, il diritto a vivere. In conseguenza di ciò ogni volta che detto principio deve essere infranto, in ragione di eccezionali necessità, ciò deve avvenire sempre ed unicamente non solo nel rispetto della legge, ma nell'ambito di una legge che deve essere emanata proprio a tutela e garanzia di questo principio.

Se così non fosse, se la legge emanata codificasse l'annullamento del rispetto della vita umana, della tutela della vita umana quale valore primario, allora si tratterebbe di una legge iniqua che, strumentalizzando casi abnormi ed eccezionali, metterebbe in realtà in discussione lo stesso valore essenziale della vita, lasciandolo all'arbitrio addirittura codificato. Così, in virtù di una cattiva legge, ampiamente interpretata ed applicata, si arriverebbe a quell'assurdo che ci ha ricordato, tanti secoli addietro, Platone e che fu uno dei motivi indicati dal filosofo per spiegare la decadenza dei costumi e della sua società.

Onorevoli colleghi, già in occasione della precedente discussione in quest'aula sullo stesso argomento, il gruppo di democrazia nazionale avanzò riserve e perplessità sulla normativa così come era stata licenziata dalle Commissioni riunite giustizia e sanità, e, per il mancato accoglimento anche di pochi emendamenti sostitutivi e migliorativi, fu costretto a votare contro la stessa. Oggi questa legge, come ancor meglio illustreremo in sede di presentazione dei nostri emendamenti, ci viene ripresentata, non certo migliorata rispetto alla precedente, dopo che il Senato ha ritenuto di doverla modificare, apportando variazioni che non incidono tanto sul piano tecnico, quanto sul piano dei principi, fino a giungere alle conseguenze che l'aborto non era più previsto come illecito penale, consentito solo in alcuni casi. La legge che ci è stata presentata in Commissione e che è oggi al nostro esame ripropone esattamente lo stesso testo che, andato in aula al Senato, è stato respinto dalla maggioranza dei senatori.

Non voglio entrare nel merito della polemica che a quel voto è succeduta, ma

sta di fatto che, comunque si voglia interpretarlo, è un voto negativo; un voto negativo a sorpresa, dal momento che anche al Senato esisteva sulla carta una maggioranza favorevole. Si trattò di casi di coscienza di uomini che, nel segreto dell'urna, non ebbero il coraggio di stravolgere se stessi e la propria coscienza, dicendo « sì » ad una legislazione che faceva dell'aborto una quasi libera pratica, depenalizzandolo ed elevandolo quasi a licenza. Credo che fu così, perché se così non fosse, bisognerebbe dimostrare il contrario.

Dicevo, per altro, che non intendo entrare nel merito della valutazione operata con quel voto. Osservo, soltanto, che aver riproposto la proposta di legge nella stessa identica formulazione suona offesa a quanti già la bocciarono. Di una normativa così eccezionale si è finito per fare uno strumento di verifica partitica e politica, vedendo la proposta di legge stessa quale momento di scontro e di parte, anziché come momento di incontro e di riferimento di quanti, pur nella diversità religiosa, politica e giuridica, volevano farne un momento di dialogo di comprensione nell'accettazione di una necessità eccezionale che si giustifica solo in quanto non alteri il principio informatore della nostra società: la sacralità e la libertà della vita. E mai tanto come in questi momenti tristi e bui della nostra storia, questo fondamentale diritto va riaffermato, contro ogni violenza alla vita.

Con questa proposta di legge, onorevoli colleghi, sono anche ritornate tutte le vecchie polemiche, giustificatrici o negatrici, che già si scatenarono intorno alla prima normativa sulla interruzione volontaria della gravidanza. La eliminazione — si disse — della clandestinità degli aborti, la elevazione della donna e della sua dignità, che deriverebbe dall'essere libera e autonoma nel decidere, il progresso civile e sociale che trarrebbe il nostro paese dalla introduzione di questa legge, fino a toglierlo da una condizione di semi-medioevalità e di oscurantismo.

Ancora una volta l'estrema sinistra radicale, trovando anche implicita copertura

nella posizione, meno estrema ma pur sempre permissiva, della sinistra, ha rilanciato lo *slogan* non degno e demagogico, secondo il quale a battersi contro questa proposta di legge, per altro verso da questa sinistra radicale contestata e respinta perché soffocatrice del libero diritto all'aborto e al *referendum*, sarebbero le forze della retroguardia e che la battaglia stessa sarebbe una battaglia di retroguardia. Possiamo serenamente rispondere ripetendo quanto in questa aula, nella scorsa legislatura, ci ricordò il nostro onorevole De Marzio, e cioè che le battaglie si distinguono a seconda del valore morale che servono ed in relazione al valore con cui sono combattute.

Altre distinzioni non esistono: la crisi morale che travaglia l'Italia è crisi di valori. I vecchi valori non esistono più: prima l'irrisione e il dileggio furono le armi usate per far perdere ad essi il prestigio; poi, quando i comportamenti edonistici e materialistici divennero prevalenti, si creò per quei valori una atmosfera in cui non potevano più vivere. La distruzione di valori operata in questi anni in Italia è stata notevole; perché non si è riusciti a mettere qualcosa al posto dei vecchi valori, perché sono mancate le idee, perché è mancato lo slancio, ma, soprattutto, perché è stato distrutto molto e quando si è distrutto molto, mancano i punti di riferimento necessari per la ricostruzione.

Le invasioni barbariche, è stato detto, che si ebbero dopo la caduta dell'impero romano, operarono distruzioni. Nei secoli successivi ci fu la ripresa civile che fu preceduta dal recupero dei vecchi valori, nello spirito di una battaglia di retroguardia dunque! E quel recupero fu la premessa di una rinascita civile. Anche oggi, nelle condizioni in cui ci troviamo, solo le battaglie intese a conservare i valori non ancora distrutti, quelli che non sono più in superficie, sono battaglie di civiltà, dirette a costituire le condizioni per la ripresa dell'autentico progresso civile, onorevoli colleghi. Autentico progresso civile, ha ricordato Sorel, è solo quello che si svolge secondo gli orientamenti che dà la

tradizione. Non c'è dubbio che oggi, ancora più di ieri, vi è necessità di muoversi per recuperare il senso e la dignità del vivere sociale, soffocati proprio da una congerie di falsi valori, attraverso i quali è passata e passa la decadenza civile e morale del nostro popolo. Lo spreco quotidiano che si fa della vita umana; la violenza quale forma di affermazione e sopraffazione; il terrorismo quale arma di combattimento politico: cosa sono, se non conseguenza della decaduta condizione dell'uomo, della libertà, della democrazia? Come non pensare che l'introduzione della liceità dell'aborto e quindi della liceità di soppressione della vita umana costituisca di per sé la legalizzazione della più brutale forma di violenza, che si esercita proprio contro chi non può difendersi? Allora, non battaglia di retroguardia, onorevoli colleghi, da parte di chi intende recuperare, attraverso una petizione di principi immortali, il diritto alla vita e alla libertà di ogni uomo, nato o nascituro, ma battaglia di civiltà!

Se è vero che dinamiche sociali e storiche hanno portato l'uomo in conflitto con sé stesso e da questo conflitto è poi nata la stessa degenerazione sociale che tutti lamentiamo, allora ancora più doverosa è questa battaglia da parte di quanti vogliono, nel recupero di valori e di principi, riportare l'uomo alla sua stessa dignità. È compito della società e quindi delle leggi che la regolano dare forza giuridica all'uomo stesso evitando che, nella disaffezione alle leggi, ai costumi, al dovere e al lavoro, l'uomo finisca con il ricacciarsi in quella giungla primordiale dalla quale proprio il senso sociale, il rispetto dell'altrui libertà, in una parola il vivere in associazione, lo avevano portato fuori. Una società si caratterizza a seconda dei suoi ordinamenti ed anche l'uomo è determinato dagli ordinamenti. La sua civiltà ed il suo progresso non attengono tanto alla nascita, quanto al suo divenire, nell'ambito delle leggi che si dà, attraverso lo Stato.

La destra non crede nella pessimistica filosofia hobbesiana dell'*homo homini lupus*, così come ritiene per altro eccessiva-

mente ottimistica l'opposta filosofia dell'*homo homini deus*. Per questo, compito sociale di una legge è l'evitare che l'uomo finisca con l'essere il lupo dei suoi eguali. Quindi è necessaria una legislazione tutelatrice e garantista, contro ogni umana involuzione.

Uno Stato si caratterizza attraverso le sue leggi ed uno Stato che ometta di statuire che la libertà di ciascuno si ferma dove comincia quella altrui, diventa uno Stato immorale, come ha scritto Kant.

Ove fosse così licenziata, con questa legge avremmo introdotto non il principio della libertà della donna, ma il diritto della donna di decidere insindacabilmente dell'altrui vita, dell'altrui nascita, dell'altrui libertà. Con ciò, la mia parte politica ed il mio gruppo non intendono affermare che l'interruzione volontaria della gravidanza costituisca sempre e comunque un reato, come è nella vigente legislazione, in verità già presente, ancora prima che nell'attuale codice Rocco, anche nel vecchio codice Zanardelli, ma consentire che in particolari circostanze di tempo e di vita essa possa essere permessa.

Innovativa in questo senso è stata la sentenza della Corte costituzionale del 1975 che, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 546 del codice penale, ha sancito che la condizione della donna gestante è del tutto particolare e non trova sufficiente tutela in una norma di carattere generale, come l'articolo 54 del codice penale che prevede lo stato di necessità come esimente della pena e che esige per l'applicabilità non soltanto la gravità e l'assoluta inevitabilità del danno e del pericolo, ma anche la sua attualità, mentre il danno ed il pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non sempre è immediato. Inoltre la Corte ha affermato che l'articolo 54 si fonda sul presupposto di una equivalenza del bene offeso rispetto all'altro bene che si vuole salvare, mentre non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione, che persona deve ancora divenire.

Da qui la parziale illegittimità dell'articolo 546 del codice penale e la sua estensibilità all'aborto terapeutico, non dimenticando che la normativa vigente ammette altre cause esimenti, richiamate nell'articolo 384 del codice penale, e che una particolare considerazione degna di rilievo e peculiare ai fini della sussistenza dello stato di necessità, e quindi di non punibilità, si ha nell'ipotesi della donna incinta in pericolo di grave compromissione della salute. E conclude, la Corte, che va per altro precisato che l'esenzione da ogni pena di chi, ricorrendo ai predetti presupposti, abbia procurato l'aborto e della donna che vi abbia consentito, non esclude affatto, già *de iure condito*, che l'intervento debba essere operato in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto.

Ritiene anche, la Corte, che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno e del pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione; e perciò la liceità dell'aborto dev'essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarlo.

Per queste considerazioni la Corte, con la ricordata sentenza del 1975, ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 546 nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando la ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato, nei sensi di cui in motivazione, e non altrimenti evitabile, per la salute della madre.

Anche da questa sentenza ha preso l'avvio la necessità di una nuova adeguata legislazione in materia.

Entrando di più nel merito, onorevoli colleghi, le forze politiche proponenti sostengono che con questa legge si può eliminare, o quasi, il fenomeno della clandestinità dell'aborto, e nella libera scelta della donna vedono la di lei elevazione ad un maggior rango di dignità e di libertà dal condizionamento che la società, attraverso anche l'uomo, eserciterebbe su di lei.

A questo proposito va ricordato che negli anni scorsi, e soprattutto nell'imminenza della discussione del precedente progetto di legge, le sinistre, soprattutto estreme, avevano lanciato una violenta campagna di stampa per denunciare il fatto che ogni anno in Italia fossero praticati circa 3 milioni di aborti clandestini.

Tutti ricordiamo i toni esagitati ed eccessivi di questa campagna radicale, che provocarono precisi ridimensionamenti, tenendo anche conto dell'effettivo numero di donne tra i 15 ed i 45 anni, talché si controdocumentò la insensatezza di quella cifra e l'enorme sproporzione tra realtà e demagogia.

Comunque, qualunque sia il numero degli aborti clandestini (e questo è molto più vicino alle decine di migliaia che ai milioni), anche per evitare che uno solo di essi venga praticato, sarebbe più che giusta una legge che lo impedisse. Ma, onorevoli colleghi, l'introduzione di una legislazione permissiva porterebbe alla eliminazione di questa pratica e quindi alla eliminazione delle cosiddette « fabbriche degli angeli »?

Esaminando statistiche di paesi diversi — diversi per religione, cultura, forme statali, dottrine e tradizioni — paesi dove oramai da molti anni o decenni esiste ed è permessa la pratica abortista, possiamo tranquillamente asserire che successivamente all'introduzione della richiamata legislazione non solo gli aborti clandestini non sono diminuiti, ma sono aumentati, e sempre in relazione agli aborti eseguiti nelle cliniche ufficiali o nei centri socio-sanitari. Ciò è accaduto e sta accadendo, tra gli altri, anche in Stati come la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Polonia, l'Ungheria, l'Inghilterra, la Francia, e nei paesi della stessa Scandinavia. Tempo addietro, un gruppo di sociologi inglesi ha pubblicato, su una rivista specializzata, le seguenti valutazioni, premettendo che il fenomeno degli aborti clandestini, anche nelle nazioni in cui la legge è più liberale possibile, perdura e persino si acutizza, quasi per una specie di contagio.

La Danimarca, ad esempio, contava, nel periodo 1945-1950, un'abortività clandestina annua di 10-13 mila unità; nel periodo 1951-1958 essa era salita a 16-20 mila unità annue e nel periodo 1959-1966 a 10-15 mila unità. Ciò significa che l'abortività clandestina è da 2 a 5 volte superiore a quella legale e questo nonostante che con la legge si fosse liberalizzato l'aborto proprio per sradicare l'abortività clandestina criminale.

È ormai un dato di fatto che il numero degli aborti clandestini, dal Giappone alla Svezia, alla Jugoslavia, alla Francia, all'Inghilterra, rimane sempre superiore di 2 o 3 volte a quello degli aborti legali. Non serve quindi una legge più o meno permissiva per eliminare questo tragico momento nella vita di una donna, ma una diversa legislazione che tenda al recupero, all'assistenza e alla difesa della vita della madre e del figlio, una legislazione della quale l'intera società deve farsi carico, una legislazione senza la quale l'aborto clandestino rimane un dato costante. È quindi necessaria una promozione e una riaffermazione della funzione della donna in una società che la consideri pari all'uomo e, al tempo stesso, le fornisca i mezzi e le strutture necessarie per alleviare quelle che sono le eterne conseguenze dell'immenso peso morale di essere destinata alla procreazione e alla maternità.

Passiamo così a parlare dell'altro « cavallo di battaglia » della sinistra radicale, secondo la quale con la totale liberalizzazione dell'aborto si restituirebbe alla donna dignità e tutela della sua salute.

Per quanto riguarda la salute della donna, è bene tenere presente la documentazione dalla quale risulta che le donne che si sottopongono più volte a pratiche abortive denunciano una pericolosa situazione, in base alla quale finiscono, quasi naturalmente, per doversi sottoporre a pratiche di sterilizzazione, non riuscendo più, per fattori psichici prima che fisici, a nutrire i sentimenti di un essere normale. Di conseguenza, subiscono una serie di traumi, ivi compresi gli aborti spontanei, finendo per perdere il senso stesso della

maternità, che rimane comunque il dato fondamentale della donna. Con quali conseguenze per loro e per l'intera società è facile immaginarlo.

Per quanto riguarda poi la dignità della donna, mi si permetterà (e, soprattutto, mi permetteranno le onorevoli colleghe) di sostenere che con una liberalizzazione dell'aborto le donne non acquistano in dignità, che sarebbe invece agevolata dalla affermazione del dovere dell'uomo-padre di essere corresponsabilizzato al massimo per le conseguenze di un atto compiuto in due e del quale deve essere ritenuto egualmente responsabile. Nel rifiutare all'uomo qualsiasi ingerenza nella decisione sull'aborto, sostanzialmente lo si deresponsabilizza e si favorisce quindi il di lui naturale egoismo se per legge lo si lascia estraneo ad una decisione sulla nascita o la morte di un suo figlio.

Così, non si aiuta l'elevazione né sociale né morale della donna se per legge la si lascia sola a decidere.

Né la società, come insieme di persone, può rinunciare — e in questo concordo con quanto hanno detto altri colleghi — alla tutela e all'assistenza di una sua parte, specie poi se — e giustamente — le si fa carico di provvedere alle conseguenze di una decisione autonoma e assoluta della donna. Non dimentichiamo che concedere troppo a singoli egoismi finisce fatalmente per allargare la sfera dell'egoismo di tutti e quindi contribuisce enormemente alla decadenza di una libera e giusta società.

Si sostiene che non si può parlare di delitto nell'ipotesi di un aborto effettuato nei primi tre mesi, in quanto in quel periodo l'embrione non avrebbe acquistato personalità umana, non sarebbe titolare di diritti, e quindi non vi sarebbe reato.

Le più recenti analisi cliniche hanno di molto ridimensionato — per non dire annullato — questa tesi, diventata più nota a seguito del famoso processo svoltosi in Francia nel 1974 e nel corso del quale il professor Monod, interrogato dal giudice per sapere in quale momento l'embrione diventi feto, diventi qualcosa di cosciente, diventi vita, ebbe a rispondere: « Quan-

do un feto diventa individuo? È una cosa difficile, è un problema che non riguarda solo l'aborto, solo la persona umana, ma la legge che deve difendere e salvaguardare con tutti i mezzi questa vita. Io penso che la personalità umana sia legata strettamente all'attività del sistema nervoso centrale, cioè alla coscienza ». E concluse dicendo: « Biologicamente è arbitrario e falso considerare il feto di qualche settimana o di 15 o 20 settimane un essere umano che deve essere difeso da una legislazione analoga a quella che difende l'essere umano ». E Monod basava la sua relazione sul riscontro che fino a venti settimane il feto mostrava, all'esame dell'elettroencefalogramma, un andamento piatto; mancava cioè la reazione nervosa, mancava la coscienza e quindi non vi era vita tutelabile giuridicamente in quanto mancava l'umana personalità del feto.

Ora questa tesi è stata ampiamente corretta e ridimensionata da una serie di studi; per tutti valgano quelli pubblicati in America nel 1969 dal professor Still, il quale ha documentato di aver avuto riscontri positivi in un feto di appena 43-45 giorni. In Giappone dettagliati tracciati di elettroencefalogramma sono stati presi direttamente dalla sommità della testa di un embrione umano di 16 millimetri a 40 giorni dalla gestazione. Ma è la stessa impostazione medico-legale del professor Monod e di quanti sostengono tesi analoghe ad essere errata. La biologia non è suscettibile di interpretazioni soggettive.

Non voglio qui, lo faranno altri colleghi anche del mio gruppo con maggiore capacità e tecnica, ricordare che è biologicamente provato che la ovocellula fecondata possiede dal primo istante, nella sua struttura cromosomica, tutte le caratteristiche dell'intero organismo che via via si verrà a formare nel prosieguo dello sviluppo. Non vi è dubbio che dal momento della formazione dello zigote l'uovo fecondato che si è formato diventa un vero e proprio individuo in quanto dotato di una particolare struttura genetico-cromosomica irripetibile che caratterizza biologicamente quell'individuo e che fa dell'uovo un essere non assimilabile né all'organi-

simo materno né a quello paterno. Da qui discende il concetto di individualità genetica dell'uovo fecondato da cui deriva non il concetto, ma la certezza biologica e scientifica che il prodotto del concepimento è unico, dotato di una sua individualità e di una sua autonomia genetica dipendente dalla madre solo per il nutrimento e la difesa. È cioè un essere vivente con una sua dignità animato da un principio superiore; ciò non è mera concezione spiritualistica né effimera ipotesi psico-filosofica ma è una realtà.

La biologia e la medicina, scriveva Troumeaux, ci mostrano sempre meglio che non vi è alcuna differenza fondamentale tra un feto e un bambino. Ambedue sono essere umani. L'embrione non appartiene solo alla madre né è un insieme di cellule parassite; madre ed embrione sono due organismi diversi che crescono insieme. Sotto il profilo psicologico permane sì la differenza tra vita umana e vita umanizzata, tra persona umana e personalità umana, ma sono distinzioni accettabili in relazione a terzi, in relazione a diritti più o meno maturati ma non certo in relazione alla vita che è presente, comunque, in entrambi i casi.

La costante che si trova in molte legislazioni relative alla distinzione tra i primi 90 giorni e i restanti 180 giorni non va dunque identificata nel falso presupposto che intervenire nei primi tre mesi non significhi soppressione di vita mentre lo sarebbe ove si intervenisse nei successivi perché questa distinzione apparirebbe veramente abnorme come se il nulla diventasse improvvisamente il tutto alla mezzanotte del novantesimo giorno senza dimenticare che, specie in natura, tutto è graduale e continuo e che la natura non procede per salti.

La ricordata distinzione di tempo è soltanto un momento tecnico ai fini della maggior facilità nell'intervento e in considerazione che alcune cause legittime di interruzione della gravidanza, ove esistenti, possono essere denunciate senza attendere il trascorrere dei giorni, in considerazione anche che qualsiasi intervento diventa sempre più pericoloso, per la donna, con

il trascorrere del tempo. E le cause di necessità di cui alla richiamata sentenza non distinguono, in caso di necessario intervento, il momento dello stesso, essendo l'intervento giustificato ogniqualvolta la donna corra il pericolo di un grave danno, ancorché non immediato. Questa dizione della sentenza obiettivamente si presta anche all'interpretazione estensiva del concetto del danno che può anche non essere soltanto fisico, ma prodursi come turbativa psichica e, ove medicalmente accertata, divenire giustificazione della interruzione della gravidanza, sempre operandosi perché, ove possibile, sia salvata la vita del feto. Tutto ciò contribuisce a rafforzare la nostra convinzione che la sentenza della Corte ai fini dell'operatività delle cause esimenti della pena non individua trattamenti diversi in relazione ai tempi della gravidanza.

Passando all'esame dei punti salienti di questa proposta di legge, ce ne sono alcuni che obiettivamente ci colpiscono perché stanno a significare cedimenti verso tesi radicali ed estreme; tesi che, nelle stesse sedute di Commissione, hanno determinato perplessità tra le forze politiche proponenti e gli stessi relatori.

E ci riferiamo, specificamente, al primo comma dell'articolo 4: interruzione libera da parte della donna della gravidanza in previsione « di anomalie o malformazioni del concepito ». Al di là della genericità della formulazione, al di là della rigorosa elencazione e del più ancor necessario rigore medico del controllo, che non è nella norma, questa ipotesi reintroduce quell'aborto eugenetico che a parole si diceva da tutti di voler escludere. Le previsioni di anomalia o malformazione del concepito possono essere di così vasta interpretazione da parte della donna che, nell'amplicissima casistica di cui all'articolo 4, comprendono tutto. Un nascituro non del tutto perfetto negli organi, nel corpo è un anomalo ed è un malformato. E solo per questo è lecito impedirgli di nascere?

La scienza, la medicina, la dottrina filosofica, teologica e scientifica stanno dibattendo sempre più dolorosamente quei casi nei quali l'uomo si arroga il diritto,

anche maturato nel più profondo del dolore, di togliere la vita ad un altro essere, spesso caro e vicino ai propri sentimenti. E noi, con una leggerezza quanto meno eccessiva, autorizziamo anche nei casi nei quali donne e madri ancor giovani ed immature possono decidere, magari al novantesimo giorno dal concepimento, di uccidere un feto, magari perché dall'esame clinico risulterebbe non perfetto nella sua integrità fisica? E chi stabilisce i limiti di questa non integrità fisica? Sarebbe fuor di luogo ricordare leggi e teorie sul diritto a nascere e ad essere di razza perfetta. Ma indubbiamente la stessa formulazione dell'articolo 4 solleva forti dissensi, poiché lo Stato deve garantire e difendere la vita umana anche e soprattutto da chi — e madri e padri snaturati sono sempre esistiti — della vita altrui per proprio egoismo tiene poco o nessun conto.

A tal proposito, va ricordato che in nessuna delle legislazioni straniere, anche le più permissive (sebbene sia difficile — come vedremo — trovarne rispetto alla nostra), le previsioni di malformazione del concepito possono costituire motivo di interruzione della gravidanza, parlandosi in esse, quanto meno, di anomalie fisiche o psichiche.

Ancora, per grandi linee, riservandoci in sede di emendamenti una più circostanziata analisi dei singoli articoli, osserviamo: si sostiene nella relazione per la maggioranza che con l'articolo 5 si sarebbe attenuata la volontà decisionale della donna, introducendo in qualche modo la necessità di sentire il padre del concepito. Apparentemente, rispetto al testo già licenziato dalla Camera, in questo articolo, rispetto al vecchio articolo 13, compare, almeno nominalmente, il padre. Ma, in realtà, si tratta soltanto di una finzione nominalistica, in quanto si dice: «...e quando sia opportuno e da lei» (dalla donna) «richiesto».

Quindi, rispetto allo spirito della vecchia norma, non si innova in nulla, in quanto anche la vecchia norma non impediva alla donna di consultarsi e decidere con il padre, ove lei lo avesse vo-

luto. E ciò che non era quindi formalmente escluso dal vecchio articolo 13 non viene sostanzialmente incluso nel nuovo articolo 5, in quanto è sempre e solo la donna a dover scegliere sia in relazione alla opportunità, anche se suggerita da terzi, sia alla decisione. Anzi, a leggerlo bene, questo articolo può addirittura rivelarsi peggiorativo del vecchio testo, in quanto ora la donna può formalmente rifiutarsi di consultarsi con il padre del concepito, anche se questa richiesta le venisse rivolta dal medico o dal consultorio stesso.

Si sostiene che questo orientamento di escludere la necessità di sentire il padre sarebbe in linea con la stragrande maggioranza della legislazione vigente in altri paesi. Più avanti esamineremo altri aspetti di questa legislazione, per sottolineare come, invece, il progetto in esame sia in contrasto con la stragrande maggioranza delle legislazioni straniere in altri e rilevanti punti, talché il richiamo quasi giustificativo non regge affatto, senza dimenticare che le leggi sono in relazione — o almeno dovrebbero esserlo — con le norme etiche tradizionali, sociali, storiche e di costume di ogni popolo. Contiene, invece, il progetto di legge al nostro esame un potere decisionale della sola donna che non si riscontra in altri paesi con la stessa larghezza, salvo che nell'attuale legislazione dell'Unione Sovietica, entrata in vigore nel 1955. Basti ricordare che la legislazione francese, alla quale sembra richiamarsi in gran parte la nostra, dopo aver stabilito una rigorosa forma di richiesta e di controllo del medico, all'articolo 162/4 dice: «ogni volta che ciò sia possibile la coppia partecipa alla consultazione ed alla decisione da prendere». Adirittura, in Inghilterra è obbligatorio il parere favorevole di due medici del servizio nazionale della sanità, senza il quale la donna, da sola, non può decidere, mentre per noi, con l'ultimo comma dell'articolo 5, la donna, contro qualsiasi parere, può a sua assoluta discrezione interrompere la gravidanza; senza dimenticare che in paesi del nord, come il Belgio, non certo retrogradi e confessionali, l'interru-

zione della gravidanza è sempre punita. Lo stesso avviene anche in altri paesi, come la Spagna. Nei paesi scandinavi, dopo la dodicesima settimana (vedi la Danimarca) la decisione non è lasciata alla valutazione di un medico, più o meno di fiducia della donna, ma ad un'apposita commissione di tre medici e deve essere espressa all'unanimità. Si rileva quindi una costante nella delimitazione del potere unico di decisione della donna, talché il richiamo alla mancata richiesta (in genere) del parere del padre non si appalesa pertinente trovandosi in presenza di altre garanzie. Così, nel caso abnorme dei minori o degli incapaci mentali. A questo capitolo va dedicata una particolare attenzione anche in sede di discussione sulle linee generali.

Esso è regolato dagli articoli 12 (caso di minori) e 13 (caso di interdetta). Per l'articolo 12, la minore degli anni 16 non abbisogna sostanzialmente, nemmeno dopo i primi novanta giorni, dell'autorizzazione di chi legalmente la rappresenta e di chi, legalmente, ne ha la responsabilità. Questo in effetti significa anche il secondo comma dell'articolo 12, là dove si dice che il medico o il consultorio può espletare le pratiche per la interruzione della gravidanza quando vi siano motivi che sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la patria potestà. È vero che deve in questo caso, entro sette giorni, trasmettere al giudice tutelare la pratica con il proprio parere (che non può non essere favorevole, se no avrebbe dovuto quanto meno sentire o consultare il legale rappresentante della minore); ma il giudice tutelare, quale potere ha? Non può sentire il legale rappresentante, deve risentire la donna e, tenuto conto della sua volontà, non potrà che autorizzare lo intervento. Questo, con un atto non appellabile, addirittura!

Non bisogna dimenticare, poi, che in base al terzo comma, qualora il medico di fiducia di una minore di anni sedici certifichi l'esigenza e l'urgenza senza dover sentire il legale rappresentante della minore, senza dover nemmeno consultare o adire il giudice tutelare, si può subito

procedere all'interruzione della gravidanza su di una bambina anche di dodici o tredici anni, come già si è verificato e come risulta dalle statistiche relative agli anni 1972-1976, forniteci dall'ISTAT. Infine, ultima perla, in base all'ultimo comma dell'articolo 12, dopo i primi novanta giorni, ai fini della interruzione della gravidanza, si applicano anche alla minore di sedici anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Prima ancora, però, di esaminare la richiamata norma vediamo quali sono gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali di quei paesi in cui è ammessa la interruzione della gravidanza, con particolare riferimento alle minori.

Occorre rilevare, in primo luogo, che in tutti questi paesi la minore età cessa, a tutti gli effetti, civili e penali, sempre allo stesso momento, e che non ci si è mai trovati davanti alcuna minore che, per legge, diventa maggiore solo per abortire, come in questo progetto di legge, per il quale la donna diventa maggiore a sedici anni, in contrasto con tutta la legislazione penale e civile e, in particolare, con il nuovo diritto di famiglia, che pure il Parlamento ha approvato recentemente a larga maggioranza.

In Danimarca la legge prevede, all'articolo 6, che: « quando la donna ha meno di diciotto anni, o è interdetta, la domanda deve ottenere il previsto consenso della persona che esercita la patria potestà, o, all'occorrenza, del tutore ». Sempre in Danimarca, per la interruzione della gravidanza, debbono essere rispettate tre condizioni: la non decorrenza della dodicesima settimana, la residenza in Danimarca e la autorizzazione dei genitori per le minorenni.

La legge francese, all'articolo 162, suona invece così: « per una minore nubile, è richiesto l'assenso di una delle persone che esercitano la potestà familiare, oppure, in mancanza di esse, quello del rappresentante legale ». E ciò sempre, sia nelle prime dieci settimane (non dodici) sia in seguito. Un seguito che in Francia si limita solo all'aborto terapeutico, in quanto così

suona l'articolo 162 paragrafo 12, sezione seconda. E può essere praticato, se « due medici attestano, dopo esame e consulto, che la prosecuzione della gravidanza mette in grave pericolo la salute della donna o che esiste una forte probabilità che il bambino che deve nascere sia colpito da una affezione di particolare gravità riconosciuta come incurabile al momento della diagnosi ». Addirittura, uno dei due medici non solo deve esercitare presso ospedali altamente specializzati, ma deve essere iscritto in un elenco di esperti presso la corte di cassazione o presso una corte d'Appello.

Perfino nella Norvegia, allorché una donna è minore, o è ritardata mentalmente, deve essere consultato chi la rappresenta o il tutore. Da notare che questa normativa, apparentemente non rigida, in realtà urta contro la disposizione-base in virtù della quale, a decidere sulla interruzione della gravidanza, anche nelle prime 12 settimane, non è la donna, la quale deve inoltrare la domanda, ma un'apposita commissione, che può rigettare la domanda e la donna, mai, senza tale autorizzazione, può abortire, se non commettendo reato. Addirittura, nella Germania federale nemmeno si prende in esame il caso della minore, essendo pacifico che una minore priva di capacità giuridica non può decidere, e per lei, per legge, deve decidere chi la rappresenta legalmente, in ogni caso.

E in Svezia, la tanto libera Svezia, nei confronti della minore esiste una particolare severità legislativa. L'articolo 5 stabilisce che per interrompere la gravidanza non solo deve essere sentito (e deve pronunciarsi) il padre del concepito, ma, se la donna è minore degli anni venti, deve essere sentito, e pronunciarsi, chi la rappresenta legalmente, o il tutore se è incapace, o il marito se è coniugata. In Svizzera, dove recentemente con un voto popolare è stata respinta la proposta di una maggiore liberalizzazione dell'aborto, la interruzione della gravidanza non può mai essere eseguita se, alla richiesta scritta della donna, non faccia seguito un parere favorevole e conforme di un medico diplomato ed autorizzato. Il rappresentante

legale dell'incapace (al quale è parificata la minore) deve essere interpellato e deve dare il suo consenso scritto (articolo 4).

Onorevoli colleghi, ho voluto richiamare alla vostra memoria sia pure sinteticamente alcune delle altrui legislazioni in ordine all'interruzione della gravidanza da parte di una minore, per meglio far risaltare la eccezionale gravità della norma di cui all'articolo 12. Una gravità che non può sfuggire ad alcuno, al di là delle stesse convinzioni culturali, politiche, religiose.

È stato detto che « non è vero che sia stata prevista una libertà di aborto sotto i 16 anni; è vero invece che c'è una possibilità di aborto sopra i 16 anni ». Ora, questa mi sembra una battuta di non eccessivo buon gusto. Innanzitutto perché non vera, come illustrato e ricordato. Poi vi sembra di poco conto il poter qualificare maggiorenne una ragazza a 16 anni, solo per abortire? Ricordo che nella passata discussione, su questo punto, si ebbero scontri verbali e momenti drammatici, in quest'aula, e non pochi, anche tra i fautori di questa norma, manifestarono dubbi, perplessità, contrarietà. Mi sembra che insistendo su questa norma, non elevando, anzi non riportando la minore età a quella legale, si voglia proprio lanciare una sfida all'intera società, e soprattutto a chi intende difendere fino in fondo le proprie responsabilità morali, prima che politiche, nella disgregazione che fatalmente si accentuerà con l'applicazione di questa norma; nella ulteriore distruzione di quei già dissacrati principi di guida e di indirizzo verso la gioventù.

Non dimentichiamoci che già oggi una gran parte della gioventù ci rimprovera, rimprovera a questa società, di averla lasciata senza guida morale, senza rigore morale, per inseguire miti di consumismo, di ricchezza, di egoistico interesse. Ci rimproverano di aver sacrificato al nostro egoismo la loro educazione, quasi imponendo loro quei falsi miti - di potenza, di ricchezza, di lusso - sui quali essi hanno costruito poi la loro debole ed inconsistente ideologia. Un ulteriore abbandono, ora, di questa nostra ultima responsabilità, di impedire loro di isolarsi ancora più, di

distaccarsi ancora di più, di estraniarsi ancora di più, dalla famiglia, dagli affetti, da quella sicurezza che dà il non sentirsi soli nelle scelte più terribili — come sarebbe questa — giustificerebbe, domani, la loro totale incomprendimento, il loro rifugiarsi in miti di durezza e anche di violenta contestazione contro uno Stato, una famiglia, una società, che, in nome di quello che Sorel chiamava « le illusioni del progresso », non ha avuto il coraggio morale di difenderli.

Ugualmente abnorme è la normativa riguardante gli interdetti, poiché l'inabilitato scompare come figura giuridica e viene parificato al capace di mente, contrastandosi così con tutta una lunga storia di diritto e di giurisprudenza, che, in una sottile e precisa ricerca della capacità del consenso, da Giustiniano in poi, aveva creato questa figura giuridica. Per cui, quanto meno, all'articolo 13 va inserita la tutela dell'inabilitato, il quale — lui sì — può presentare domanda sottoscritta anche dal curatore, mentre, per legge, l'interdetto non può personalmente presentare alcuna istanza e la legge gli pone il tutore che integralmente lo sostituisce e lo rappresenta. E questa normativa era presente nel vecchio testo licenziato dalla Camera, inspiegabilmente cambiato dal Senato.

Talché, anche in questo caso, siamo di fronte ad una grave menomazione della nostra legge e sarà difficile trovare un giudice tutelare che vorrà agire, in dispregio di una norma generale e pacifica del diritto. Perché l'articolo 13, nella sua dizione facoltativa a favore dell'interdetta, la autorizza a fare ciò che per legge non può fare poiché, qualunque cosa faccia, è giuridicamente inesistente e quindi inefficace. Né tale anomalia è sanata dal primo comma dell'articolo 13, là dove si dice che ove la interdetta o il di lei marito non tutore presenti la domanda, deve essere sentito il tutore, in quanto siamo davanti ad una nullità assoluta, non sanabile.

Talché sembra, anche in questo caso, eccessiva, la tesi della maggioranza secondo cui questo testo sarebbe migliorato ri-

spetto al precedente, anche in relazione al trattamento per le minori e per gli interdetti e gli inabilitati. Come se eliminare da un testo una pagina scabrosa possa significare migliorare il testo stesso. La gravità, l'eccezionalità della materia non si presta proprio a queste sibilline interpretazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Cerquetti, la invito a concludere essendo scaduti i limiti di tempo previsti dal regolamento per i discorsi letti.

CERQUETTI. Concludendo, onorevoli colleghi, ci auguriamo che gli emendamenti migliorativi proposti da noi e da altre forze politiche contrarie all'accettazione dell'aborto come principio rendano la legge meno foriera di guasti umani e sociali. Ci auguriamo, cioè, una legge meno permissiva. E non è certo fuor di luogo, in momenti come questi, richiedere ai supremi legislatori del nostro Stato l'emanazione di una legge che riduca quell'enorme area di permissivismo lungo la quale è passato il canale dell'eversione morale e politica; riparare ai guasti di una situazione come l'attuale, non è certo facile.

E mai, come in questi momenti suona supremo il richiamo all'affermazione del diritto alla vita, e alla propria vita, in quella sfera di libertà dell'individuo che trova la sua naturale delimitazione nella libertà altrui.

Non siamo certo noi contrari alla più completa evoluzione della donna, quale cittadino eguale. Ma sempre nell'ambito di quella regola costante kantiana sul concetto di libertà e quindi di retta applicazione del metodo democratico. E non può essere elevata ad evoluzione sociale e morale l'attribuzione indeterminata a chiunque di poter comunque decidere della altrui vita, quasi al di fuori di ogni dovere sociale e morale.

Nei momenti più bui della storia, nei momenti di maggior smarrimento del senso della legge e della giustizia, ogni popolo ha ritrovato in un nuovo vigore morale la forza per riprendersi e restituire se stesso allo Stato, lo Stato al cittadino.

Se in momenti facili qualcosa può anche essere lasciato al permissivismo, in momenti difficili nulla deve essere lasciato al libero arbitrio. Ed oggi siamo in momenti difficili, estremamenti difficili. E in momenti come questi noi vorremmo che venissero emanate leggi più capaci di rafforzare il senso dello Stato.

Noi siamo convinti che con questa legge, non solo non si rafforzi il senso dello Stato, ma si contribuisca ad una maggiore permissività che si ritorcerà contro lo Stato, perché porterà ad una maggiore disgregazione di quei valori eterni sui quali deve fondarsi una libera vita civile. Si disgregherà il rispetto — o non si riaffermerà il rispetto — della altrui vita, si deresponsabilizzerà il senso del sacrificio proprio all'interno della stessa famiglia; si permetterà la pratica della vita facile ed irresponsabile. Eppure — sulle norme riguardanti l'aborto — in questi ultimi tempi alte grida di allarme sono state alzate in tanti altri Stati, e, in molti, si sta correndo ai ripari.

Forse, ancora una volta, ha ragione Lamartine, che diceva essere il nostro un paese provinciale, dove le novità vengono accettate quando negli altri stati sono state superate o riviste o revisionate. Introducendo in questo particolare scorcio storico, questa legislazione permissiva sulla interruzione della gravidanza, ancora una volta diamo ragione ad un poeta che non era certo molto amico dell'Italia.

Anche per questo motivo, siamo dunque contrari. E lo siamo nella speranza che altre forze, pur diversamente orientate, se ne rendano conto ed operino perché questa legge, così come viene presentata, venga respinta (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra — democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Squeri. Ne ha facoltà.

SQUERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'intervento svolto in quest'aula sullo stesso argomento, in occasione del precedente dibattito, avevo rilevato quanto fosse sconcertante per noi catto-

lici democratici prendere atto *contra spem* dell'incomprensibile abdicazione da parte di forze politiche a larga base popolare a difendere con adeguato rigore ed altrettanta convinzione certi principi, come quello della inviolabilità della vita, essenziali per l'uomo e quindi per noi irrinunciabili.

Con riferimento a certe significative sintonie, che le comuni esperienze nella Resistenza avevano consentito di riproporre in sede di formulazione del patto costituzionale, avevo sostenuto che in tema di legalizzazione dell'aborto si stava consumando una incredibile distorsione, tale da modificare le attese e le speranze di larghi strati popolari e tale da rappresentare un ingombrante ostacolo sulla strada tormentata, ma non infruttuosa, della ricerca di una sintesi tra due modi di concepire il senso dell'uomo e della sua storia, due modi destinati, in forza della loro ineliminabile presenza nel nostro contesto sociale, a diventare nella realtà sempre più complementari, se riusciremo a salvaguardare senza equivoci le libere istituzioni in un quadro di autentica democrazia.

Riferendomi ad argomenti e motivazioni tratti dal patrimonio morale, civile e politico di cui ci ha arricchito come realtà nazionale la Resistenza, esortavo coloro che, per esserne stati protagonisti, in quei valori credono in maniera particolare ad evitare una scelta in termini così stridenti e contraddittori, anche perché tale scelta avrebbe provocato, sul piano dell'unità morale del paese, lacerazioni insanabili tanto temute dai primi eredi della Resistenza i quali, nel periodo costituente, ispirarono con molta maggiore attenzione di quanto non avvenga oggi scelte di fondo intese al consolidamento della coscienza popolare.

La mia esortazione sottintendeva il timore di essere costretto, mano a mano che il dibattito si sviluppava, a prendere atto di una grave realtà: il divario non intenzionale, ma reale tra l'impostazione data ai problemi fondamentali dai costituenti, perché ancora freschi della esperienza della Resistenza, e quella invece

proposta dalla generazione successiva. Questa, infatti, pur avendo mantenuto strategicamente gli stessi obiettivi, li persegue con una sensibilità quanto meno diversa, e ciò come conseguenza di un rilevante affievolimento della tensione unitaria di allora.

Quando formulavamo una tale esortazione, eravamo appena all'inizio di quel dibattito. Era lecito sperare nella possibilità, se non di un ripensamento di fondo, almeno dell'accoglimento di alcune modifiche tali da eliminare i punti più controversi, non tanto in relazione a principi di natura religiosa, quanto per ragioni afferenti a valori esclusivamente umani.

Ben diversa si presenta la situazione oggi: essa è notevolmente peggiorata, non solo a causa dell'intransigenza con la quale il fronte abortista nei due momenti del dibattito in sede parlamentare ha respinto ogni proposta di modifica, ma anche e soprattutto perché esso, anziché cogliere con obiettiva serietà l'occasione offerta dall'esito negativo della votazione al Senato — evidentemente causata da profonde perplessità presenti nella coscienza di alcuni senatori dell'area abortista — ha ceduto con precipitosa emotività alla tentazione di irrigidirsi nella sconfitta e di riproporre la sfida sostanzialmente negli stessi termini di partenza.

Il nostro sconcerto acquista così ragioni sempre più motivate e genera interrogativi ancora più pungenti e severi. Allora ci eravamo drammaticamente chiesti come si conciliasse la tesi abortista con la scala dei valori espressi dalla Resistenza, in termini di rigore morale, di abnegazione, di senso del sacrificio, portati per scelta volontaria sino alle estreme conseguenze per la difesa e l'affermazione delle più significative espressioni della sfera civile e spirituale; scale di valori cui era stato rapportato il contributo di tutti con il patto costituzionale.

Oggi viene spontaneo interrogarsi sulle fin troppo evidenti contraddizioni che intercorrono tra scelte così slegate da ogni contesto morale e certe autorevoli affermazioni in tema di rigore morale,

di austerità, di maggiore comprensione per la dimensione spirituale dell'uomo. Per altro, la diagnosi che esponenti cristiano-marxisti vanno facendo sulla società dei consumi presenta molti aspetti coincidenti. Riconosciamo che questa società soffre di una grave mancanza di umanità, di una grave mancanza di senso della vita e, perciò, di rapporto tra gli uomini. Riconosciamo che l'uomo è impoverito, sempre più impoverito di motivazioni, di rapporti, sempre più privato di unità nella sua stessa vita.

Accanto a persistenti sacche di miseria materiale, c'è, per responsabilità di tutti, un generale affanno esistenzialista: persistente precarietà, dura conflittualità, solitudine riassumono sempre più la nostra realtà sociale. Di fronte a questo, l'umanità che è in ciascuno di noi, il desiderio di umanità non può che esprimersi in un moto di ribellione, di rivolta, di negazione di un sistema che non è sopportabile. Tutti affermiamo che questa società va cambiata, ma per cambiare una società è necessario cambiare la scala dei valori sui quali essa è strutturata.

Il segretario del partito comunista italiano, Enrico Berlinguer, dimostra di essere consapevole, quando afferma l'opportunità di fare della politica di austerità un'occasione, una leva per trasformare la nostra società. Egli ha, tra l'altro, affermato: « L'Italia si trova ormai — come altri paesi economicamente più forti prima o poi si troveranno — davanti ad un dilemma drammatico: o ci si lascia vivere, portati dal corso delle cose così come esse stanno andando, ma in tal modo si scenderà di gradino in gradino la scala della decadenza, dell'imbarbarimento della vita, e quindi prima o poi di una involuzione politica reazionaria; oppure si guarda in faccia la realtà, e la si guarda in tempo, per non rassegnarsi ad essa, e si cerca di trasformare una traversia così densa di pericoli e di minacce in una occasione di cambiamento, in una iniziativa che possa dar luogo anche ad un balzo di civiltà, che sia dunque non una sconfitta, ma una vittoria dell'uomo sulla storia e sulla natura ».

Ma a me pare che da una tale impostazione teorica non si traggono, nella pratica, tutte le logiche conseguenze. Non è certo indispensabile appartenere alla generazione che, negli anni veramente difficili, si è maturata nel travaglio sconvolgente della Resistenza, per essere in grado di capire che non una austerità epidemica, riferita ad una minore disponibilità di beni di consumo, ma solo una profonda rivoluzione morale, coinvolgente l'uomo in tutte le sue espressioni, un nuovo modo di atteggiarsi rispetto ai problemi di fondo che imbrigliano l'uomo, possono determinare un reale e non fittizio cambiamento della società.

Il confronto sul quesito se fosse opportuno, per il bene della nostra tormentata società, riaffermare con fermezza, attraverso il magistero della legge, il principio della inviolabilità anche della vita incipiente (pur conformando la normativa alla più aperta comprensione per casi obiettivamente drammatici), doveva rappresentare il banco di prova per importanti, decisive verifiche. Ma, anziché ricercare (con grande pazienza e con la disponibilità a sacrificare qualcosa della propria ideologia, pur di andare avanti insieme, secondo l'esempio datoci dai migliori di noi che hanno sacrificato la vita) una piattaforma di valori fondamentali condivisibili, sulla quale poggiare l'azione comune per la realizzazione di una società nuova, ci si è lasciati distrarre dalla insidia di tendenze disgregatrici, operanti maliziosamente sotto etichette e formule non presenti ai tempi della Resistenza. Anziché ricercare, con coraggiosa e coerente obiettività, nell'ambito delle rispettive ideologie, le componenti teoriche da modificare, per essersi rivelate, nella realtà, in contraddizione con il vero, totale bene dell'uomo, ci si è lasciati abbagliare dai fuochi fatui di chi, volendo ad ogni costo colpire la legittimità di una forza di ispirazione cristiana e popolare a reggere lo sforzo di una trasformazione senza precedenti, punta, con forsennata determinazione, a provocare traumi e a far emergere, ad ogni costo, pretese incompatibilità tra riferimento religioso e

bisogni dell'uomo moderno. Così ci si è allineati, con incredibile acquiescenza, su posizioni certamente minoritarie nel paese, o che tali erano prima dell'attuazione di forzature ad opera delle organizzazioni politiche.

Ma per resistere agli affascinanti schemi culturali, di cui si sono rese interpreti soprattutto certe minoranze che, data la loro impostazione di fondo, non possono neanche accettare l'ombra di un dubbio sul fatto che la legalizzazione dell'aborto rappresenti una conquista di civiltà (come verrebbe dimostrato dalla sua quasi generalizzata attuazione nei paesi di più avanzato sviluppo tecnologico), sarebbe stato necessario che fosse tutt'ora operante quella straordinaria consapevolezza, così presente ai tempi della Resistenza, di una religiosità di fondo, non necessariamente legata ad una qualsiasi chiesa, ma elemento sostanziale di ogni testimonianza e di ogni impegno supremo, indipendentemente dai loro contenuti ideologici.

Prima di porsi il problema di una nuova scala di valori da ricercare e da affermare, andavano individuati e fissati alcuni punti fermi (i valori fondamentali) inequivocabili ed irrinunciabili, su cui poggiare la scala degli altri valori. Ed uno dei punti fermi, forse il più importante, andava individuato nell'inviolabilità e nella inalienabilità del diritto alla vita dell'uomo, in qualsiasi stadio del suo sviluppo.

A tale riguardo non andava sottovalutata, anche da un punto di vista meramente umano, l'esperienza universale e la sapienza della Chiesa cattolica che, pur costantemente tesa in una dimensione spirituale, non ha mai tentennato nell'affermare la fondamentale importanza — in linea di principio — della difesa della vita, senza riserve.

« Il Cristianesimo è l'unica religione, o meglio fede, del mondo d'oggi che ha al suo centro l'uomo »: così ha recentemente scritto un autorevole interprete del pensiero marxista, Lucio Lombardo Radice. « Ecco la ragione profonda dell'incontro storico tra rivoluzionari d'ispirazione storico-materialistica e rivoluzionari d'ispirazione cristiana. Gli uni e gli altri scommetto-

no sull'uomo. Il terreno d'incontro è l'aver messo ciascuno al proprio centro l'uomo. Che poi si tratti dell'uomo inteso come valore assoluto o dell'uomo storico, relativo, che all'assoluto può solo tendere, ciò può essere importante, ma non decisivo», conclude Lombardo Radice.

A me pare di poter individuare, anche nella questione dell'aborto, una incoerenza da parte delle forze di ispirazione storico-materialistica, tale da estraniarle alquanto nei confronti della posizione cattolica, rispetto al problema della centralità dell'uomo. Bisognava evitare di offendere valori e violare — addirittura in sede legislativa — principi così profondamente radicati nell'anima popolare.

La delusione è particolarmente viva in coloro i quali, anche per averne tratta esperienza nella lotta comune, aspirano ad una società profondamente rinnovata, frutto di una sintesi tra l'essenziale, il metafisico (di cui sottolinea l'inderogabile importanza il pensiero cristiano) e l'esistenziale, la cui rilevanza viene affermata, come primaria, dal pensiero marxista. L'anima popolare, assoggettata a spinte troppo drasticamente contraddittorie, rivela ormai una preoccupante stanchezza e un profondo disorientamento mentre una complessa crisi attanaglia i giovani, i quali istintivamente avvertono, nei modi di operare, nelle finalità delle forze politiche in generale, un che di equivoco, di incoerente, di insincero, di non corrispondente ai reali interessi dell'uomo.

Ed è proprio per questo, forse, che in un libro uscito in questi giorni Giorgio Bocca, che certo non ha mai assunto posizioni indulgenti nei confronti di certe tesi, ha sentito il bisogno di affermare: « Ci sono fatti nuovi e ci sono recuperi di valori antichi: il bisogno di assoluto, per esempio, di religione ».

Il comportamento di certe forze politiche sul problema dell'aborto può essere interpretato come un segno di disimpegno, di fuga di fronte ad un serio, responsabile confronto sui più grandi problemi dell'uomo; un sussulto di fatalistico pessimismo verso una grave crisi morale di valori, che richiederebbe, al contrario, una

vasta mobilitazione di emergenza, per arginare certe tendenze ormai troppo avanzate e porre rimedio a troppe carenze pregresse a livello legislativo e istituzionale.

Se avessimo operato più seriamente, sarebbe emersa la opportunità di mettere a fuoco per tempo il vero obiettivo che andava perseguito: quello di favorire condizioni preliminari diverse, atte a modificare in modo incisivo il quadro e la natura del « dramma aborto », in tutte le sue implicazioni. Non può che essere assai sconcertante riscontrare che, ancora una volta, per responsabilità che non appartengono solo ad una parte politica, ci si appresta a dare una risposta inadeguata e contraddittoria alle reali aspettative del paese.

Parrebbe ormai non realistico nutrire una qualche speranza in significativi ripensamenti. Eppure, se si avesse il coraggio di rivedere certe soluzioni, di meglio sincronizzarle, almeno, con preoccupazioni così profonde e così diffuse, ciò contribuirebbe a dare più credibilità nei riguardi di questa rilevante fase delle istituzioni, in cui il Parlamento intende proporsi (come mai era accaduto) sede di effettiva unificazione morale e politica, con una nuova coerente capacità di interpretare almeno le fondamentali esigenze dell'animo popolare.

Necessita quindi uno sforzo di maggiore comprensione reciproca. Di quella comprensione che è stata operante nei momenti della lotta per la libertà e che ha registrato significative convergenze dei Costituenti. Di quella straordinaria comprensione tanto auspicata da uomini come Calamandrei, il quale la considerava come un valore nato dalla Resistenza e da custodire con estrema attenzione. Egli, con grande sensibilità, scriveva: « La Resistenza fu, e se non è morta dovrà essere, qualcosa di più dell'ideologia di un partito; qualcosa di più profondo, di più universale, di più penetrante nei cuori: come una sintesi, come una premessa, come una volontà di comprensione umana ».

In un momento così drammatico per la nostra Repubblica, le mie modeste ma

sofferte considerazioni sul problema dell'aborto vogliono essere un chiaro invito a riflettere: a riflettere su ciò che appartiene alla tradizione, alla storia, ai grandi sentimenti religiosi del nostro popolo.

Ho voluto cogliere nei momenti unitari e vincenti della nostra crescita nazionale gli aspetti più significativi di una realtà che nessuno può sottovalutare senza correre rischi di pericolosi arretramenti. Pare impossibile dover riscontrare, oggi, l'eventuale sgretolamento di un così lungo, faticoso processo unitario. —

Ho ritenuto opportuno, come partigiano, sollecitare gli amici e i compagni della lotta di liberazione a riflettere sui valori che insieme siamo riusciti ad esprimere proprio sui grandi valori della vita. E non è a caso (ed apro soltanto un inciso) che significativamente la prima legalizzazione dell'aborto, in Italia, porti il timbro della repubblica sociale di Salò, sia pure limitatamente ai casi di presunta violenza commessa nei confronti della donna da parte di partigiani, di alleati anglo-americani o di ebrei.

L'invito a riflettere nasce, inoltre, dalla profonda convinzione che un problema come quello dell'aborto non si risolve con le fredde teorizzazioni (più o meno scientifiche) di un modello di società che ci è estraneo, che non ci appartiene. Chi vuole forzare la mano sul piano pregiudiziale del settarismo ideologico deve realisticamente inquadrare davanti a sé l'ipotesi di una grave incrinatura religiosa nel paese. E tale incrinatura, a livello popolare, rappresenterebbe una delle più gravi sciagure politiche della nostra Repubblica. Certo, c'è chi è pronto a sfruttare una simile evenienza. Ma è proprio per questo, proprio per evitare angosciose confusioni di ruoli, proprio per ridurre lo spazio agli strateghi della dissoluzione, dello sfascio e dello scontro, che invito i colleghi deputati ad esercitare, nell'ambito della loro coscienza, il massimo di autonomia morale e personale. La posta in gioco è tale che ogni sforzo di comprensione, al di là di futili fraintendimenti, non potrà non essere giudicato come un contributo so-

stanziale all'unità, morale e non soltanto morale, del paese (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la problematica dell'aborto ritorna in Parlamento arricchita da una polemica mordace e agguerrita, anche se non sempre disinteressata e serena. Nell'ardente dibattito che si è sviluppato per ragioni dottrinarie, ma più ancora per i risvolti politici dell'argomento, appare evidente l'intenzione di imprimere alla discussione il più stretto carattere giuridico. Le opposte tesi vengono suffragate da argomentazioni documentate in un'analisi critica e costruttiva, anche se a volte la documentazione e l'analisi dei fatti empirici tentano di sostituirsi a quei principi fondamentali che presiedono e guidano qualsiasi scelta.

Si è parlato di un diritto inalienabile, di un potere fondamentale della donna a disporre liberamente del proprio corpo, trascurando di proposito il padre, legato al figlio dallo stesso vincolo di una relazione che nessuno, neppure la morte, riesce a distruggere. La persona umana, nella fase del suo pieno sviluppo, è chiamata uomo o donna, ma quando acquisisce la relazione con un altro essere, tale vincolo relazionale rimane indistruttibile, anche se la morte ci rapisce il frutto dell'amore. La relazione madre-figlio presuppone sostanzialmente e corrispettivamente l'altra relazione, anch'essa essenziale, fra padre e figlio.

Nella polemica, a volte vivace ed arguta, ma sempre criticamente e nobilmente positiva, molti non riescono a superare le posizioni radicali dei loro partiti. Moltissimi, innalzandosi ad altezze morali, hanno espresso ed esprimono principi fondamentali di valore universale. Mi spiace, quindi, quel che proprio in questi giorni è apparso nel volume « Concepito per vivere » edito dall'Associazione per la difesa della famiglia. L'associazione, nata nel Veneto del « bianco fiore » ma propagandata a largo raggio nel territorio della penisola, ha inviato a tutti gli

onorevoli deputati e senatori un libro, meditato e sofferto, sul diritto alla vita. Detta associazione è costituita da persone che con la loro attiva presenza intendono affermare — sono parole testuali — sul piano civile e laico la necessità di una migliore, positiva tutela degli interessi della famiglia cristiana, in tutti i suoi aspetti. Il libro, scritto con intelletto di amore e con fiamma di ardore umano e religioso, già nelle prime pagine appare contaminato da dolorose menzogne che indubbiamente infirmano le tesi successive. Nella pagina decimosesta della introduzione, ad esempio, si accusano indiscriminatamente i partiti politici italiani, coinvolgendoli nella responsabilità di concretare una legge in materia, senza aver fermato la loro attenzione sul punto fondamentale, preferendo invece osservare e curare come prevalenti i risvolti politici del tema trattato o per impulsi demagogici o come riflessi di una sfida metafisica. Così si spiega — continua il testo — che pur tra quegli schieramenti politici che si ispirano a concezioni sociali e liberali, per una generale difesa dei diritti dell'uomo, soltanto quel partito che nella stessa sua denominazione ha il titolo di cristiano abbia affermato, in compatta linea difensiva, un diritto a favore anche di soggetti che non possono avere un attuale peso politico. Ed il presentatore del libro, Alberto Trabucchi, trova per lo meno strano che nel mondo moderno, nel quale si vogliono affermare tutti i diritti umani, a prescindere da ogni fondamento metafisico, si sia voluto lasciare soltanto ai cristiani l'orgoglio, l'onore e la responsabilità di difendere un principio così fondamentale.

Senza tralasciare — anzi, dando loro il doveroso rilievo — le nobilissime espressioni di molti onorevoli colleghi di ideologia laica, è nota la nostra posizione ferma e decisa contro l'aborto. Ad evitare odiosi apprezzamenti e giustificate reazioni, chiamerò anche io magnanima menzogna questa falsa e gratuita affermazione del Trabucchi, ma mi rattrista profondamente la constatazione che perfino in un libro di impegno umano e scientifico af-

fiori la mala pianta di uno spirito di parte, senza veli e senza ritegno! È infatti noto *lippis et tonsoribus* il nostro incondizionato « no », netto ed assoluto, all'aborto. Io stesso, a nome del mio gruppo, ebbi l'onore di intervenire per ribadire la nostra posizione, convinti come siamo di essere i custodi, non i padroni assoluti, della vita.

Secondo l'espressione di san Paolo, disponiamo di tutto, ma tutti e di tutto dobbiamo rendere conto a Dio. L'apostolo ci ricorda che tutto è nostro: la vita e la morte, il passato, il presente ed ancora il futuro, ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio!

Per una incredibile distorsione, la polemica sull'aborto ignora completamente che la vita umana non è totalmente legata alla madre con il vincolo del cordone ombelicale, ma va rivendicata a Colui da cui proviene ogni bene: primo fra questi, la vita. Per noi il concepimento è dono grande e terribile di Dio; è segno visibile della potenza dell'uomo; è simbolo luminoso e rassicurante della sua possibilità di andare oltre la morte. Anche per il vero e proprio stato di necessità, con il fine buono di salvare almeno la vita della madre, qualora la prosecuzione della gravidanza costituisca un grave ed imminente pericolo per la vita della donna, anche in questo caso di estrema drammaticità e di profonda, inesprimibile angoscia, noi rigettiamo l'azione distruttiva condotta sul concepito. Dove opera fatalmente ed irreversibilmente la natura, l'uomo subisce impotente e rassegnato, accettando gli avvenimenti responsabilmente e consapevolmente, ripetendo con lo scrittore sacro: *Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum!*

Più e meglio ancora della democrazia cristiana, rimaniamo saldamente radicati alla morale, secondo la quale non si può uccidere il feto anche se emergono la necessità ed il fine buono di salvare un'altra vita. Altro è accettare l'ineluttabile legge della morte, pur dopo lotta franca e generosa per allontanarla, altro è uccidere uno per salvare un altro. La buona intenzione non ci libera dalla responsabilità di

un atto intrinsecamente delittuoso ed abominevole. Oggi, con l'allargamento dei confini dell'aborto terapeutico, anche in questa aula il dramma è circonfuso di amarezza, di fronte a richieste di soppressione di una vita umana per motivi i quali, pur se urgenti e drammatici, non rappresentano valori sostanziali paragonabili alla vita stessa.

Nel Parlamento emerge a volte l'audacia e la carica offensiva di alcune spinte eversive, ma è bene riaffermare il diritto di tutti e di ognuno a difendere le proprie tesi. Le discussioni, anche accese e vivacissime, riescono sempre salutari e costruttive. La verità non è dogmatica, non splende di luce trionfale come il sole del mattino, ma nasce dai graticci dell'errore. L'errore non è mai totalmente e semplicemente errore, ma contiene in sé i germi di verità preziose.

Non vogliamo rivendicare a noi o ad altri meriti particolari, ma è bene liberare il campo da perniciosi pregiudizi e da gratuite affermazioni. Il divorzio trova noi in posizione nettamente contraria.

BERLINGUER GIOVANNI, Relatore per la maggioranza per la XIV Commissione. Ma stiamo discutendo l'aborto, non il divorzio!

DEL DONNO. Scusi: un *lapsus linguae*! La ringrazio.

L'aborto trova noi in posizione nettamente contraria; tuttavia, se vi dovesse essere un *referendum*, saremmo del parere di evitare qualsiasi posizione preconcepita e qualsiasi crociata puritana, convinti come siamo che nel campo etico più delle leggi valgano le convinzioni morali e religiose.

I problemi della coscienza si risolvono nell'intimità del proprio essere, alla luce delle convinzioni interiori. Da un punto di vista umano, il problema si presenta sempre più complesso, più angoscioso e più drammatico perché, mano a mano che i dati scientifici ci vengono quotidianamente in aiuto, il problema rimane affidato alla logica, alla morale, alla riflessione intellettuale, e tutti sappia-

mo quanto sia difficile pensare e ragionare a stretto rigore di logica, liberi dagli *idola mentis*. Liberati da ogni pregiudiziale, il dialogo sull'aborto è per noi errato *in radice*, è un discorso aberrante, fondato sulla presunzione che la donna sia la creatrice, e quindi la padrona, del feto, mentre ogni discorso ha il suo avvio dai diritti sacri ed inalienabili di una vita già in atto, dal riconoscimento di una presenza anteriore.

Essere responsabili e disporre liberamente di se stessi non può significare sopprimere un'altra vita, ma solo saper prevedere e prevenire il concepimento, saperlo regolare in vista del valore personale e singolare spettante all'essere appena concepito. Il diritto alla vita è un diritto oggettivo, acquisito dal feto fin dal primo istante, e questo diritto non può essere mai, neppure nei casi limite, lasciato in balia degli egoismi soggettivi. L'uomo non distrugga ciò che Dio ha creato: questo è il comandamento divino, questa è la nostra più intima e profonda convinzione. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la IX Commissione (Lavori pubblici) nella riunione di oggi, in sede legislativa, ha approvato il seguente disegno di legge:

« Ulteriore proroga del termine stabilito nell'articolo 7 della legge 2 aprile 1976, n. 105, concernente provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Viterbo colpite dal terremoto del febbraio 1971 » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (1916).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOFFARDI INES: « Modifica dell'articolo 68 della Costituzione riguardante l'immunità parlamentare e abrogazione dell'articolo 65 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 » (45) (con parere della IV Commissione);

TASSONE: « Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai direttori di sezione ex combattenti » (2035) (con parere della V Commissione);

MAGGIONI ed altri: « Norme per il comando di pubblici dipendenti ad esercitare funzioni di segretari dei parlamentari » (2045);

II Commissione (Interni):

PISICCHIO ed altri: « Norme sull'ordinamento della professione di investigatore privato » (1998) (con parere della I e della IV Commissione);

TESINI ARISTIDE ed altri: « Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi » (2057) (con parere della IV, della VII e della XII Commissione);

III Commissione (Esteri):

ZACCAGNINI ed altri: « Istituzione dei comitati consolari elettivi e dei comitati d'ambasciata » (2059) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

IV Commissione (Giustizia):

LA LOGGIA: « Norme per l'acceleramento del processo di lavoro » (2013) (con parere della I e della XIII Commissione);

PENNACCHINI e SALVI: « Applicazione presso gli uffici giudiziari dei magistrati fuori ruolo » (2034) (con parere della I Commissione);

VERNOLA: « Aumento del limite della competenza per valore del conciliatore da lire 50 mila a lire 300 mila » (2050);

MENICACCI: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (2062) (con parere della I Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

GARGANO: « Modifiche alla tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576 » (1763) (con parere della I Commissione);

VII Commissione (Difesa):

BOFFARDI INES: « Norme a favore dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti, con qualifica di "aiutante scelto", delle forze armate e dei corpi di polizia, collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1976 » (1950) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

GIORDANO ed altri: « Preparazione e abilitazione degli operatori sanitari » (1990) (con parere della IV, della XIII e della XIV Commissione);

X Commissione (Trasporti):

IANNIELLO ed altri: « Norme a favore dei dipendenti dell'azienda delle ferrovie dello Stato in servizio durante il periodo 1940-1945 » (1951) (con parere della I e della V Commissione).

Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro):

TRANTINO ed altri: « Adeguamenti della legge 22 luglio 1975, n. 319, sulla previdenza e assistenza forense » (2076) (con parere della I Commissione).

Annunzio di interrogazioni.

COCCIA, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 6 aprile 1978, alle 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BALZAMO ed altri: Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (1524);

— *Relatori:* Del Pennino e Berlinguer Giovanni, *per la maggioranza*; Rauti; Gargani Giuseppe e Orsini Bruno, *di minoranza*.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Istituzione del Servizio sanitario nazionale (1252);

TRIVA ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (971);

GORLA MASSIMO ed altri: Istituzione del servizio nazionale sanitario e sociale (1105);

TIRABOSCHI ed altri: Istituzione del Servizio sanitario nazionale (1145);

ZANONE ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (1271);

— *Relatori:* Morini, *per la maggioranza*; Rauti, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore:* Labriola.

5. — *Discussione della proposta di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore:* Accame.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— *Relatore:* Grassi Bertazzi.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (533);

— *Relatore:* Segni.

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

COLOMBA GIULIO, BARACETTI E PALOPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

a seguito della distruzione dell'Ospedale civile di Gemona a causa degli eventi sismici del 1976, la Croce rossa italiana costruiva a Gemona una struttura ospedaliera di circa 200 posti letto, finanziata con fondi propri, con fondi della solidarietà internazionale e con fondi della protezione civile;

fra la Croce rossa italiana e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si è recentemente raggiunto un accordo in base al quale l'associazione cederebbe alla Regione il fabbricato per una spesa di 650 milioni, restando di competenza della stessa Regione il completamento delle infrastrutture, la cui assenza non ne permette ancora l'utilizzazione -

se il Governo ritenga di intervenire sulla base sia del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, capo IV, articolo 27, sia dell'articolo 60 del disegno di legge di istituzione del Servizio

sanitario nazionale, attualmente all'esame della Camera dei deputati, al fine di evitare una transazione onerosa per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(5-01081)

TOMBESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che risulta all'interrogante che il Parlamento jugoslavo avrebbe approvato l'accordo tra Austria e Jugoslavia per la costruzione della galleria delle Caravanche;

che con la conclusione di tale accordo potrebbe prendere il via la realizzazione definitiva del progetto, il cui inizio è previsto per il prossimo anno con ultimazione dei lavori, che prevedono una galleria di 7,5 chilometri, entro il 1983. Alle spese per tale infrastruttura dovrebbero contribuire in egual misura entrambi i paesi;

considerato che la conclusione di tale accordo potrebbe rendere meno interessante per l'Austria il traforo di Monte Croce Carnico al quale è invece interessata moltissimo l'Italia per evitare che il traffico austriaco venga distolto da Trieste a favore dei porti jugoslavi -

se e quali provvedimenti il Ministero intende prendere per accelerare la realizzazione del predetto traforo di Monte Croce Carnico, nonché per portare rapidamente a compimento l'autostrada fino a Tarvisio.

(5-01082)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

STEGAGNINI, TRABUCCHI E CAVALLIERE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno, in una serena visione delle vicende storiche che condussero alla indipendenza, alla unità e alla libertà del paese, dedicare un francobollo commemorativo, nel centenario della morte, al re Vittorio Emanuele II che di quegli eventi fu primario protagonista.

Gli interroganti ritengono non possa considerarsi definitiva la risposta già data ad eguali interrogazioni perché ricordano che in altre occasioni, durante l'anno, il programma filatelico è stato integrato con nuove emissioni e per fatti meno importanti di quello in oggetto. (4-04831)

TRANTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere le urgenti determinazioni adottate o prossime nello ambito delle rispettive competenze, in ordine al gravissimo problema della disapplicazione costante e incredibile del disposto dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, con riferimento specifico alla riserva del 30 per cento delle commesse in favore dell'industria del Mezzogiorno;

per conoscere le corrette valutazioni con relazione alla richiamata omissione di atti di ufficio, con conseguente distrazione di fondi istituzionalmente destinati ad altre voci e quindi ad altre attività, che illecitamente private del dovuto, nel Mezzogiorno, e nella Sicilia orientale in particolare, si avviano alla « moria » tanto cara ai seminatori di disperazione per calidi fini di canalizzazione politica;

per chiedere, infine, stante la pesante congiuntura economica generale e periferica, se al di fuori del verbalismo di

maniera il problema meridionale deve restare tale come riferimento secolare e quasi « specialità della zona » (come i « cannoli » o i frutti di mare...), o non si debba almeno attribuire il dovuto senza retorica di « fondi speciali » e senza insediamenti di portata solamente elettorale o comparile. (4-04832)

COLOMBA GIULIO, MIGLIORINI, BARACETTI E CUFFARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che:

presso l'agenzia SIP di Udine e Pordenone sono giacenti circa 11.000 domande di nuova utenza telefonica, di cui 4.500 nel solo distretto di Udine;

al 31 dicembre 1977, per i distretti di Udine, Tolmezzo e Tarvisio gli impianti in attesa di esecuzione erano oltre 1.200 e più di 300 i traslochi, per cui l'utente, che ha già pagato, aspetta tre-quattro mesi e oltre prima di ottenere l'installazione dell'impianto telefonico;

in tutta l'agenzia di Udine e Pordenone si ha, per il 1978, una affluenza mensile di 1.300-1.500 domande di nuova utenza;

la SIP, per le zone terremotate delle province di Udine e Pordenone, procede alla installazione di nuovi impianti con almeno quattro mesi di ritardo dalla data delle domande, e ciò limitatamente ai casi più urgenti;

la SIP, per far fronte alla situazione, ricorre in maniera massiccia all'intervento di aziende appaltatrici, anche eludendo gli accordi azienda-sindacati, in particolare nel settore delle reti -

quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare al fine di risolvere la situazione in premessa, in modo da rendere credibile per l'opinione pubblica la massiccia campagna pubblicitaria promozionale recentemente condotta sugli organi di stampa e di radio e filodiffusione. (4-04833)

AMICI CESARE E DE GREGORIO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza so-*

cialie e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere:

quali provvedimenti intendano adottare nei confronti della società Montebianco Sud (ex Drago) di Frosinone, azienda tessile che occupa circa 100 lavoratori, che in dispregio della legge sul collocamento degli invalidi civili ha, in data 24 gennaio 1978, proceduto al licenziamento in tronco del dipendente Di Giammarino Sandro assunto a suo tempo come invalido civile; che tale licenziamento è da attribuire esclusivamente al fatto che il Di Giammarino, comunista, nella sua qualità di rappresentante sindacale nella fabbrica si opponeva alle manovre della direzione aziendale che avrebbero compromesso, se realizzate, i livelli occupazionali;

se ritengano di dover intervenire con urgenza per ripristinare il rispetto della legge dello Stato e se ritengano opportuno, nel limite delle specifiche competenze, sospendere l'erogazione di eventuali contributi finanziari dei quali la società Montebianco sembra dover beneficiare dalla Cassa per il mezzogiorno e fino a che non sarà fatta chiarezza sul comportamento sindacale e di rispetto delle leggi da parte della predetta azienda. (4-04834)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere — con riferimento alle vicende della legittimazione di 51 occupazioni abusive di terre di demanio civico in località Pantano Marino di San Felice Circeo —:

se risulti a verità la notizia secondo la quale la risposta del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio alla lettera del Ministro dell'agricoltura n. 1245 del 12 febbraio 1975 sarebbe basata su una certificazione dell'allora sindaco della località Pontina datata 20 febbraio 1977;

in caso affermativo, se ritenga il testo della detta certificazione, nella quale si parlerebbe di « canoni richiesti come da ruolo esistente agli atti del comune » contrastante con la risposta inviata dal Com-

missariato alla sopracitata nota ministeriale n. 1245 del 12 febbraio 1975.

L'interrogante chiede altresì che venga verificata la rispondenza tra la data di emissione del ruolo comprendente i canoni citati nella certificazione dell'allora capo dell'amministrazione comunale di San Felice Circeo e la data di emissione della stessa certificazione (20 febbraio 1975).

(4-04835)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale nel 1973 il Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio avrebbe vietato all'allora sindaco del comune di San Felice Circeo di rilasciare autorizzazioni edificatorie, ancorché dovute, su terre di demanio civico abusivamente occupate;

ed ancora, di conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale nel 1975 tale divieto sarebbe stato ignorato in numerosi casi;

in caso affermativo di conoscere:

1) i motivi per i quali gli amministratori comunali hanno potuto ignorare le disposizioni del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio;

2) il numero e la cubatura delle licenze così rilasciate su terre demaniali abusivamente occupate;

3) i provvedimenti che il Ministero intenda prendere al riguardo. (4-04836)

COSTAMAGNA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere, con riferimento alle vicende giudiziarie determinate dal cosiddetto sacco urbanistico del Circeo —

se risponde a verità la notizia secondo la quale, prima della avocazione della relativa inchiesta da parte della Procura generale della Repubblica, il pretore di Terracina — competente per territorio — avrebbe compiuto un sopralluogo ai cantieri del Circeo senza riscontrare alcunché di irregolare;

ed ancora, di conoscere, se risponda a verità la notizia secondo la quale il giudice romano avrebbe proceduto al sequestro di un limitatissimo numero di cantieri realizzati in zone sprovviste di infrastrutture lottizzatorie;

in caso affermativo, per sapere i motivi di tali comportamenti ed i provvedimenti che intende prendere. (4-04837)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — con riferimento alle vicende del Parco nazionale del Circeo gravemente deturpato dalla speculazione edilizia —

se risponde a verità la notizia secondo la quale l'Amministrazione delle Foreste non si sarebbe costituita parte civile nel processo attualmente in corso d'istruzione da parte del giudice istruttore del Tribunale di Latina per il cosiddetto sacco urbanistico del Circeo;

in caso affermativo, di conoscere se ciò non sia da collegarsi al comportamento « permissivo » degli organismi del Ministero che non si sarebbero accorti che il programma di fabbricazione del 1968, al quale si fa risalire la responsabilità prima del dissesto del territorio del Parco, era stato redatto e adottato, in modo « non si sa quanto involontariamente » irregolare;

per sapere infine i provvedimenti che ha preso o che intende prendere a tutela della credibilità del Ministero. (4-04838)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — con riferimento alle vicende giudiziarie determinate dal cosiddetto sacco urbanistico del Circeo —:

se risponde a verità la notizia secondo la quale il Giudice istruttore del tribunale di Latina continuerebbe ad applicare la pena accessoria della sospensione dalle pubbliche funzioni ex articolo 140 del codice penale, prima ancora, non solo della condanna, ma del semplice rinvio a giudizio di assessori del comune di

San Felice Circeo, anche in presenza delle « nuove norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli Enti locali in dipendenza di procedimenti penali » di cui al disegno di legge recentemente approvato dai due rami del Parlamento a modifica dell'articolo 270 del testo unico legge provinciale e comunale;

in caso affermativo per sapere se tale procedura non sia in contrasto con quanto legiferato dal Parlamento italiano ed i provvedimenti che intende prendere a tutela della dignità delle cariche elettive degli Enti locali. (4-04839)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che è consentito il distacco sindacale per tutte le categorie dei lavoratori subordinati — se ritengano che la stessa facoltà di ottenere il diritto alla sostituzione spetti anche a quei titolari di licenza di commercio al dettaglio, sia del mercato fisso che del mercato ambulante, quando detti titolari debbano lasciare il posto di lavoro per svolgere la propria attività sindacale e per giunta senza remunerazione, a differenza dei primi che conservano intatti i diritti normativi ed economici derivanti dai contratti di lavoro. (4-04840)

FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA E CARMENO. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per conoscere quali iniziative ha preso o intenda prendere per eliminare prontamente, anche attraverso ogni possibile e momentanea integrazione salariale, lo stato di tensione esistente tra gli operai (famigli) che lavorano nelle scuole, nelle caserme e nei raggruppamenti della pubblica sicurezza a causa delle condizioni di grave disagio in cui si trovano e nonostante che i recenti accordi tra Governo e sindacati abbiano riconosciuto il loro inquadramento nel ruolo degli operai dello Stato continuano a percepire un sottosalario di lire 108.000 per 48 ore settimanali di lavoro. (4-04841)

FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CARMENO E DE CARNERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i suoi intendimenti in ordine alla richiesta avanzata da parte del comitato provinciale di coordinamento per il riordinamento e il sindacato di polizia di Bolzano e da altri comitati di base della polizia, di estendere alle mense dei reparti del Corpo della pubblica sicurezza la concessione del contributo di lire 470 per ogni pasto giornaliero, già riconosciuto a favore dei militari dell'arma dei carabinieri.

La richiesta enunciata da svariati mesi in un documento del citato comitato di Bolzano e sostenuta anche da parte dello ispettorato generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si ispira a criteri di equità e di parificazione del trattamento economico del personale delle forze dell'ordine. (4-04842)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che:

in tema di espropriazione per pubblica utilità la legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 17, testualmente dice: « Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 è raddoppiata.

Nel caso invece che l'espropriazione attinga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, eguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10 », e che la legge 28 gennaio 1977, n. 10, contenente nuove norme sulla espropriazione non ha modificato il secondo comma dell'articolo 17 di cui innanzi;

premessi pure che il testo legislativo, chiaramente, col primo e secondo comma dell'articolo 17, legge n. 865, ha riservato un diverso trattamento alle due categorie e per quanto riguarda quella dei mezzadri, ha posto la condizione, per avere la indennità, che siasi costretto ad abbandonare il terreno —

se è vero che la Cassa per il mezzogiorno, approva, e, per conto della Cassa stessa, autorizza il pagamento di indennità di esproprio a favore del mezzadro, anche quando, trattandosi di espropriazione di parte del fondo coltivato, il medesimo mezzadro non è costretto ad abbandonare, come non abbandona, il terreno rimasto, giustificando, la Cassa, tale operato, con la opportunità di non fare disparità di trattamento fra mezzadri e coltivatori diretti, e invocando pretese difficoltà di interpretazione della norma;

per sapere inoltre, se ciò è vero, il perché della disapplicazione di una precisa norma di legge, e se non ritenga opportuno di impartire istruzioni, se del caso, anche interpretative della norma stessa. (4-04843)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che la CEE ha fissato all'Italia in 325 miliardi di lire il totale dei contributi al Fondo regionale comunitario nell'ultimo triennio 1975, '76, '77; visto che i 325 miliardi, a quanto pare, sono stati destinati, 91,46 miliardi per 323 progetti riguardanti le attività industriali, artigianali e di servizi (le quote maggiori sembrano siano andate alle regioni della Campania, del Lazio, ed alla Puglia), 208,54 miliardi per 765 progetti per infrastrutture in genere « con quote maggioritarie alla Sardegna ed alla Sicilia », 25,26 miliardi per 704 progetti di infrastrutture per l'agricoltura montana —

quanto dei 325 miliardi di lire stanziati dalla CEE per i progetti sopra citati sono stati utilizzati per le attività di formazione, riqualificazione e specializzazione professionale dei lavoratori, ed a quali

Regioni sono stati dati, per quali settori produttivi sono stati utilizzati e quali enti o aziende pubbliche o private hanno avuto i finanziamenti per la formazione professionale;

ed infine si vuole sapere in che misura ha contribuito lo Stato, la Cassa per il Mezzogiorno e le Regioni per la realizzazione dei programmi di formazione professionale sopra citato. (4-04844)

ZOPPETTI E BARDELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che l'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi è diretto ancora da un reggente in quanto non è stata ancora decretata la costituzione della Commissione preposta alla nomina del posto vacante di direttore.

Infatti il direttore dell'Istituto, dopo un proficuo periodo di esercizio, ha lasciato l'incarico in data 31 ottobre 1976 per raggiunti limiti di età e da allora l'Istituto, nonostante la nomina del reggente, vive una travagliata e confusa situazione che sta per compromettere seriamente la sua funzionalità ed a determinare forte malcontento fra i tecnici e il personale dell'Istituto sperimentale;

per sapere, inoltre, quali siano stati i motivi e le ragioni che hanno portato il Ministro a rifiutare le proposte di nomina del reggente fatte dal direttore uscente col parere dei direttori di sezione (due biologi e l'agronomo) e se sia vero che il reggente svolga un lavoro incompatibile con l'incarico provvisoriamente assegnato;

per sapere a quali risultati è pervenuta la Commissione ministeriale nominata per accertare veridicità di accuse anonime nei confronti del personale proposto e non accettato a sopperire alla reggenza;

ed infine si vuole conoscere quali iniziative ha predisposto perché venga decretata la nomina della Commissione preposta al concorso del posto vacante di direttore e quali per normalizzare la vita interna dell'Istituto. (4-04845)

ADAMO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali concrete iniziative si intendono adottare per portare a luce i resti della « Compsa preromana », attuale Conza della Campania in provincia di Avellino, laddove, a seguito di un movimento franoso che ha interessato la falda della collina sulla quale sorge l'abitato, è stato rinvenuto materiale di grande valore ed interesse archeologico risalente all'VIII-V secolo a. C. Nella zona già erano stati rinvenuti resti di un grosso edificio pubblico romano, il lastricato del Foro e le mura di una villa romana di età repubblicana.

Per sapere come si intende intervenire per consentire l'ampliamento dell'opera di ricerca e di scavi avviata dalla Sovrintendenza alle antichità per le province di Avellino, Benevento e Salerno, accogliendo i voti dell'amministrazione comunale e le istanze della popolazione. (4-04846)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere —

con riferimento alle vicende del programma di fabbricazione del comune di S. Felice Circeo approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per il Lazio n. 434 del 21 dicembre 1968 —

se risponde a verità la notizia secondo la quale i periti tecnici nominati dal giudice istruttore del tribunale di Latina, incaricato dell'inchiesta per il così detto sacco urbanistico del Circeo, avrebbero confermato, in risposta ad apposito quesito, la validità delle affermazioni dell'allora assessore della regione Lazio — onorevole Giulio Pietrosanti — secondo il quale, il detto strumento urbanistico sarebbe stato redatto, adottato, controllato ed approvato in modo « non si sa quanto involontariamente » irregolare per non avere rispettato le norme inderogabili del decreto ministeriale 2 aprile 1968 concernenti i cosiddetti *standards* urbanistici;

in caso affermativo di conoscere come tutto questo possa essere accaduto ed

i provvedimenti che ha preso o intende prendere nei confronti dei controllori « negligenti ».

(4-04847)

STEGAGNINI. — *Al Ministro della difesa e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se siano informati dell'intendimento della Cassa per il Mezzogiorno di far appaltare le operazioni di rilevamento e di compilazione della Carta tecnica dell'Italia meridionale per le esigenze operative dell'Ente, ad azienda cartografica estera, per un impegno finanziario di diversi miliardi di lire.

Se non ritengano di intervenire perché l'esigenza sia soddisfatta dall'Istituto geografico militare di Firenze con il quale la Cassa ha da tempo intrattenuto soddisfacenti rapporti di collaborazione, o da altra ditta specializzata nazionale, stante la nota crisi in cui versa il settore, evitando così cospicui e non indispensabili esborsi di valuta pregiata verso l'estero.

(4-04848)

GRAMEGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni che, ad oggi, nonostante il decesso del signor Simeone Elio nato a Francavilla Fontana il 9 febbraio 1922, avvenuto il 18 agosto 1974 l'ENPAS non ha provveduto ad erogare l'indennità di liquidazione a favore della vedova Palma Maria Giovanna che ha a carico 2 figli minori;

per sapere quali interventi urgenti intende adottare affinché senza ulteriori ritardi i giusti diritti della vedova Palma vengano erogati da parte dell'ENPAS, tenendo conto del perfezionamento del decreto n. 357091 del Ministero per la pubblica istruzione (Ispettorato per le pensioni) con l'emesso ruolo n. 4996843 del 6 luglio 1977.

(4-04849)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se corrispondano a verità le voci secondo cui le ferrovie dello Stato si appresterebbe al raddoppio della linea ferroviaria nel tratto Finale Ligure-Borghetto Santo Spirito (operazione

opportuna e necessaria anche per la valorizzazione del bacino di traffico inerente ai porti di Genova, Savona ed Imperia e il conseguente raccordo con i paesi del MEC), raddoppio che però — contrariamente a quanto avvenuto nel tratto Savona-Finale Ligure — non sarebbe più effettuato spostando a monte la linea, con notevoli vantaggi anche per il turismo locale, ma raddoppiando la linea nell'attuale sede che corre prevalentemente lungo il litorale; il che comporterebbe — così almeno si dice — di alzare i binari di metri 4 oltre il livello attuale per permettere di abolire i passaggi a livello e sostituirli con sottopassaggi. La notizia sta gettando scompiglio e sgomento in tutti gli operatori turistici della zona in quanto tale soluzione, solo apparentemente più veloce ed economica, rischia di aggravare irreparabilmente l'attuale situazione già compromessa proprio dall'irrazionale percorso della linea ferroviaria che nei centri liguri taglia e separa il litorale dalle attrezzature alberghiere esistenti nell'immediato retroterra. Perseguire una simile soluzione di un annoso problema significa semplicemente dare un colpo mortale al turismo che rappresenta in quelle zone l'aspetto più rilevante dell'economia locale.

(4-04850)

SALVATO ERSILIA, ALINOVI, FORMICA, MARZANO, MATRONE, PETRELLA E SANDOMENICO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza della drammatica situazione in cui versa l'operaio Salvatore Cascone, licenziato 14 anni fa dalla Navalmeccanica di Castellammare di Stabia senza giusta causa e per motivi inerenti all'esercizio della sua attività di membro della commissione interna.

Il suddetto, nonostante sentenza della Magistratura che imponeva la revisione del lodo arbitrale in base ai nuovi criteri stabiliti dallo statuto dei diritti dei lavoratori, si è visto negare in tutti questi anni anche questa possibilità, che avrebbe comportato sicuramente la reintegrazione nel posto di lavoro.

Infatti l'Italcantieri, subentrata alla Navalmeccanica, ha ogni volta insistito nel ricorrere in appello e in cassazione, pur di non riconoscere il legittimo diritto dell'interessato che ha affrontato e continua ad affrontare, con dignità e sacrifici gravissimi la pesante ingiustizia cui è sottoposto. Ingiustizia che nei fatti, avendo ancora l'Italcantieri presso di sé il libretto di lavoro, gli ha impedito di poter esercitare il fondamentale diritto al lavoro.

Per conoscere quali interventi si intendono esercitare affinché la direzione dell'Italcantieri riveda il suo atteggiamento chiuso ed intransigente, più volte stigmatizzato nel corso degli anni ed anche di recente in ordini del giorno unitari del Consiglio comunale, del Consiglio di fabbrica e di tutte le forze politiche e sociali democratiche che hanno in tal modo manifestato la loro profonda solidarietà nei confronti di questo lavoratore così ingiustamente e gravemente discriminato.

Ed in particolare per conoscere quali motivi impediscono alla stessa Direzione di pervenire, al di là di un'estenuante e tormentata vicenda giudiziaria caratterizzata da fasi alterne e contraddittorie, ad una composizione positiva ed onorevole di una vertenza che veda:

a) accolta la giusta aspirazione di un lavoratore universalmente stimato;

b) superata una condizione di grave danno e discredito morale e sociale che all'azienda continua a derivare da un comportamento antisociale incomprensibile.

(4-0485i)

SCALIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere — premesso che l'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 prevede il finanziamento delle opere già programmate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed i cui progetti esecutivi sono pervenuti all'Ente in data 6 marzo 1976 — in base a quali criteri sono state impartite disposizioni intese a non approvare i progetti in questione oltre i termini del 31 ottobre 1977 e 31

dicembre 1977, validi rispettivamente per le opere incluse nell'elenco principale ed in quello integrativo. Tali direttive, a giudizio dell'interrogante, sono in contrasto con lo spirito e con la lettera della succitata legge e richiama, pertanto, l'attenzione del Ministro sulla necessità di far modificare le disposizioni impartite in modo da consentire, tra l'altro, l'appalto di molti progetti già istruiti con benefici effetti sulla occupazione del Mezzogiorno, nonché sulla dotazione di servizi e di infrastrutture fondamentali. (4-04852)

GRAMEGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quali conclusioni si è giunti per il ricorso presentato dal signor Giuseppe Palmieri abitante a Palo del Colle in via Paladino n. 28, posizione 805973/10 del 10 maggio 1968;

per sapere se non ritenga opportuno intervenire perché siano accelerate le procedure affinché il nominato abbia piena soddisfazione in ordine alla richiesta di pensione avanzata. (4-04853)

GRAMEGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione privilegiata ordinaria del signor Pirchio Vincenzo nato il 14 settembre 1953 e residente a Monopoli (Bari) via Parco Bovio V Strada n. 32, posizione 14178;

per essere informato se non intenda intervenire affinché la pratica suddetta sia rapidamente definita. (4-04854)

SCALIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere le determinazioni che verranno adottate in merito ai progetti di campi sportivi (ex progetto speciale n. 27), predisposti dalle Amministrazioni comunali a seguito dell'inserimento nei programmi Cassa di cui alla delibera consiliare numero 1134 del 19 dicembre 1975. Per effetto del mancato rifinanziamento del pro-

getto speciale n. 27, infatti, le suddette opere non sono state realizzate; né, in base alla legge del 2 maggio 1976, n. 183, possono essere rifinanziate dalle regioni meridionali, non rientrando, secondo una interpretazione discutibile prevalsa all'interno della Cassa, tra le opere di completamento di cui agli articoli 6 e 7 della legge sopra richiamata.

Tutto ciò premesso l'interrogante chiede di conoscere se il ministro non ritenga opportuno impartire le necessarie disposizioni affinché i progetti già autorizzati dalla Cassa vengano approvati al più presto, rientrando tra le opere previste dall'articolo 6 della legge n. 183 del 1976 e tenuto conto che sono già state istruite e potrebbero, quindi, essere appaltate subito. (4-04855)

FORNI, LODOLINI FRANCESCA E FERRARI MARTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le motivazioni che hanno fin qui impedito di procedere da parte degli uffici ministeriali, ai sensi della legge n. 13 del 1976, all'inquadramento degli ispettori tecnici periferici per la scuola elementare nel parametro 600, con la conseguente ricostruzione della carriera, con il riconoscimento di un terzo del servizio prestato come direttori didattici e con il calcolo degli aumenti anticipati per merito (3 anni di ottimo).

Gli interroganti fanno presente il vivo malcontento degli interessati per il ritardo ingiustificato nel riconoscimento di un loro diritto. (4-04856)

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che presso l'ospedale sanatoriale interprovinciale Antonio Galateo di Lecce vi è da tempo fra gli ammalati un vivissimo malcontento che ne turba la serenità e li esaspera; secondo alcune testimonianze in quel luogo di cura vi sarebbe un trattamento inu-

mano e fra l'altro alcuni affermano: « anziché mantenere i tre reparti, uno per donne e due per uomini, tutti i reparti sono invasi da altri infermi e i nostri fratelli cronici vengono esclusi rimandandoli agli ambulatori; sono state chiuse le sale da pranzo e siamo costretti a consumare i pasti negli stessi dormitori dove mentre uno muore gli altri mangiano; ... carenti sono le condizioni igieniche e sanitarie... sarà presto chiuso il salone del cinema per le proiezioni settimanali, conferenze e riunioni culturali... e saremo privi anche di questi svaghi, che potevano in qualche modo distrarci restando così compressi nel cruccio della malinconia e della sofferenza »;

se intendono predisporre una indagine conoscitiva tendente ad accertare i fatti denunciati e a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai degenti di avere un adeguato trattamento che sia umano, civile e dignitoso per consentire agli stessi quella serenità d'animo indispensabile per contribuire a una pronta guarigione. (4-04857)

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando verrà definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Emilio Allegri, residente a Soragna (Parma), posizione numero 12015380.

Si precisa che l'interessato ha prodotto ricorso avverso il decreto ministeriale n. 2250597 del 14 aprile 1967 senza avere avuto da allora alcuna comunicazione in merito. (4-04858)

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando verrà definita la pratica relativa al ricorso contro la determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra n. 25078392 in data 26 settembre 1972, presentato dal signor Madoni Roberto, nato il 14 ottobre 1896 a Valmozzola (Parma), riconosciuto affetto da invalidità iscrivibile alla prima categoria e beneficiario di assegno vitalizio, con iscrizione al n. 8800377.

L'interessato ha inoltrato ricorso per aggravamento ed invitato a visita presso

l'ospedale militare di Bologna - Collegio medico interno per il 16 giugno 1976; non ha potuto presentarsi per documentata invalidità richiedendo eventuale visita presso la residenza.

Per carenza di personale la visita richiesta non ha avuto luogo e risulterebbe che l'ospedale militare di Bologna abbia restituito la pratica al Ministero del tesoro in data 25 giugno 1976.

L'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito. (4-04859)

BOZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che da oltre sei mesi sono stati sospesi i lavori per la costruzione della scuola media di Atina (Frosinone), iniziati nel marzo dello scorso anno dopo sette anni dalla concessione in appalto dei lavori stessi.

In caso affermativo, per conoscere i motivi di tale sospensione che non solo dissattende le aspettative e le esigenze della collettività locale, ma arreca anche danno all'amministrazione dello Stato, atteso che ogni ritardo nella costruzione dell'opera comporta un considerevole aumento di spesa. (4-04860)

CERRA E BOTTARI ANGELA MARIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi che a tutt'oggi non hanno consentito la definizione della pensione di guerra del signor Scafili Salvatore fu Sebastiano nato il 29 maggio 1895, con posizione amministrativa « pensioni di guerra Ministero del tesoro » n. 1076322.

A tal proposito si fa presente che il ricorso presentato dall'interessato alla Corte dei conti n. 715844 è stato parzialmente accolto nella udienza del 1° giugno 1976 - 2ª sezione della Corte dei conti - e successivamente inviato al Ministero del tesoro per gli adempimenti di competenza in data 13 dicembre 1976 con elenco n. 2059.

A seguito di accertamenti effettuati, risulta che al Ministero del tesoro si sostiene di essere ancora in attesa che la Corte dei conti restituisca il fascicolo richiesto il 15 novembre 1977, mentre alla Corte dei conti risulta, come detto, che il fascicolo è stato restituito nella data sopracitata.

Per conoscere quali iniziative si intendono adottare al fine di superare tale grottesca situazione e consentire finalmente al signor Scafili di poter usufruire all'età di 83 anni del suo diritto alla pensione. (4-04861)

CASALINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni del ritardo con il quale vengono esaminate le pratiche tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 36 del 15 febbraio 1974 riguardanti i lavoratori soggetti al fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed al fondo speciale dipendenti servizi elettrici. Gli interroganti intendono venire altresì a conoscenza se e come il Ministro intende intervenire per eliminare i suddetti ritardi. (4-04862)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere, di fronte alle gravissime ed inammissibili disfunzioni e ai cronici ritardi dei collegamenti aerei nazionali e internazionali che impediscono oramai ogni forma di affidamento per gli impegni di lavoro e di trasferimento, se si intendono assumere iniziative per consentire la normalizzazione del servizio. Al riguardo l'interrogante osserva che non può essere considerata convincente la spiegazione data dal Presidente dell'Alitalia in una sua intervista televisiva secondo la quale le disfunzioni erano da riportare indirettamente alle agitazioni del personale dell'aeroporto londinese, né può essere risolutivamente addotta come giustificazione l'agitazione del personale interno essendo evidente che, sia pure senza reprimere i diritti sindacali, spetta all'amministrazione pubblica e principalmente al ministero dei trasporti adottare le iniziative più opportune per neutralizzare quegli effetti distorsivi e dannosi che, attraverso gli utenti, si ripercuotono su tutto il sistema economico e sociale del paese.

(3-02612)

« VINEIS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e della sanità, per conoscere le cause che hanno determinato la morte del sergente Antonio Di Spirito del 13° Battaglione motorizzato Val Bella di Avellino.

« Il sergente Di Spirito, di soli venti anni, si era raffermao nell'agosto del 1977 e prestava servizio presso il reparto mensa del suddetto battaglione. È deceduto

presso l'Ospedale militare di Caserta dove era stato ricoverato qualche ora prima.

« In analoghe condizioni nei mesi di dicembre 1977 e gennaio 1978, sono deceduti altri due soldati. In soli quattro mesi, salgono a tre i militari scomparsi nella caserma di Avellino e per cause non bene accertate.

« Per sapere quali urgenti iniziative si intendono adottare per fare piena luce sulle cause dei due decessi dei mesi scorsi e della morte del sergente Di Spirito; se si intende dar luogo ad una inchiesta, come la gravità dei casi richiede, per verificare quanto la denuncia degli stessi militari della caserma, di lentezza d'intervento e di incuria nei confronti di coloro che denunciano precarie condizioni di salute, ha fatto emergere e per accertare ogni tipo di responsabilità.

(3-02613)

« ADAMO, MATRONE, SANDOMENICO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se ha tenuto conto prima di decidere l'aumento del prezzo dei tabacchi lavorati, che a una nostra interrogazione presentata nel 1977 in occasione del precedente aumento dei prezzi delle sigarette, ammise esplicitamente che tale aumento aveva causato la diminuzione della vendita della quantità di sigarette di produzione nazionale; tenuto conto del risultato negativo del 1977, se ha interpellato prima della recente decisione di aumento dei prezzi, i produttori, i tecnici, la Guardia di finanza e la Associazione tabaccai e come intende operare perché non siano ulteriormente sacrificati oltre che le entrate finanziarie dello Stato anche gli interessi delle categorie che operano nel campo del tabacco in Italia e per evitare l'aumento del contrabbando.

(3-02614)

« CASALINO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA ».